

CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI
ED ECONOMISTI D'IMPRESA

QUADERNI EURO

Guida operativa per imprese e professionisti

3

Gruppo di Studio Euro

Supplemento al n. 152 di Summa, aprile 2000 - Redazione: Via Paisiello 24 - 00198 Roma
Spedizione in abbonamento postale - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 Filiale di Padova
Direttore Responsabile: Lucia Starola

Indice

<i>Introduzione</i>	pag.	3
PARTE I – L’euro e la gestione del sistema amministrativo contabile	“	7
1 Introduzione	“	7
2 La fatturazione attiva e passiva. La registrazione e il regolamento monetario dei costi e dei ricavi	“	9
2.1 Premessa	“	9
2.1.1 Il problema dei “micro-prezzi” nella fatturazione	“	10
2.1.2 Rapporti tra la moneta di fatturazione e i sistemi di gestione e valutazione delle rimanenze nel “periodo transitorio”	“	11
2.2 Tipologie di fatture adottabili nel “periodo transitorio” ed effetti sul sistema contabile	“	12
2.3 Trattamento degli importi contenuti nelle fatture	“	14
2.4 Emissione, registrazione, pagamento e incasso delle fatture nel periodo transitorio. Casi di studio.	“	17
2.4.1 Registrazione e incasso delle fatture emesse da un soggetto con la contabilità in lire	“	17
2.4.1.1 Caso 1 - Emissione di fatture espresse solo in lire	“	18
2.4.1.2 Caso 2 - Emissione di fatture con importi espressi in lire ma con il totale espresso anche in euro	“	20
2.4.1.3 Caso 3 - Emissione di fatture con importi espressi in lire con contestuale indicazione in euro degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente	“	20
2.4.1.4 Caso 4 - Emissione di fatture con importi espressi in euro	“	22
2.4.1.5 Caso 5 - Emissione di fatture con importi espressi in euro ma con il totale espresso anche in lire	“	23
2.4.1.6 Caso 6 - Emissione di fatture con importi espressi in euro con contestuale indicazione in lire degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente	“	24
2.4.2 Registrazione e incasso delle fatture emesse da un soggetto con la contabilità in euro	“	25
2.4.2.1 Caso 7 - Emissione di fatture con importi espressi solo in euro	“	25
2.4.2.2 Caso 8 - Emissione di fatture con importi espressi in euro ma con totale espresso anche in lire	“	25
2.4.2.3 Caso 9 - Emissione di fatture con importi espressi in euro con contestuale indicazione in lire degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente	“	26

2.4.2.4 Caso 10 - Emissione di fatture con importi espressi solo in lire	“	26
2.4.2.5 Caso 11 - Emissione di fatture con importi espressi in lire ma con il totale espresso anche in euro	“	26
2.4.2.6 Caso 12 - Emissione di fatture con importi espressi in lire con contestuale indicazione in euro degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente	“	27
2.5 Aspetti di natura tributaria	“	27
2.5.1 Registrazione delle fatture intracomunitarie	“	28
2.5.2 Modulistica acquisti: modello INTRA 2 bis	“	29
2.5.2.1 Conversione delle fatture emesse da fornitori intracomunitari in valuta UEM	“	29
2.5.2.2 Conversione delle fatture emesse da fornitori intracomunitari in euro	“	31
2.5.2.3 Conversione delle fatture emesse da fornitori intracomunitari in valuta non UEM	“	31
2.5.2.4 Conversione delle fatture emesse da fornitori comunitari non UEM	“	32
2.5.3 Modulistica Cessioni: modello INTRA 1 bis	“	33
2.5.4 Dichiarazioni tributarie	“	33
2.5.5 Versamenti	“	34
2.5.6 IVA di gruppo	“	34
3 Adozione dell'euro quale moneta di conto	“	36
3.1 Premessa	“	36
3.2 Immobilizzazioni materiali ed immateriali	“	37
3.3 Clienti e fornitori	“	39
3.4 Trattamento di fine rapporto	“	41
3.5 Rimanenze di magazzino	“	43
3.5.1 Metodo L.I.F.O. a scatti	“	45
3.5.2 Metodo del Costo Medio Ponderato di periodo	“	47
3.5.3 Metodo F.I.F.O.	“	49
3.6 Conclusioni	“	49
4 Conversione della contabilità e del capitale sociale. Analisi di alcuni casi di studio	“	51
4.1 Premesse metodologiche	“	51
4.2 Conversione della contabilità in euro effettuata nel corso dell'esercizio prima della conversione del capitale sociale	“	53
4.3 Conversione della contabilità in euro effettuata nel corso dell'esercizio dopo la conversione del capitale sociale	“	59

**PARTE II – L’impatto dell’euro sugli aspetti gestionali
delle diverse aree di attività aziendale**

	pag.	66
5 Vendite e marketing	“	66
5.1 La nuova arena competitiva	“	67
5.2 I prezzi in euro	“	67
5.3 Casi particolari	“	69
5.3.1 La conversione dei “micro-prezzi”	“	69
5.3.2 Pagamenti in contanti	“	72
5.3.3 Effetti degli arrotondamenti sugli importi riconvertiti	“	73
5.4 I canali di vendita	“	74
5.4.1 Il commercio elettronico	“	75
6 Approvvigionamenti e logistica	“	76
6.1 Ampliamento del numero dei fornitori	“	77
6.2 Omogeneizzazione delle condizioni di pagamento	“	77
6.3 Adeguamento dei prodotti e delle materie prime utilizzate	“	78
6.4 Modifica delle attività connesse (gestione scorte, immagazzinaggio, confezione, imballaggio, spedizione, trasporto)	“	79
7 Finanza e tesoreria	“	79
7.1 Miglioramento delle funzioni finanziarie	“	80
7.2 Eliminazione dei costi di copertura dei rischi di cambio	“	81
7.3 Aumento della possibilità di diversificazione	“	82
7.4 Semplificazione della gestione di cassa e tesoreria	“	82
8 Sistemi informatici	“	83
8.1 Modifica delle procedure per l’adattamento	“	84
8.2 Riesame dei sistemi informativi in dotazione	“	85
8.3 Rinnovamento dei sistemi	“	85
8.4 Collegamenti elettronici con clienti e fornitori	“	86
9 Risorse umane	“	87
9.1 La gestione e lo sviluppo delle risorse umane	“	87
9.2 Amministrazione del personale	“	88
9.3 La contrattualistica e le relazioni sindacali	“	89
9.4 La formazione di un mercato del lavoro europeo	“	90

ALLEGATI

Decreto legislativo del 15 giugno 1999, n. 206	pag.	93
Bibliografia	“	97

Presentazione

La volontà di integrazione economica fra gli Stati europei trovò una prima compiuta espressione nella celebre dichiarazione con la quale il Ministro degli Affari esteri francese Schumann invitò Francia e Germania a porre tutta la loro produzione di acciaio e carbone sotto il controllo di un'Alta Autorità sovranazionale.

Alla proposta, formulata nel 1950 e subito accettata, viene tuttavia anteposto, sul piano ideologico, il ben noto discorso di Winston Churchill, pronunciato il 19 settembre 1946 all'Università di Zurigo, con il quale il *premier* inglese sostenne la necessità di creare, sia pure gradualmente, gli Stati Uniti d'Europa.

A distanza di più di mezzo secolo dalle dichiarazioni di questi illustri statisti e grazie all'operare di uomini di governo altrettanto illuminati - si ricordi ad esempio la fermezza con la quale Alcide De Gasperi perseguì l'adesione al trattato di Roma nel '57 - non solo abbiamo un mercato comune per beni, servizi e capitali ma dal 1° gennaio 1999 undici paesi europei hanno adottato un'unità valutaria comune: l'Euro.

L'unificazione monetaria rappresenta un cambiamento epocale nel contesto economico politico in cui opera il professionista.

Il suo ruolo nel guidare e nell'assistere tutti i cittadini e in particolare i soggetti economici nel processo di transizione alla moneta unica, sia dal punto di vista della consulenza gestionale, sia da quello dell'assistenza tecnica, giuridica e contabile, ha assunto una valenza centrale ed imprescindibile.

È fondamentale pertanto che il professionista abbia una visione strategica e di lungo periodo dei vari problemi, formata alla luce degli studi, delle riflessioni e delle esperienze domestiche e straniere sul tema.

In quest'ottica prosegue il percorso di ricerca, studio e approfondimento del fenomeno euro, intrapreso dal Consiglio Nazionale più di quattro anni fa con i primi lavori della Commissione Scientifica del Congresso di Torino.

La pubblicazione dei "quaderni euro" costituisce un momento fondamentale di tale percorso. Pensati con l'intenzione di fornire ai colleghi un ausilio per il passaggio alla nuova moneta, i lavori del Gruppo di studio euro hanno ottenuto notevoli riconoscimenti sia all'interno della categoria che nel mondo accademico ed istituzionale.

Più volte, infatti, i componenti del Gruppo di studio sono stati chiamati a svolgere, anche all'interno della pubblica amministrazione, corsi di formazione per il passaggio all'euro e gli stessi quaderni sono stati adottati quali testi di riferimento sia da istituzioni accademiche che da scuole di formazione per dirigenti d'impresa.

Sento pertanto di dover rivolgere, anche a nome dell'intera categoria, un sincero ringraziamento ai componenti del Gruppo di studio per il contributo apportato nell'attuazione del "Progetto Euro".

Paolo Moretti

Introduzione

Il cammino verso la definitiva adozione dell'euro è quasi completato e, con l'approssimarsi della fine del periodo transitorio, le imprese e la Pubblica amministrazione si trovano nella condizione di non poter più rinviare i cambiamenti necessari per il passaggio all'euro. Il momento degli approfondimenti teorici e nelle analisi prodromiche deve, in ogni realtà, lasciare il passo alla tecnica e all'agire concreto.

Le prime esperienze di transizione all'euro di realtà aziendali complesse hanno visto la luce e, così, si è avuto qualche assaggio delle enormi difficoltà pratiche che il "banale" cambiamento dell'unità di conto è in grado di generare.

Il presente lavoro costituisce, appunto, un tentativo di razionalizzare e raccogliere riflessioni e approfondimenti di carattere operativo, senza perdere di vista l'approccio scientifico, a beneficio di coloro che sono impegnati nel difficile compito di risolvere nella pratica i problemi posti dall'introduzione della nuova moneta.

Questo Quaderno rappresenta la continuazione ideale del Quaderno Euro n. 2, a oltre un anno di distanza dalla sua pubblicazione, riprendendo molti dei temi in esso trattati per approfondirne i principali aspetti tecnici attuativi e, allo stesso tempo, cogliere l'occasione per esaminare le novità normative e interpretative intervenute successivamente.

Rassegna delle novità normative

Il 15 giugno 1999 è stato emanato il d.lgs. 206/99 che ha modificato e integrato il d.lgs. 213/98, contenente le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento italiano.

Prima di entrare nell'analisi dei singoli problemi posti dall'euro al mondo delle imprese, è opportuno soffermarsi sulle novità legislative che hanno apportato mutamenti al quadro giuridico di riferimento.

Importi in lire contenuti in norme vigenti

Il d.lgs. 206/99 (art. 1, comma 1) ha innanzitutto esteso a tutte le norme vigenti, che contengono riferimenti alla lira, le procedure di conversione originariamente riferite dall'articolo 4 del d.lgs. 213/98 alle sole norme che stabilivano tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti.

Per effetto di tale innovazione, ogniqualvolta occorra convertire in euro un importo di valore modesto contenuto in norme vigenti - che, ovviamente, non costituisca autonomo importo da

contabilizzare o pagare (per il quale valgono le regole di arrotondamento al centesimo del Reg. (CE) 1103/97) - si dovrà impiegare un numero di decimali di euro tanto maggiore quanto più piccolo è l'importo da convertire, a prescindere dal fatto che esso sia una tariffa, un prezzo amministrato o comunque imposto^(*).

Inoltre, il legislatore (art. 1, co.2, del d.lgs. 206/99) è intervenuto, sempre in tema di importi contenuti in norme vigenti, integrando il disposto dell'articolo 4 del d.lgs. 213/98 con due nuove disposizioni volte, rispettivamente, a esprimere in euro i limiti massimi delle quote e delle azioni che ciascun socio persona fisica può detenere nelle società cooperative e ad adeguare la formulazione dell'articolo 2485 del Codice Civile, che regola il diritto di voto nelle società a responsabilità limitata, con ciò colmando alcune dimenticanze del legislatore già segnalate nel Quaderno Euro n. 2.

In particolare, la quota massima che il socio persona fisica può detenere nelle cooperative è stabilito in 50.000 euro, mentre per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per quelle di produzione e lavoro il limite è stato fissato in 70.000 euro.

In merito alle società a responsabilità limitata, la nuova formulazione dell'art. 2485 del Codice Civile, prevede che "ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro (in precedenza mille lire, n.d.r.) il socio ha diritto a un voto per ogni euro".

Come noto, tali norme, come tutte quelle inerenti al capitale sociale dettate dal d.lgs. 213/98, si applicano fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro e, comunque, dal 1° gennaio 2002.

In tema di quotazione delle valute estere, l'articolo 1 del d.lgs. 206/99 ha modificato la precedente disciplina (art. 4, c. 5 d.lgs. 213/98), stabilendo che le quotazioni di riferimento delle valute estere siano effettuate contro euro e non contro lire, rinviando, per la relativa disciplina, alle procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).

Conversione del capitale sociale

L'articolo 2 del d.lgs. 206/99 ha introdotto importanti modifiche alle norme contenute nell'articolo 17 del d.lgs. 213/98 relative alla conversione del capitale sociale.

Le nuove disposizioni colmano alcune dimenticanze del legislatore, già segnalate nel Quaderno Euro n. 2, e contribuiscono a rendere più agevole la conversione del capitale sociale nelle società per azioni.

Si chiarisce che le società con azioni di valore unitario superiore alle duecento lire possono utilizzare per la conversione del capitale sociale sia la procedura cosiddetta semplificata, che richiede, ricorrendone i presupposti, una semplice delibera degli amministratori, sia la procedura ordinaria della delibera assembleare. Peraltro, come già rilevato nel Quaderno

Euro n. 2, il nuovo dettato dell'articolo 17, comma 1, d.lgs. 213/98 non introduce novità sostanziali, limitandosi a rendere esplicita una facoltà che già era desumibile sotto la vecchia formulazione.

È evidente, infatti, che offrendo la procedura "ordinaria" maggiori garanzie nei confronti dei soci, essa fosse da ritenere ammissibile anche in precedenza.

All'evidente scopo di non gravare eccessivamente i Tribunali durante il periodo transitorio, il comma 2 dell'articolo 2 del decreto, prevede la semplificazione dell'*iter* procedurale delle conversioni del capitale sociale deliberate dagli amministratori, specificando che, se le delibere del Consiglio di Amministrazione risultano ricevute dal notaio, non sono soggette ad omologa del tribunale.

Un'altra modifica ha riguardato l'ipotesi di conversione del capitale sociale di società con azioni che attribuiscono privilegi commisurati al loro valore nominale. Come noto, nel caso in cui le azioni della società siano di valore inferiore alle duecento lire o nell'ipotesi in cui a dette azioni siano commisurati dei privilegi, la competenza per la delibera di conversione del capitale spetta sempre all'assemblea straordinaria secondo le regole del codice civile (art. 17, comma 6, d.lgs. 213/98).

La norma introdotta dal d.lgs. 206/99 (art. 2, comma 3) ha lo scopo di superare possibili difficoltà che possono verificarsi per quelle società che abbiano emesso azioni privilegiate: infatti, in questo caso, la conversione del capitale sociale dovrebbe essere deliberata anche dall'assemblea speciale dei soci possessori di tali azioni. Ma per effetto del dettato dell'articolo 2376 del Codice Civile, che richiama per tali assemblee le disposizioni relative all'assemblea straordinaria, qualora l'assemblea speciale andasse deserta, o non si raggiungessero i relativi *quorum* deliberativi, l'intera operazione di conversione del capitale sociale verrebbe ad essere vanificata. Conseguentemente, il legislatore è intervenuto riducendo i *quorum* costitutivi e deliberativi e ha disposto che: "Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti".

Infine, in ossequio al principio di neutralità del passaggio alla moneta unica di cui alla legge n. 433/97, viene disposta l'esenzione delle operazioni di conversione del capitale sociale dalle imposte di registro e bollo, risolvendo in tal modo il problema, già rilevato nel precedente Quaderno Euro n. 2, della assoggettabilità delle suddette delibere a tali imposte in assenza di una specifica norma di esenzione.

Monetazione metallica

Infine, le disposizioni dell'articolo 3 del d.lgs. 206/99 inseriscono, all'interno del d.lgs. 213/98, il titolo VIII, recante disposizioni in materia di monetazione metallica. Viene

ufficialmente introdotto il divieto di produzione di medaglie o gettoni metallici o altri oggetti simili alle monete che riportino la scritta “Euro”, “Euro cent” o simili o che riproducano, anche parzialmente, l’immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro, con conseguente previsione delle relative sanzioni amministrative e procedure di accertamento delle violazioni.

Tale disposizione è stata ritenuta necessaria per proteggere, durante il “periodo transitorio”, la nuova moneta da emissioni private che potrebbero creare evidenti equivoci nel pubblico.

PARTE I

L'euro e la gestione del sistema amministrativo contabile

1. Introduzione

Come noto, il cosiddetto “periodo transitorio” (1 gennaio 1999-31 dicembre 2001), si caratterizza per l'ampia libertà lasciata agli operatori economici nelle scelte connesse con l'adozione della nuova moneta. Infatti, scopo del legislatore nel “periodo transitorio” è di consentire alle imprese e a tutti i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili di affrontare i problemi e le novità connesse all'introduzione dell'euro gradualmente e con tempi consoni alle esigenze di ciascuno.

Come si ricorderà, l'arco temporale 1/1/1999 - 31/12/2001, che individua il periodo transitorio, è caratterizzato dal principio “nessun obbligo, nessun divieto”.

Durante tale periodo, le monete nazionali dei singoli Paesi partecipanti continuano ad esistere come unità divisionali dell'euro, con una perfetta fungibilità tra ciascuna moneta dei Paesi partecipanti e tra queste e l'euro, considerato che i tassi di cambio reciproci sono fissi, irrevocabili e legati al cambio fisso di ciascuna moneta contro l'euro.

L'introduzione dell'euro pone le imprese dinanzi a una serie di scelte di notevole rilievo riguardanti l'area amministrativa, contabile e di bilancio.

In estrema sintesi, riprendendo quanto enunciato nel Quaderno Euro n. 2, il quadro delle principali questioni di ordine amministrativo-contabile che ogni impresa deve affrontare nel passaggio all'euro può essere dato dal seguente schema:

- la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi (con particolare riferimento agli effetti sull'impresa delle diverse opzioni possibili riguardanti la fatturazione attiva e passiva e il regolamento monetario dei costi e dei ricavi);
- la conversione in euro del capitale sociale;
- l'adozione dell'euro quale moneta di conto per la tenuta delle scritture contabili;
- il trattamento contabile delle differenze di arrotondamento derivanti dalla conversione dei saldi da lire ad euro in occasione del mutamento della moneta di conto;
- la modifica del sistema informativo aziendale in relazione alle scelte sulla moneta di conto;

- la moneta con cui sono redatti e pubblicati i bilanci d'esercizio e consolidati e, in genere, i documenti contabili a rilevanza esterna;
- la rilevazione e il riconoscimento in bilancio degli utili e delle perdite su cambi derivanti dalla fissazione dei tassi di cambio irrevocabili tra le monete nazionali dei Paesi partecipanti all'UEM, l'euro e l'ECU;
- il trattamento contabile dei costi connessi all'introduzione dell'euro;
- gli effetti sui bilanci consolidati derivanti dalla fissazione dei tassi di cambio irrevocabili tra le monete nazionali dei Paesi partecipanti, l'euro e l'ECU.

Le scelte e le soluzioni dovranno essere adottate non oltre la fine del c.d. "periodo transitorio", e, con riferimento alle ultime tre questioni, addirittura prima dell'inizio di esso. Si tratta, quindi, di problemi attuali, che non consentono rinvii.

Questo capitolo si propone di analizzare, anche attraverso l'uso di casi di studio ed esempi, i problemi operativi che le imprese devono affrontare nel "periodo transitorio" con riferimento alle prime quattro questioni sopra elencate, fermi restando gli approfondimenti e le analisi condotte nel Quaderno Euro n. 2 in merito a tutti gli altri problemi elencati.

2. La fatturazione attiva e passiva. La registrazione e il regolamento monetario dei costi e dei ricavi

2.1 Premessa

Nel rispetto del principio “nessun obbligo, nessun divieto”, durante il “periodo transitorio” le imprese saranno libere di emettere i documenti rivolti all'esterno sia in lire che in euro¹. In proposito uno degli aspetti più importanti è quello della fatturazione attiva e passiva.

L'emissione della fattura in euro è una scelta propria di chi la emette: il fornitore non è infatti legittimato a pretendere fatturazioni in euro, piuttosto che in lire. Nulla vieta, quindi, che il soggetto emittente adotti la fatturazione in euro pur mantenendo nel “periodo transitorio” la lira quale moneta per la tenuta della contabilità o per l'espressione del capitale sociale.

Tuttavia, scendendo dal piano giuridico a quello operativo, ci possono essere situazioni in cui la forza contrattuale dell'acquirente di beni o del committente di servizi sia tale da imporre all'impresa la fatturazione in euro.

Si osserva che la moneta in cui è espressa la fattura - euro o lire-equivalenti-euro - dovrebbe seguire, per opportunità ed uniformità organizzativa ed informativa, le scelte in merito alla moneta di conto di tenuta delle scritture contabili e, quindi, di redazione dei bilanci.

Non è esclusa, peraltro, la facoltà di fatturare in euro pur essendo la moneta di conto la lira e viceversa; infatti la fattura non rientra nella nozione di documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna (cfr. art. 16, d.lgs. 213/98; Circ. Min. Fin. del 23 dicembre 1998, n. 291/E) per i quali l'adozione dell'euro come moneta di conto è presupposto perché essi possano essere redatti in euro².

Pertanto, la moneta in cui la fattura è espressa è comunque svincolata dalle scelte sulla moneta di conto³.

Non è neanche precluso che gli importi si possano esprimere in fattura sia in lire che in euro, o che la fattura sia redatta in lire e solo il totale riespresso in euro o viceversa (Cfr. Circ. Min. Fin. 23 dicembre 1998, n. 291/E)⁴. È ovvio che, qualsiasi sia la moneta di fatturazione, le registrazioni in contabilità generale devono avvenire nella moneta di conto prescelta.

La coesistenza nel “periodo transitorio” di imprese che fatturano in euro con altre che continuano ad usare la lira comporterà per tutti gli operatori la necessità, fin da subito, di conoscere le regole relative alla corretta contabilizzazione delle fatture espresse nella nuova moneta. Infatti, anche le imprese che continuano ad utilizzare la lira come moneta di conto possono trovarsi di fronte a fornitori che già fatturano in euro.

Infine, a prescindere dal tipo di fatturazione adottato e dalla moneta di conto nella quale verrà tenuta la contabilità nel “periodo transitorio”, i pagamenti delle fatture possono liberamente

essere effettuati sia in lire che in euro. Nel “periodo transitorio” pertanto ogni impresa dovrà confrontarsi con un rilevante numero di situazioni, ciascuno caratterizzato da peculiari problematiche, di cui nel prosieguo si forniscono alcuni esempi.

2.1.1 Il problema dei “micro-prezzi” nella fatturazione

Per quanto riguarda le fatture da esprimere in euro si pone il problema di disporre di listini elaborati direttamente in tale nuova moneta. La soluzione più semplice consiste ovviamente nel convertire i listini esistenti in euro ed effettuare l’arrotondamento al secondo decimale degli importi così ottenuti.

Tuttavia, particolare attenzione va posta al problema dei c.d. “micro-prezzi”, ovvero di tutti quei prezzi unitari di importo modesto, e in particolare di importi inferiori alle 20 lire (un centesimo di euro equivale a circa 20 lire).

Infatti, se per la conversione di tali importi si seguissero pedissequamente le regole ordinarie, che impongono l’arrotondamento al secondo decimale degli importi convertiti, questi prezzi potrebbero subire significativi incrementi in termini percentuali e assoluti.

Se per esempio si vendono minuterie, situazioni del genere possono essere frequenti. Infatti, supponendo di dover convertire in euro un prezzo unitario di 10 lire, riferito ad un’unità fisica, l’importo ottenuto di 0,005165 euro, arrotondato al secondo decimale, sarebbe pari a un centesimo, ovvero a circa 19 lire, con un incremento percentuale del 90% rispetto al prezzo iniziale di lire 10.

La soluzione di tale problema, come meglio dettagliato nel paragrafo della Parte II intitolato “La conversione dei micro-prezzi” può essere raggiunta con:

- il mantenimento dell’importo convertito con un numero appropriato di decimali;
- il cambiamento dell’unità di misura utilizzata, adottando appropriate unità di misura di peso o volume; a titolo di esempio, invece di esprimere il prezzo per singolo pezzo, si potrebbe determinare il prezzo di un chilo o di un metro cubo di beni, evitando di ripartire i centesimi di euro su quantità elevate.

La prima soluzione poggia sulla considerazione che il prezzo unitario generalmente non costituisce autonomo importo da contabilizzare o pagare e che, pertanto, per la conversione in euro non si è obbligati all’arrotondamento al 2° decimale, ma vi è libertà di adottare un numero di decimali superiore. Tuttavia, il mantenimento in listino di prezzi in euro caratterizzati da un numero considerevole di decimali potrebbe comportare un appesantimento dei calcoli necessari per la determinazione degli importi da indicare in fattura, soprattutto quando con lo stesso documento vengono fatturati molti beni diversi, oltre a costituire un serio ostacolo alla chiarezza dell’informazione commerciale verso i clienti.

Occorre rilevare, come meglio esposto in seguito, che nel caso di prezzi unitari contenuti in strumenti giuridici o in norme vigenti è obbligatorio adottare un numero minimo di decimali

previsto per legge, sempreché non si tratti di importi autonomi da contabilizzare o pagare (art. 4, d.lgs. 213/98).

Possono verificarsi, inoltre, situazioni in cui si debba fatturare un importo corrispondente ad una sola unità di prodotto: in questo caso il “micro-prezzo” verrebbe ad assumere la qualifica di autonomo importo da contabilizzare o pagare e conseguentemente si dovrebbero adottare le regole ordinarie di arrotondamento.

Comunque, stante l’esiguità degli importi fatturati, gli incrementi subiti dagli stessi assumerebbero un ridotto rilievo in termini assoluti nel contesto generale della fatturazione.

La seconda soluzione, consistente nella rideterminazione delle unità di misura, richiede, invece, un totale ripensamento dei listini. Considerato che nel medio periodo questa è la soluzione alla quale si dovrebbe comunque tendere, sarebbe opportuno procedere fin da subito alla redazione dei nuovi listini per la fatturazione in euro.

2.1.2 Rapporti tra la moneta di fatturazione e i sistemi di gestione e valutazione delle rimanenze di magazzino nel “periodo transitorio”

Come già evidenziato in precedenza, nel “periodo transitorio” circoleranno fatture espresse sia in lire che in euro, conseguentemente le imprese si potranno trovare nella necessità di convertire le fatture di acquisto, pervenute in valuta diversa da quella utilizzata come moneta di conto, allo scopo di gestire la contabilità di magazzino.

Si ripropone, anche in questo caso, il problema della gestione dei “micro-prezzi”. Infatti, se i costi unitari dei singoli acquisti di periodo sono molto contenuti, la conversione degli stessi può determinare sensibili differenze.

Come mostrato nel precedente paragrafo, se i costi unitari sono inferiori alle 20 lire la conversione in euro degli stessi può comportare addirittura il loro raddoppio.

Le soluzioni al problema consistono nell’impiegare gli importi corrispondenti ai “micro-prezzi” mantenendo un opportuno numero di decimali, o cambiare l’unità di misura utilizzata per definire i costi unitari.

Si ipotizzi di acquistare 100 chili di un determinato bene al prezzo di 1,85 euro al chilo e che ciascun chilo contenga 1.000 pezzi.

Qualora si scegliesse di determinare il costo unitario in lire seguendo le regole ordinarie, i calcoli da effettuare sarebbero quelli esposti nella seguente tabella:

Descrizione	Dati	Formule
Quantità acquistata Kg	100	a
Prezzo al Kg in euro	1,85	b
Numero di pezzi per Kg	1.000	c
Costo sostenuto in euro	185,00	$d = a \times b$
Importo dell'acquisto convertito in lire da contabilizzare	358.210	$e = d \times 1936,27$
Quantità acquist. espressa in unità fisiche	100.000	$f = a \times c$
Costo in lire per unità fisica	3,58	$e : f$
Prezzo in euro per unità fisica	0,00185	$g = b : c$
Convers. del prezzo per unità fisica in lire	3,58	$g \times 1936,27$
Arrotond.to del prezzo unit. alla lira	4,00	h
Costo totale in lire	400.000	$i = h \times f$
Differenza in lire	41.790	$j = i - e$
Incidenza %	11,67%	j / e

In tale situazione il valore di tale acquisto, ottenuto ai fini della contabilità di magazzino determinando il costo unitario per pezzo di lire 4 secondo le regole ordinarie, differirebbe da quello originariamente contabilizzato per un importo pari a 41.790 lire corrispondenti all'11,67% dello stesso.

Da notare che, se si scegliesse, come auspicabile in questi casi, di mantenere nei calcoli almeno due decimali, tale differenza tenderebbe ad annullarsi o comunque a ridursi sensibilmente. In alternativa, si potrebbe decidere di adottare il chilogrammo quale nuova unità di misura nella contabilità di magazzino, con l'evidente conseguenza di risolvere alla radice gli inconvenienti sopra esposti.

Risulta chiaro come la contabilità di magazzino deve essere in grado, se tenuta oltre che a quantità anche a valori, di gestire costi di carico in lire, idonei a consentire la successiva valutazione del magazzino.

La scelta, nel caso dei micro-prezzi, tra mantenere un numero adeguato di decimali e cambiare unità di misura, dovrà essere assunta in relazione ai vincoli organizzativi, alle capacità dei sistemi informativi e, in generale, sulla base di una valutazione costi-benefici studiata nella singola azienda.

2.2 Tipologie di fatture adottabili nel "periodo transitorio" ed effetti sul sistema contabile

Come confermato dal Ministero delle Finanze (Circ. n. 291/E citata), a partire dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2001, le imprese, coerentemente con il principio "nessun obbligo nessun divieto", possono emettere liberamente fatture in lire ed in euro, emettere talune

fatture in lire e altre in euro (prescindendo dalla moneta utilizzata per la contabilizzazione delle operazioni), emettere fatture con gli importi indicati sia in lire che in euro.

Tali possibilità operative discendono, come già anticipato, dal fatto che la fattura non rientra tra i documenti contabili obbligatori “a rilevanza esterna” di cui all’art.1, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, nei confronti dei quali sorge, invece, l’obbligo della conformità valutaria⁵.

Inoltre, poiché né la lira, né l’euro, né le altre monete dei Paesi aderenti all’UEM, possono essere considerate valute estere, essendo le monete aderenti all’UEM semplici unità divisionali dell’euro, non è teoricamente necessario tenere memoria in contabilità della moneta (lira, marco, euro ecc.) in cui è stata emessa la fattura⁶.

Operativamente però ciò non è sempre consigliabile: non tenere memoria della valuta originaria di fatturazione del fornitore è indubbiamente meno oneroso, ma potrebbe comportare alcuni svantaggi. In tal caso non sarà possibile suddividere i debiti verso i fornitori tra quelli derivanti da fatture in euro da quelli derivanti da fatture in lire o da quelli generati da fatture in monete nazionali di Paesi “in” o “out”.

È ovvio che la memorizzazione della valuta originaria risulta comunque indispensabile per i pagamenti e gli incassi di crediti e debiti denominati in monete di Paesi “out” da effettuarsi in valuta straniera.

Allo stesso tempo potrebbe essere opportuno per i pagamenti inerenti i debiti denominati nelle monete nazionali di Paesi “in”, qualora il creditore richieda pagamenti espressi nella propria moneta nazionale (es. marchi tedeschi) e il debitore intenda soddisfare la richiesta, pur non essendovi obbligato da nessuna norma giuridica.

A prescindere dalla moneta utilizzata per la contabilizzazione delle operazioni, è però essenziale che tutti gli “elementi” della fattura - imponibile, imposta e totale - siano espressi nella stessa valuta. È comunque ammesso, per agevolare gli operatori, che i dati espressi nella fattura siano indicati sia in lire che in euro.

Da quanto sopra, discende che i principali tipi di fattura adottabili nel “periodo transitorio” possono essere i seguenti:

- 1.** con importi espressi solo in lire;
- 2.** con importi espressi in lire ma con totale espresso anche in euro;
- 3.** con importi espressi in lire ed importi da contabilizzare/ pagare espressi anche in euro;
- 4.** con importi espressi solo in euro;
- 5.** con importi espressi in euro ma con il totale espresso anche in lire;
- 6.** con importi espressi in euro e importi da contabilizzare/pagare espressi anche in lire.

2.3 Trattamento degli importi contenuti nelle fatture

La Circolare del Ministero delle Finanze n. 291/E/1998 sopra citata, nell'illustrare le modalità di conversione degli importi indicati nelle fatture, distingue tra:

- importi considerati elementi fiscalmente rilevanti;
- importi intermedi contenuti in strumenti giuridici o in norme vigenti;
- altri importi intermedi.

Le procedure di conversione di seguito analizzate sono rilevanti ai fini della successiva contabilizzazione, qualora la moneta di conto sia diversa da quella di fatturazione, o ai fini della stessa emissione di fatture con importi indicati sia in lire che in euro.

– *Importi considerati elementi fiscalmente rilevanti*

Per quanto riguarda questi importi, i principali sono individuabili in:

- imponibile;
- imposta (IVA);
- ritenute fiscali;
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (es. Cassa di previdenza professionisti 2%).

Preliminarmente si osserva che gli elementi fiscalmente rilevanti costituiscono, secondo le norme comunitarie, autonomi importi da contabilizzare o pagare che, come tali, sono soggetti alle regole di arrotondamento previste dal Regolamento del Consiglio (CE) 1103/97⁷.

Se le fatture sono emesse in lire, per la conversione in euro degli importi fiscalmente rilevanti valgono le seguenti regole:

- l'arrotondamento degli importi convertiti è effettuato fino al centesimo di euro, ossia fino a due cifre decimali;
- il totale da pagare indicato in fattura deve essere ottenuto sommando gli importi dei singoli elementi già convertiti e arrotondati in base al criterio sopra esposto.

Vale la pena sottolineare che il totale del documento in euro così ottenuto può essere diverso dal totale espresso in lire convertito in euro, ma la differenza non viene ritenuta rilevante⁸.

Esempio:

Elementi fiscalm. rilevanti	Importo originario in lire	Importo in euro con 4 decimali	Importo in euro arrotondato al 2° decimale
Imponibile	100.000	51,6457	51,65
IVA 20%	20.000	10,3291	10,33
Totale	120.000		61,98

Se si procedesse alla conversione autonoma del totale in lire, il risultato sarebbe pari a 61,9748 euro che, arrotondato al secondo decimale, darebbe come risultato 61,97 euro, con una differenza pari a 1 centesimo di euro rispetto al totale ottenuto come somma dei singoli elementi convertiti in euro.

Nel caso invece di emissione delle fatture in euro, la conversione in lire va effettuata adottando gli stessi criteri appena descritti, ovvero conversione degli elementi fiscalmente rilevanti e successiva sommatoria per pervenire al totale da pagare, ma:

- se dalla conversione risultano dei numeri decimali, gli importi devono essere arrotondati seguendo i criteri previsti dalle norme comunitarie, ovvero per eccesso o per difetto alla unità divisionale più vicina;
- se il risultato si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

Non si applica, pertanto, il criterio di cui all'art. 21 del d.p.r. 633/72 comma 2, n. 5), che invece dispone l'arrotondamento dell'ammontare dell'imposta alla lira delle frazioni inferiori.

L'applicazione di tale regola può comportare che gli importi espressi in centesimi di euro risultino superiori all'IVA calcolata con il metodo di arrotondamento matematico di cui al suddetto art. 21 d.p.r. 633/72.

Esempio:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importo originario euro	Importo in lire non arrotondato	Importo in lire arrotondato all'unità
Imponibile	51,89	100.473,1	100.473
IVA 20%	10,38	20.098,5	20.099
Totale	62,27		120.572

L'esempio mostra la procedura corretta per arrotondare gli importi risultanti dalla conversione. Si noti che l'importo in lire dell'IVA, per effetto della conversione, risulta pari a lire 20.098,5 e che pertanto, se si applicasse la procedura prevista dall'art. 21 del d.p.r. 633/72, occorrerebbe arrotondarlo per difetto a lire 20.098, mentre la regola in tal caso applicabile porta ad un valore di lire 20.099.

– *Calcoli intermedi*

Nel caso in cui si debbano convertire importi intermedi, ovvero tutti quegli importi diversi da quelli che vanno autonomamente contabilizzati o pagati (ad esempio i prezzi unitari esposti in fattura) non si applica, nella traduzione da lire a euro, la regola obbligatoria dell'arrotondamento alla seconda cifra decimale, potendosi utilizzare un numero di decimali a piacere, a meno che gli stessi siano contenuti in "strumenti giuridici" o norme vigenti.

Infatti, qualora gli importi siano contenuti in “strumenti giuridici”⁹ o in norme vigenti si devono seguire le regole di arrotondamento previste dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. 213/98, che nelle traduzioni da lire a euro prevedono¹⁰ almeno:

- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire (da 1 a 9 lire);
- quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire (da 10 a 99 lire);
- tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire (da 100 a 999 lire);
- due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire (da 1.000 a 9.999 lire).

Nel caso di importi contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, le parti hanno la facoltà di contrattare modalità di conversione differenti nel rispetto del principio della libera contrattazione.

Con riferimento agli importi intermedi contenuti in norme vigenti come descritto nel par. “Rassegna delle unità normative”, occorre notare che l’originaria formulazione del comma 1, dell’articolo 4, d.lgs. 213/98 era leggermente diversa da quella attuale (introdotta dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 206/99).

Infatti, la precedente versione disponeva che le regole sopraesposte si applicassero solo al caso di importi contenuti in norme vigenti che stabilivano tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti. In sostanza, la correzione ha semplicemente esteso le predette modalità di calcolo a tutti gli importi contenuti nelle norme vigenti, ancorché non contenenti tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti.

Le norme descritte, nel prevedere un numero minimo di decimali, hanno lo scopo di garantire che la conversione avvenga nel modo più neutro possibile. Infatti, nel caso in cui lo strumento giuridico contiene importi da convertire di valore minimo (per esempio i “micro-prezzi”) c’è il rischio che, qualora la conversione venga effettuata in base alle regole ordinarie (con arrotondamento a 2 decimali per gli importi convertiti in euro e alla lira per quelli convertiti in lire), si abbiano variazioni significative in termini percentuali, nei prezzi o nelle tariffe originari.

Resta inteso che i valori intermedi superiori a 9.999 lire, che non costituiscono autonomi importi da pagare o contabilizzare, possono essere arrotondati con un numero di decimali a piacere.

Con riferimento allo specifico tema della fatturazione, gli importi che generalmente costituiscono importi intermedi contenuti in strumenti giuridici sono quelli contenuti nei contratti, che possono in particolare assumere la veste di prezzi unitari in fattura.

Invece, esempi di prezzi unitari (importi intermedi) contenuti in norme vigenti possono essere i prezzi amministrati o imposti.

2.4 Emissione, registrazione, pagamento e incasso delle fatture nel periodo transitorio. Casi di studio

Di seguito si procede all'esposizione di una serie di casi di studio volti a individuare i principali problemi che possono presentarsi in concreto per l'emissione, registrazione, pagamento e incasso delle fatture nel periodo transitorio.

Nel "periodo transitorio" i soggetti economici si troveranno essenzialmente a dover affrontare due distinti gruppi di problemi:

- scelta del tipo di fattura da utilizzare con i clienti (si veda par. 2.2);
- adeguamento e ridefinizione delle procedure di fatturazione, registrazione e incasso/pagamento.

La scelta del tipo di fattura da adottare con i clienti può dipendere da vari fattori, quali il tipo di clientela con la quale l'azienda intrattiene rapporti, e il grado di propensione alla transizione all'euro e l'immagine che l'impresa vuole darsi all'esterno.

Gli elementi distintivi dei singoli casi che sono trattati nel prosieguo sono:

- la moneta adottata per la tenuta delle scritture contabili;
- il tipo di fatturazione scelto;
- la moneta utilizzata negli incassi e nei pagamenti delle fatture attive e passive.

Nei successivi paragrafi si esamineranno perciò alcuni casi pratici che possono presentarsi sia in riferimento a soggetti che abbiano mantenuto la lira quale moneta di conto, che a quelli che invece abbiano adottato la nuova moneta.

Allo scopo di semplificare l'esposizione, nel prosieguo si farà riferimento all'emissione di fatture nei confronti di clienti, in considerazione del fatto che l'operazione opposta, la ricezione di fatture provenienti da fornitori, determina gli stessi problemi in modo speculare.

2.4.1 Registrazione e incasso delle fatture emesse da un soggetto con la contabilità in lire

Ad eccezione di quei soggetti che, programmando con largo anticipo il passaggio alla nuova moneta, hanno adottato l'euro già dal 1° gennaio 1999, la maggior parte degli operatori si troverà, almeno per una parte del "periodo transitorio", a mantenere la propria contabilità in lire. Tuttavia, a prescindere dal momento prescelto per l'adozione dell'euro quale moneta di conto, tutti dovranno prima o poi confrontarsi con la nuova realtà, ad esempio se intrattengono rapporti con soggetti che già hanno adottato l'euro nella fatturazione o che lo impiegano per i propri incassi e pagamenti.

Poiché il "periodo transitorio" è caratterizzato dall'ampia libertà concessa agli operatori nella scelta del momento in cui adottare l'euro quale moneta di conto, e, come riportato in

precedenza, la fattura non costituisce un documento contabile a rilevanza esterna, le imprese e gli altri soggetti interessati potranno:

- adottare contemporaneamente modelli di fatture diversi tra loro;
- scegliere un tipo di fatturazione per un periodo dell'anno e uno diverso per la restante parte;
- usare inizialmente un tipo di fattura, poi un altro e successivamente tornare al vecchio modello utilizzato in precedenza.

2.4.1.1. Caso 1 - Emissione di fatture espresse solo in lire

Nel caso di emissione di fatture espresse solo in lire non si creano particolari problemi all'atto della loro emissione e registrazione, in quanto il soggetto permane nelle stesse condizioni contabili che aveva in precedenza. Valgono, pertanto, le regole ordinarie.

Alcune difficoltà possono invece insorgere al momento dell'incasso di tali fatture qualora questo avvenga in euro.

Infatti, nel caso in cui una fattura emessa in lire venga incassata in euro possono aversi delle differenze, connaturali al sistema degli arrotondamenti, tra l'importo della fattura contabilizzato e quello incassato.

Supponiamo che venga emessa la fattura utilizzata per i precedenti esempi:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi in lire
Imponibile	100.000
IVA 20%	20.000
Totale	120.000

Se il cliente decide di effettuare il pagamento in euro, tramite bonifico o assegno bancario, il totale da pagare sarà pari a 61,97 euro (lire 120.000/1936,27 arrotondato al 2° decimale).

Al momento dell'accredito sul conto corrente dell'emittente della fattura, la banca, qualora il conto corrente sia intrattenuto in lire, convertirà in lire l'importo e pertanto si incasseranno 119.991 lire.

Ne consegue che si incasseranno 9 lire in meno rispetto all'importo contabilizzato, per cui sarà necessario rilevare, contestualmente all'incasso, il relativo arrotondamento passivo anche al fine di chiudere le partite aperte relative al cliente.

Pertanto, una corretta gestione contabile dovrebbe comportare la possibilità di tenere conto della fattura alla quale detto incasso si riferisce.

Si noti che, qualora l'incasso avvenga mediante acconti successivi, ciascuno di essi potrà potenzialmente generare una differenza da arrotondamento compresa tra +/- 10 lire (vedasi anche il paragrafo intitolato "Effetti degli arrotondamenti sugli importi riconvertiti").

Ulteriori problemi sorgono nel caso in cui vengano contestualmente ricevuti incassi parziali su una fattura insieme all'importo complessivo di altre.

Si supponga che l'estratto conto del cliente Alfa S.r.l. presenti le seguenti partite aperte:

Descrizione	Importi in lire		
	Dare	Avere	Saldo
Fattura n. 1	120.000		120.000
Fattura n. 5	100.000		220.000
Fattura n. 9	70.000		290.000
Totale	290.000		290.000

Il cliente paga l'importo di 103,29 euro, accreditato in banca per un controvalore di lire 199.997, imputabile alle partite aperte in essere come segue:

Descrizione	Importi da	Pari ad euro	Importi	Arrotond.ti
	da incassare		in lire	
	in lire			
	a	b=a/1936,27	c	d=c-a
Incasso parziale				
su Ft n. 1	30.000	15,49	29.993	(7)
Saldo Ft. 5	100.000	51,65	100.008	8
Saldo Ft. 9	70.000	36,15	69.996	(4)
Totale	200.000	103,29	199.997	(3)

Qualora il sistema contabile adottato dall'impresa (come spesso accade) preveda, al fine di chiudere le partite aperte, la possibilità/necessità di imputare ciascun incasso alle fatture di pertinenza, sarà necessario ripartire l'arrotondamento complessivo di 3 lire sulle singole fatture, come esposto nell'ultima colonna a destra della tabella.

Si ritiene che gli arrotondamenti a conto economico dovrebbero confluire nelle voci di bilancio A5 - Altri ricavi e proventi - o B14 - Oneri diversi di gestione -, in quanto non si tratterebbe di componenti di natura finanziaria ma di veri e propri arrotondamenti attivi e passivi, tenuto conto anche del fatto che non derivano da variazioni di tassi di cambio né da oneri o proventi finanziari legati allo scorrere del tempo né infine sono assimilabili a veri e propri "sconti per pronto cassa". Tuttavia, la diversa interpretazione che attribuisse a tali arrotondamenti una natura finanziaria, potrebbe essere accettabile considerato che derivano da movimenti di incasso e pagamento. In ogni caso, l'una o l'altra soluzione non producono effetti significativi sul bilancio, tenuto conto dell'esiguità degli importi.

2.4.1.2 Caso 2 - Emissione di fatture con importi espressi in lire ma con il totale espresso anche in euro

Questa modalità di fatturazione può essere adatta a quelle imprese che vogliono abituare i propri clienti a ragionare nella nuova moneta o fornire l'immagine di un'impresa prossima al passaggio all'euro.

Esprimere il totale da pagare anche nella nuova moneta può avere lo scopo di agevolare quei clienti che intendono pagare in euro, evitando loro di dover effettuare la conversione del relativo importo.

Pur essendo un tipo di fattura che presenta poche differenze rispetto ad una completamente in lire, l'aggiunta di un nuovo campo destinato ad accogliere il totale in euro può richiedere alcune modifiche al *software* informativo aziendale, tali da presupporre un'adeguata strategia e il sostenimento di costi specifici.

La fattura si presenta con le seguenti caratteristiche:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi
Imponibile	100.000
IVA 20%	20.000
Totale fattura in lire	120.000
Totale fattura in euro	61,97

Per quanto attiene agli specifici problemi che l'adozione di tale tipo di fattura comporta rispetto al caso precedente, essi si sostanziano nella necessità di effettuare il calcolo del controvalore in euro da indicare in fattura. Infatti, le operazioni di registrazione rimangono invariate, atteso che per esse si continuerà a fare riferimento agli importi in lire.

Ovviamente, con riferimento all'incasso della fattura, si potranno verificare gli stessi problemi di natura contabile illustrati nel Caso 1.

Si tenga infatti a mente che le differenze da arrotondamento potranno sempre verificarsi in relazione alla moneta di conto e di pagamento utilizzata dal cliente, rispetto alla moneta di conto utilizzata dall'emittente della fattura.

2.4.1.3 Caso 3 - Emissione di fatture con importi espressi in lire con contestuale indicazione in euro degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente

La fattura con importi espressi in lire con contestuale indicazione in euro degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente, potrebbe essere adottata nel caso in cui una parte della clientela desideri la fattura in euro e si voglia evitare di utilizzare due distinti tipi di fatturazione, uno per la clientela ordinaria e l'altro per quella che desidera la fattura in euro.

Ciò potrebbe, inoltre, costituire il passo successivo all'adozione del tipo di fattura descritta nel Caso 2, nel processo di graduale adozione dell'euro quale moneta di conto.

Rispetto al caso precedente si espongono in euro anche gli importi destinati ad essere autonomamente contabilizzati o pagati (elementi fiscalmente rilevanti), mentre rispetto al caso dell'emissione della fattura solo in euro, si ha il vantaggio che, per la registrazione nella contabilità dell'emittente, tenuta in lire, non occorre convertire gli importi espressi in euro.

In sostanza l'emittente, per la propria contabilizzazione, farà riferimento agli importi in lire, mentre il destinatario a quelli che preferisce.

Il documento si presenta più complesso, dovendo contenere i campi aggiuntivi destinati ad accogliere gli importi in euro e di conseguenza le modifiche da apportare al *software* di elaborazione delle fatture sono ovviamente maggiori e più onerose.

Le difficoltà, dal punto di vista operativo, possono generare due tipologie di problemi:

- quelli inerenti alla conversione degli importi da indicare in fattura;
- quelli in sede di incasso/pagamento.

Come già anticipato, in merito alla conversione in euro degli importi da contabilizzare o pagare autonomamente, la circolare ministeriale n. 291/E del 1998 più volte citata, prevede che: "La conversione in euro deve interessare gli elementi fiscalmente rilevanti (imponibile, imposta, ritenute, ecc.) contenuti nella fattura, negli ammontari in essa indicati, arrotondandoli secondo il criterio sopra enunciato e sommando gli importi già convertiti in euro al fine di ottenere il totale nella stessa valuta.

Quest'ultimo può anche discostarsi dal totale espresso in lire, ma è da ritenere che la differenza potrà essere scarsamente rilevante".

Si ipotizzi una fattura per una fornitura di n. 30 unità al prezzo unitario di lire 3.350.

Gli importi in fattura si presenteranno come segue:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi in Lire	Equivalenti a Euro
Lire 3.350 x 30 = 100.500		
Imponibile	100.500	51,90
IVA 20%	20.100	10,38
Totale	120.600	62,28

La conversione dovrà perciò interessare solo l'imponibile e l'importo dell'IVA, mentre il totale in euro verrà ottenuto sommando gli importi convertiti.

Come può notare, il totale in euro è equivalente a 120.591 lire, con una differenza trascurabile di 9 lire rispetto all'importo da incassare, che rappresenterà un arrotondamento passivo qualora si riceva un pagamento di 62,28 euro.

L'esempio mostra come, ancora una volta, tra i maggiori problemi connessi alla adozione di tali tipi di fatture ci sia quello della rilevazione delle differenze tra importi contabilizzati ed incassati dovute al manifestarsi delle differenze di arrotondamento.

Infatti, con riferimento all'incasso della fattura si potranno verificare gli stessi problemi di natura contabile illustrati nel Caso 1. Le differenze da arrotondamento potranno sempre verificarsi in relazione alla moneta di conto e di pagamento utilizzata dal cliente.

Riassumendo, l'adozione di questo tipo di fattura produce i seguenti effetti:

- favorisce il cliente nella registrazione degli importi fiscalmente rilevanti direttamente in euro;
- richiede modifiche più estese ai programmi di elaborazione delle fatture rispetto al caso precedente;
- comporta, in sede di incasso, gli stessi problemi evidenziati in entrambi i casi precedenti.

2.4.1.4 Caso 4 - Emissione di fatture con importi espressi in euro

L'adozione di un modello di fattura con tutti gli importi espressi in euro da parte di un soggetto che mantiene nel "periodo transitorio" la contabilità in lire, potrebbe essere determinata dal fatto che la clientela aziendale, disponendo di particolare potere contrattuale, pretenda una fatturazione completamente in euro.

Si tratta evidentemente di situazioni particolari che ricorreranno in un numero limitato di fattispecie o, più probabilmente, di un tipo di documento che verrà adottato solo per la fatturazione nei confronti di parte della clientela, mantenendo il normale modello in lire per la fatturazione generale.

Si rammenta che, per ragioni di uniformità e fruibilità delle informazioni in azienda, in assenza di condizioni e vincoli particolari, la fatturazione esclusivamente in euro è consigliabile quando tale moneta è utilizzata per la tenuta delle scritture contabili.

Le difficoltà dal punto di vista operativo possono essere:

- la necessità di dover convertire listini espressi in lire per emettere la fattura in euro;
- la contabilizzazione delle fatture, perché occorre previamente riconvertire in lire gli importi espressi in euro in fattura;
- l'aggiornamento dei programmi informatici utilizzati per la fatturazione.

Se la fattura viene emessa in euro potrebbe essere opportuno disporre anche di un listino prezzi espresso in tale moneta cui fare riferimento per la determinazione dell'importo da fatturare. Infatti, come già accennato, l'adozione di tale tipo di fattura sarà in preferenza effettuata per venire incontro alle esigenze di quella parte di clientela che quasi certamente ha

adottato l'euro quale moneta di conto, e che tenderà a negoziare i propri acquisti direttamente nella nuova moneta.

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, si ipotizza una fattura per una fornitura di n. 30 unità al prezzo unitario di euro 1,73 (sia esso derivato da un listino in euro o in lire).

Gli importi esposti in fattura si presenteranno come segue:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi in Euro
Imponibile	51,90
IVA 20%	10,38
Totale	62,28

All'atto della contabilizzazione l'emittente dovrà convertire questi importi in lire e pertanto si avrà:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi indicati in fattura in Euro	Importi da contabilizzare in Lire
Imponibile	51,90	100.492
IVA 20%	10,38	20.098
Totale	62,28	120.590

Si noti che se il cliente paga in euro, versa l'importo di 62,28, che verrà accreditato in banca e contabilizzato per un controvalore di lire 120.591. Invece, nel caso in cui l'incasso avvenga in lire, il cliente potrà corrispondere il controvalore di 62,28 euro, quindi 120.591 lire, oppure ancora potrà pagare lire 120.590 come risultato di una contabilità tenuta in lire che abbia accolto i valori derivanti dalla conversione in lire degli elementi della fattura fiscalmente rilevanti espressi in euro.

Poiché la somma degli elementi fiscalmente rilevanti è pari a lire 120.590, si potrà determinare un arrotondamento attivo di una lira rispetto al totale contabilizzato.

2.4.1.5 Caso 5 - Emissione di fatture con importi espressi in euro ma con il totale espresso anche in lire

Nel caso di un'impresa con contabilità in lire, l'emissione di fatture con importi espressi in euro ma con il totale espresso anche in lire tende ad essere un caso difficilmente riscontrabile nella pratica, al pari del caso precedente e per gli stessi motivi.

Da un punto di vista operativo l'unica differenza rispetto al caso precedente consiste nell'ulteriore onere di calcolare il controvalore in lire di detto totale e nella necessità di prevedere, all'interno dei nuovi programmi di fatturazione, l'apposito campo.

La fattura presenterà i seguenti importi:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi
Imponibile	euro 51,90
Iva	euro 10,38
Totale in euro	62,28
Totale in lire	120.591

Per quanto attiene ai problemi riscontrabili in sede di registrazione e di incasso essi sono identici a quelli illustrati nel caso precedente, cui si rinvia per i dettagli.

2.4.1.6 Caso 6 - Emissione di fatture con importi espressi in euro con contestuale indicazione in lire degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente

L'emissione di fatture con importi espressi in euro con contestuale indicazione in lire degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente, quando la moneta di conto è ancora la lira, presuppone, normalmente, un certo grado di avvicinamento dell'impresa al passaggio definitivo all'euro.

Infatti, si può supporre che l'emissione di un tale tipo di fattura debba conseguire a listini espressi in euro.

Questo tipo di fattura presenta tutti gli importi fiscalmente rilevanti in euro ma, al fine di agevolare le operazioni di registrazione della stessa, per coloro che, come l'azienda emittente, mantengono una contabilità in lire, viene corredata dei controvalori in lire di tutti gli importi da contabilizzare o pagare.

Di conseguenza per la contabilizzazione il cliente che ha già adottato l'euro come moneta di conto farà riferimento agli importi espressi in tale moneta, mentre l'impresa emittente e quei clienti che ancora mantengono una contabilità in lire, faranno riferimento ai controvalori in lire.

Questa soluzione, inoltre, non comporta la necessità di adottare tipi di fatture distinti, uno per i clienti transitati all'euro e l'altro per il resto della clientela.

La fattura conterrà i seguenti importi:

Elementi fiscalm. rilevanti	Importi in Euro	Equivalenti a Lire
Imponibile	51,90	100,492
Iva 20%	10,38	20.098
Totale	62,28	120.590

2.4.2 Registrazione e incasso delle fatture emesse da un soggetto con la contabilità in euro

Anche chi dispone di una contabilità in euro può decidere di emettere vari tipi di fatture, ma nel “periodo transitorio” dovrà tenere presente la possibilità di contabilizzare documenti o ricevere incassi che possono non essere espressi in tale valuta.

2.4.2.1 Caso 7 - Emissione di fatture con importi espressi solo in euro

L'emissione di fatture con importi espressi solo in euro è la scelta coerente per chi abbia adottato la contabilità in euro.

La fattura è del tipo descritto nel Caso 4.

La registrazione di tali documenti non presenta problemi particolari atteso che avviene nella stessa moneta in cui viene tenuta la contabilità.

Poiché la moneta di conto è l'euro, nei casi di emissione di fatture in euro, è estremamente raro che in sede di incasso si possano verificare differenze dovute agli arrotondamenti.

Infatti, si può dimostrare matematicamente che si possono produrre arrotondamenti passivi o attivi in sede di incasso solo se il cliente, dopo aver contabilizzato in lire la fattura ricevuta in euro, ottenesse un totale da pagare in lire rispetto al totale fattura in euro direttamente convertito in lire che si discosti per +/- 9 lire.

L'ipotesi è solo scolastica, in quanto è generalmente molto difficile accumulare una tale differenza su una singola fattura.

2.4.2.2 Caso 8 - Emissione di fatture con importi espressi solo in euro ma con il totale espresso anche in lire

L'emissione di fatture con importi espressi solo in euro ma con il totale espresso anche in lire può essere impiegata in quei casi in cui si voglia ribadire che l'importo da pagare può comunque essere versato ancora in lire.

Rispetto al caso precedente, l'unica differenza è data dalla necessità di calcolare il controvalore in lire del totale della fattura.

Tecnicamente la fattura in sé è identica a quella descritta nel Caso 5.

Con riferimento agli incassi valgono le considerazioni esposte nel Caso 7.

2.4.2.3 Caso 9 - Emissione di fatture con importi espressi solo in euro con contestuale indicazione in lire degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente

L'emissione di fatture con importi espressi in euro con contestuale indicazione in lire degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente può essere considerata una soluzione adatta per quelle imprese che, disponendo di una contabilità in euro e di sistemi informativi adeguati, vogliono comunque agevolare la clientela che mantiene la contabilità in lire nelle operazioni di registrazione e pagamento delle fatture.

La fattura è analoga a quella descritta nel Caso 6.

Con riferimento agli incassi valgono le considerazioni esposte nel Caso 7.

2.4.2.4 Caso 10 - Emissione di fatture con importi espressi solo in lire

L'emissione di fatture con importi espressi solo in lire è sicuramente poco frequente e generalmente non funzionale a una contabilità tenuta in euro.

Si potrebbe ipotizzare una situazione nella quale, pur avendo adottato l'euro quale moneta di conto, non si disponga, temporaneamente, di un apposito programma di fatturazione nella nuova moneta e occorra utilizzare quello preesistente nelle more della installazione di un nuovo *software*.

All'atto della registrazione in contabilità gli importi in lire dovranno essere convertiti in euro per cui se, ad esempio, l'imponibile fosse di lire 100.000, con l'IVA al 20%, si avrebbe:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi in lire	Importi da contabilizzare in euro
Imponibile	100.000	51,65
IVA 20%	20.000	10,33
Totale	120.000	61,98

Qualora il debitore paghi il controvalore di lire 120.000, cioè 61,97 euro, dovrà essere rilevato un arrotondamento passivo pari ad 1 centesimo di euro.

Ma anche nel caso in cui il pagamento venisse effettuato in lire, detto importo dovrebbe essere convertito in euro all'atto della contabilizzazione e di conseguenza si rileverà nuovamente un incasso di 61,97 euro.

2.4.2.5 Caso 11 - Emissione di fatture con importi espressi in lire ma con il totale espresso anche in euro

Piuttosto rara nella pratica, quando la moneta di conto è l'euro, l'emissione di fatture con importi espressi in lire ma con il totale espresso anche in euro si presenta analogo rispetto al precedente e comporta, come unica differenza, la necessità di effettuare il calcolo e l'indicazione del controvalore in euro dell'importo da pagare.

Gli importi da indicare in fattura sarebbero, mantenendo l'esempio precedente, i seguenti:

Elementi fiscalmente rilevanti	Importi in lire
Imponibile	100.000
IVA 20%	20.000
Totale fattura in lire	120.000
Totale fattura in euro	61,97

Questa fattura comporta i medesimi problemi della precedente in sede di registrazione ed incasso.

Valgono gli stessi commenti anche con riferimento alla frequenza e all'opportunità di adottare tale soluzione.

2.4.2.6 Caso 12 - Emissione di fatture con importi espressi in lire con contestuale indicazione in euro degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente

L'emissione di fatture con importi espressi in lire con contestuale indicazione in euro degli importi da contabilizzare/pagare autonomamente, rappresenta una soluzione limite normalmente sconsigliabile e piuttosto rara nella prassi quando la moneta di conto è l'euro. Tuttavia, potrebbe rappresentare una tappa intermedia, volta ad abituare i clienti alla nuova moneta di fatturazione prima del passaggio definitivo alla fatturazione solo in euro.

La fattura verrà dunque formata direttamente in lire e successivamente si procederà a convertire in euro gli importi che dovranno essere autonomamente contabilizzati e pagati. Il documento si presenta analogo a quello descritto per il Caso 3. Valgono le stesse considerazioni in merito agli incassi formulate nel Caso 10.

2.5 Aspetti di natura tributaria

La Circolare Ministeriale n. 291/E ha stabilito che, nel "periodo transitorio", i contribuenti possono effettuare le annotazioni delle operazioni nelle scritture contabili obbligatorie sia in lire che in euro a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata).

È interessante notare che la scelta della valuta da adottare per le registrazioni non richiede particolari adempimenti (non occorre, cioè dare alcuna comunicazione agli uffici finanziari), essendo rilevante al riguardo il comportamento concludente del contribuente, e che tale scelta può essere effettuata in qualunque momento del periodo di imposta.

Non occorre dunque attivare specifici registri, ma sarà necessario effettuare gli opportuni adattamenti.

Il Ministero afferma la possibilità di contabilizzare anche le fatture emesse o ricevute in lire distintamente da quelle in euro.

È possibile quindi sia effettuare le rispettive annotazioni in colonne separate del medesimo registro IVA, che istituire appositi registri sezionali. Va tenuto presente, comunque, che ciascuna operazione deve essere registrata una sola volta in relazione alla valuta prescelta nell'emissione della fattura.

A parte tale facoltà, la registrazione delle fatture emesse e ricevute avviene secondo le regole normali di cui agli articoli 23 e 25 del d.p.r. 633/72, convertendo, secondo le regole già descritte, gli importi in esse contenuti.

Per quanto riguarda l'emissione e il ricevimento di fatture intracomunitarie, si evidenziano alcune peculiarità derivanti dagli obblighi di registrazione delle stesse. Le regole dettate per l'adozione dell'euro vanno collegate con le disposizioni particolari cui sono assoggettati gli scambi intracomunitari, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla compilazione dei modelli Intrastat.

L'art. 4 del Regolamento del Consiglio (CE) 1103/97 stabilisce l'obbligo di transitare sempre per l'euro nella conversione da una moneta all'altra¹¹.

Questo implica, ad esempio, che in caso di ricevimento di una fattura passiva in marchi tedeschi, occorre convertire questi ultimi in euro e quindi in lire¹², a prescindere dal fatto che si tratti di un acquisto o di una cessione e che il soggetto con cui si conclude l'operazione appartenga ad uno Stato aderente all'UEM o che, invece, appartenga ad un Paese extra UEM.

L'operazione di conversione dalla moneta nazionale del cedente (marchi tedeschi) a quella dell'acquirente (lire) è necessaria anche nel caso in cui il contribuente (italiano) tenga la contabilità in euro, a causa del mancato adeguamento all'introduzione dell'euro della normativa relativa agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (modelli INTRA).

Infatti, secondo quanto precisato nella circolare del dipartimento delle dogane n. 285/D del 1998¹³, e nella sopracitata circolare del Ministero delle Finanze n. 291/E del 1998, le informazioni di carattere contabile fornite con i modelli INTRA sono espresse in lire anche per i periodi successivi al 1° gennaio 1999.

2.5.1 Registrazione delle fatture intracomunitarie

Come noto, l'articolo 47, comma 1, del Decreto legge n. 331 del 1993¹⁴ prevede che le fatture relative ad acquisti intracomunitari devono essere annotate, previa integrazione, a cura del cessionario o del committente, con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati, entro il mese di ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente, nel registro vendite¹⁵ o dei corrispettivi¹⁶ e nel registro degli acquisti¹⁷.

Con l'introduzione dell'euro i contribuenti potranno effettuare le annotazioni degli acquisti intracomunitari nei citati registri sia in lire che in euro. L'opzione per l'una o l'altra valuta non richiede alcuna formalità, poiché rileva il comportamento concludente che può aver luogo in qualsiasi momento del periodo transitorio.

Come noto, infatti, ai contribuenti è consentito tenere la contabilità in entrambe le valute a condizione che vengano apportati ai registri fiscali gli adattamenti necessari per accogliere importi in valute diverse.

2.5.2 Modulistica acquisti: modello INTRA 2 bis

Come anticipato, i modelli Intra devono essere, per il "periodo transitorio" ancora compilati in lire. Con riferimento al modello Intra 2 bis si rammenta che è obbligatoria l'iscrizione nella colonna 5 dell'ammontare espresso "nella valuta dello Stato membro del fornitore": questa indicazione deve sempre essere riportata anche se il fornitore fattura in lire o in altra valuta.

Nella colonna 4 deve essere indicato l'ammontare delle operazioni in lire.

Per quanto riguarda le regole da seguire per la conversione, ai fini dei modelli Intra, delle fatture intracomunitarie, si possono individuare le seguenti situazioni, a seconda che l'emissione delle fatture sia effettuata da:

- fornitori intracomunitari in valuta UEM;
- fornitori intracomunitari in valuta euro;
- fornitori intracomunitari in valuta non UEM;
- fornitori comunitari non UEM.

2.5.2.1 Conversione delle fatture emesse da fornitori intracomunitari in valuta UEM

La Circolare 291/E/1998 citata chiarisce che dal 1° gennaio 1999 per la conversione ai fini Intra delle fatture espresse in una delle valute aderenti alla UEM valgono le seguenti regole:

- per la determinazione della base imponibile resta ferma la procedura prevista all'articolo 43, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, secondo cui i corrispettivi, le spese e gli oneri espressi in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data della fattura;
- gli acquirenti nazionali devono preliminarmente convertire tali importi in euro, con arrotondamento fino alla terza cifra decimale e, successivamente, in lire. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producano gli stessi risultati.

Si riportano, per comodità espositiva, qui di seguito i tassi di cambio tra euro e le divise relative agli 11 Stati che hanno aderito alla UEM, fissati al 31 dicembre 1998:

Moneta nazionale	Tasso di cambio 1 euro
Lira italiana	1.936,27
Marco tedesco	1,95583
Franco francese	6,55957
Franco belga	40,3399
Franco lussemburghese	40,3399
Escudo portoghese	200,482
Fiorino olandese	2,20371
Lira irlandese	0,787564
Marco finlandese	5,9457
Peseta spagnola	166,386
Scellino austriaco	13,7603

Supponiamo che un fornitore francese emetta una fattura in franchi francesi. In questo caso l'acquirente italiano provvede a convertire i franchi in euro e l'importo così ottenuto in lire.

FRANCIA		ITALIA		
Emette fattura in Franchi francesi	Converte in euro al tasso di 6,55957 e calcola l'IVA	Arrotonda gli importi al 3° decimale	Converte in lire al tasso di 1936,27	Arrotonda alla lira
Imponibile 1.000	152,44902	152,449	295.182,43	295.182
IVA 20%	30,48980	30,490	59.036,87	59.037

Nei registri degli acquisti e delle vendite e nel modello Intra 2 *bis* si avranno le seguenti registrazioni da parte del cliente italiano:

Registro degli acquisti ex art.25 d.p.r. 633/72 colonne in euro (1)		Registro delle fatture ex art.23 d.p.r. 633/72 colonne in lire (1)	
Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
152,45	30,49	295.182	59.037

(1) La registrazione può essere effettuata sia in lire che in euro, in quest'ultimo caso gli importi in euro vengono ulteriormente arrotondati al secondo decimale.

Modello Intra 2 bis			
Colonna 4		Colonna 5	
Operazioni in lire		Operazioni in valuta	
295.182		1.000	

2.5.2.2 Conversione delle fatture emesse da fornitori intracomunitari in euro

Per la conversione delle fatture espresse in euro, la citata circolare 291/E prevede che l'acquirente nazionale che abbia ricevuto una fattura in euro deve convertire l'importo sia in lire che nella valuta del fornitore stesso, ai fini della compilazione dei modelli Intra.

Supponiamo che un fornitore francese emetta una fattura in euro. In questo caso l'acquirente italiano provvede a convertire l'importo espresso in euro sia in lire che in franchi francesi:

Francia emette fattura in euro	Italia converte in Lire al tasso di 1936,27 con arrotondamento all'unità	Franchi francesi al tasso di 6,55957 con arrotondamento al centesimo	
Imponibile	152,45	295.184	1.000,01
IVA 20%	30,49	59.037	200,00

Nei registri degli acquisti e delle vendite e nel modello Intra 2 bis si avranno le seguenti registrazioni da parte del cliente italiano:

Registro degli acquisti ex art.25 d.p.r. 633/72 colonne in euro (1)		Registro delle fatture ex art.23 d.p.r. 633/72 colonne in £ (1)	
Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
152,45	30,49	295.184	59.037

(1) La registrazione può essere effettuata sia in lire che in euro.

Modello Intra 2 bis	
Colonna 4	Colonna 5
Operazioni in £	Operazioni in valuta
295.184	1.000

2.5.2.3 Conversione delle fatture emesse da fornitori intracomunitari in valuta non UEM

Nel caso in cui un fornitore residente in uno Stato membro aderente alla UEM emetta una fattura in valuta extracomunitaria, l'acquirente italiano deve prima effettuare la conversione in euro sulla base del tasso di cambio vigente al momento di effettuazione dell'operazione (o alla data della fattura)¹⁸ e poi convertire l'importo ottenuto sia in lire che nella valuta del fornitore comunitario.

In tal caso, si utilizza il tasso di cambio giornaliero o, in mancanza, si fa riferimento a quello del giorno antecedente più prossimo.

Supponiamo che un fornitore francese emetta una fattura in dollari: l'acquirente italiano provvede a convertire l'importo espresso in dollari in euro e poi a convertire il valore ottenuto sia in lire che in franchi francesi:

Francia emette fatt. in dollari USA		Italia converte in		
		Euro al tasso di 1,150(*) con arrotond. al 3° decimale	Lire al tasso di 1936,27 con arrotond.to all'unità	Franchi francesi al tasso di 6,55957 con arrotond.to al centesimo
Imponibile	1.000	869,565	1.683.713	5.703,97
IVA 20%	200	173,913	336.743	1.140,79

(*) Si fa presente che il tasso di cambio euro/\$ è ipotetico

Il cliente italiano effettuerà le seguenti registrazioni nei registri degli acquisti e delle vendite e nel modello Intra 2 bis :

Registro degli acquisti ex art.25 d.p.r. 633/72 colonne in euro (1)		Registro delle fatture ex art.23 d.p.r. 633/72 colonne in £ (1)	
Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
869,565	173,91	1.683.713	336.743

La registrazione può essere effettuata sia in lire che in euro.

Modello Intra 2 bis	
Colonna 4	Colonna 5
Operazioni in lire	Operazioni in valuta
1.683.713	5.703,97

2.5.2.4 Conversione delle fatture emesse da fornitori comunitari non UEM

Nel caso in cui un operatore appartenente ad uno Stato membro dell'UEM che non ha aderito all'euro emetta una fattura ad un acquirente intracomunitario, quest'ultimo deve provvedere a convertire la valuta extracomunitaria in euro, secondo il tasso di cambio giornaliero previsto per la data in cui è effettuata l'operazione e, successivamente, convertire l'importo ottenuto nella valuta nazionale.

Supponiamo che un fornitore inglese emetta una fattura in sterline ad un acquirente italiano: quest'ultimo provvede a convertire l'importo espresso in sterline in euro e poi il valore ottenuto in lire.

Gran Bretagna emette fatt. in sterline inglesi	Italia converte in	
	Euro al tasso di 0,71(*) con arrotond. al 3° decimale	Lire al tasso di 1936,27 con arrotond. all'unità
Imponibile 100	140,845	272.714
IVA 20%	28,169	54.543

(*) Si fa presente che il tasso di cambio euro/GBP. è ipotetico

Il cliente italiano effettuerà le seguenti registrazioni nei registri degli acquisti e delle vendite e nel modello Intra 2 bis :

Registro degli acquisti ex art.25 d.p.r. 633/72 colonne in euro (1)		Registro delle fatture ex art.23 d.p.r. 633/72 colonne in £ (1)	
Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
140,85	28,17	272.714	54.543

(1) La registrazione può essere effettuata sia in lire che in euro.

Modello Intra 2 bis	
Colonna 4 Operazioni in lire	Colonna 5 Operazioni in valuta
272.714	100

2.5.3 Modulistica Cessioni: modello INTRA 1 bis

Per quanto riguarda le fatture relative alle cessioni intracomunitarie, esse possono essere emesse sia in lire che in euro.

In quest'ultimo caso, sarà comunque necessario convertire in lire l'importo indicato in fattura, che dovrà poi essere indicato nella colonna 4 del Modello Intra 1 bis¹⁹.

Le fatture in oggetto devono essere distintamente annotate nel registro delle vendite, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.

La registrazione in contabilità può avvenire sia in lire che in euro a seconda della moneta di conto adottata dall'emittente.

2.5.4 Dichiarazioni tributarie

La Circolare n. 291/E più volte citata, conformemente al disposto dell'articolo 47 d.lgs. 213/98²⁰, ha chiarito che le dichiarazioni periodiche e annuali IVA possono essere redatte, nel periodo transitorio, indicando gli importi di competenza sia in lire che in euro.

Nel caso in cui il contribuente decida di presentare una delle due dichiarazioni in euro, sarà obbligato, tuttavia, ad adottare l'euro anche per le dichiarazioni successive.

La dichiarazione annuale dovrà essere compilata nella medesima valuta adottata per le periodiche presentate nel periodo d'imposta cui si riferisce. Se il contribuente nello stesso periodo d'imposta ha presentato inizialmente le dichiarazioni periodiche in lire e successivamente in euro, la dichiarazione annuale deve essere presentata in tale ultima valuta.

Nel caso in cui sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione unificata (IVA, IRAP, redditi e/o sostituti d'imposta), se l'ultima dichiarazione periodica IVA è stata presentata in euro, sarà necessario adottare tale moneta anche per l'unificata.

2.5.5 Versamenti

Durante il "periodo transitorio" ai contribuenti è riconosciuta la massima libertà di effettuare i versamenti relativi ai tributi sia in euro che in lire, a prescindere dalla valuta in cui sono state redatte le eventuali dichiarazioni ovvero dalla valuta in cui sono effettuate le liquidazioni del debito tributario.

Ovviamente la scelta di effettuare i versamenti in euro comporta la necessità di utilizzare mezzi di pagamento diversi dal contante e seguire le regole di conversione già illustrate nel Quaderno Euro n. 2.

In proposito si segnala che il modello di pagamento F24 già dal 1999 è disponibile in due versioni: una in lire e una in euro.

2.5.6 IVA di gruppo

Nel periodo transitorio, può legittimamente accadere che non tutti i soggetti di un gruppo utilizzano la stessa unità di conto.

Nel caso in cui gli enti e le società controllanti o controllate fruiscono della facoltà di compensare l'imposta sul valore aggiunto in capo al soggetto controllante, ai sensi dell'articolo 73 del d.p.r. n. 633 del 1972 e delle disposizioni contenute nel Dm 13 dicembre 1979, è necessario seguire particolari procedure.

In particolare, la società o l'ente controllante (c.d. capogruppo) deve:

- convertire nell'unità di conto adottata, tutti gli importi risultanti dalle liquidazioni dei singoli enti o società che compongono il gruppo prima di effettuare la compensazione tra debiti e crediti all'interno del gruppo, per calcolare l'eventuale versamento o l'eventuale credito d'imposta;
- presentare all'Ufficio del proprio domicilio fiscale la propria dichiarazione e i due prospetti riguardanti, il primo, le liquidazioni periodiche, i versamenti e la determinazione dell'IVA del gruppo (Mod. IVA 26 PR), e il secondo le liquidazioni proprie e quelle dei

soggetti controllati (Mod. IVA 26 LP), con le indicazioni dei dati espressi nell'unità di conto prescelta dal controllante, anche se diversa da quella adottata dai soggetti controllati.

3. Adozione dell'euro quale moneta di conto

3.1 Premessa

Dal 1° gennaio 1999 l'euro può essere adottato come moneta di conto dalle imprese residenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione Monetaria europea.

Queste possono adottare la nuova moneta nella tenuta della contabilità e nella redazione dei bilanci in un qualunque momento all'interno del c.d. "periodo transitorio" che va dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001.

Oltre tale data, tutte le imprese dovranno aver adottato la nuova moneta.²¹

Il "periodo transitorio" rappresenta, dunque, una fase di adattamento durante la quale la singola impresa prende gradualmente coscienza dell'introduzione della nuova moneta adattando la propria struttura alle mutate esigenze. Il passaggio all'euro deve però essere adeguatamente programmato per il puntuale rispetto del termine ultimo del 31 dicembre 2001. Infatti, molte sono le circostanze in cui l'adozione della nuova moneta può richiedere tempi considerevoli.

La scelta del momento più opportuno per adottare l'euro come moneta di conto dipende da molti fattori legati all'organizzazione aziendale, ai sistemi informatici utilizzati e all'ambiente esterno in cui opera l'impresa.

La conversione della contabilità può avvenire con riferimento alla data iniziale di uno degli esercizi successivi al 31 dicembre 1998 oppure nel corso dell'esercizio. Nel secondo caso, oltre alla conversione di tutte le poste patrimoniali, si devono convertire anche i conti accesi ai costi e ai ricavi dell'esercizio, con conseguente aumento della complessità dell'operazione.

Per la conversione della contabilità in euro occorre infine avere riguardo al grado di analiticità che la stessa deve presentare. Mentre per la conversione di alcuni conti ci si può limitare alla semplice traduzione del saldo contabile nella nuova moneta, per altre poste può essere opportuno analizzare in dettaglio la formazione storica dei relativi saldi.

Molti valori che vengono sintetizzati nelle voci dello stato patrimoniale sono in realtà il risultato di una stratificazione storica più o meno lunga di eventi e quindi di importi. È il caso, ad esempio, dei conti accesi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, di quelli accesi ai clienti e ai fornitori, del fondo per il trattamento di fine rapporto e delle rimanenze di magazzino. In tali fattispecie, il saldo contabile risulta spesso essersi formato nel corso di più anni, per cui la scelta da effettuare, al momento della conversione in euro di tali valori, riguarda la decisione di convertire il solo saldo contabile o la serie storica che lo compone, sia o meno essa contenuta nel sistema di contabilità generale (es. partite aperte dei clienti) o su supporti extra contabili (es. contabilità cespiti).

Giova ricordare che l'unità minima di conversione prevista per legge è il saldo contabile assunto da ogni singolo sottoconto di contabilità generale. Tuttavia, logica e funzionalità richiederebbero, in diverse realtà aziendali, che si proceda alla conversione dei singoli importi contenuti nelle serie storiche che formano il saldo del sottoconto (es.: le singole partite aperte di un sottoconto fornitori).

La scelta, come molte altre, dovrà essere effettuata sulla base delle peculiari caratteristiche della singola impresa sia in termini di organizzazione che di esigenze informative.

Certamente, il parametro dimensionale potrà avere, in tale decisione, un ruolo di primo piano e quindi la scelta della prima oppure della seconda soluzione non potrà che essere rimessa a un giudizio di sintesi che emerga dalla sensibilità del professionista-consulente o dell'impresa stessa in relazione alle sue specificità e particolari esigenze.

Nei paragrafi seguenti si procederà all'analisi dei casi sopra menzionati, esaminando, per ognuno, sia l'ipotesi di conversione del solo saldo contabile, sia quella della contestuale traduzione della relativa serie storica, evidenziandone le rispettive problematiche. In tutti i casi di studio prospettati nel prosieguo si ipotizza che l'adozione della nuova moneta di conto avvenga al 1° gennaio 2001.

Per tutti gli aspetti di carattere giuridico e teorico, si rimanda a quanto esposto nei capitoli 2 e 4 del Quaderno Euro n. 2, che qui si danno per integralmente richiamati.

3.2 Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Il problema della conversione dei valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere affrontato in relazione sia alla conversione dei saldi contabili dei conti accesi alle immobilizzazioni e ai relativi ammortamenti cumulati, sia al successivo trattamento degli ammortamenti, delle svalutazioni, delle rivalutazioni e degli altri eventi che incidono sul loro valore originario.

Il primo problema da affrontare riguarda la conversione dei valori originari dei singoli beni e dei relativi ammortamenti cumulati. A tale riguardo sono possibili due alternative:

- la conversione dei soli saldi contabili alla data di passaggio all'euro;
- la conversione delle serie storiche degli importi che formano il valore originario e gli ammortamenti cumulati.

La prima soluzione, la più semplice e minimale, comporta l'inefficienza di dover gestire le vicende delle immobilizzazioni utilizzando una contabilità dei cespiti con importi in lire per i periodi pregressi e in euro per quelli successivi. Da ciò discende la necessità di gestire, per esempio, piani di ammortamento in lire, il cui risultato dovrà essere periodicamente convertito in euro per l'effettuazione delle registrazioni contabili in euro.

Le inefficienze di tale soluzione tendono, nel tempo, a diminuire in quanto i dati extra-contabili in lire relativi al periodo antecedente all'adozione dell'euro tendono a scomparire, in un periodo medio-lungo, attraverso il processo di ammortamento, le dismissioni, le alienazioni, le radiazioni ecc.

Si supponga per semplicità, che le immobilizzazioni siano formate da soli macchinari e che tale categoria di cespiti sia composta da cinque beni, di cui due acquistati nel 1998, e i restanti tre nel 1999, e di effettuare l'ammortamento in cinque anni.

La situazione al 31 dicembre 2000 (si rammenta che tutti gli esempi presuppongono il passaggio all'euro all'1/1/2001) della contabilità dei cespiti relativa ai macchinari è quindi rappresentata dalla seguente tabella di sintesi²²:

Descrizione	Valore originario	Aliquota	Ammort.ti cumulati al 31/12/2000	Valore residuo al 31/12/2000
<i>Anno 1998</i>				
Beni 1	1.000.000.050	20%	600.000.030	400.000.020
Beni 2	2.000.000.051	20%	1.200.000.031	800.000.020
	3.000.000.101		1.800.000.061	1.200.000.040
<i>Anno 1999</i>				
Bene 3	500.000.049	20%	300.000.029	200.000.020
Bene 4	850.000.059	20%	510.000.035	340.000.024
Bene 5	1.350.000.041	20%	810.000.025	540.000.016
Totale	2.700.000.149		1.620.000.089	1.080.000.060
TOTALE	5.700.000.250		3.420.000.150	2.280.000.100

Se si decidesse di convertire unicamente i saldi contabili (soluzione minimale), gli importi da esprimere nella nuova moneta sarebbero solo il saldo del conto macchinari e quello del c/ammortamenti cumulati macchinari. Pertanto, i controvalori in euro di tali importi da utilizzare per la riapertura dei conti al 1° gennaio 2001 sarebbero i seguenti:

Descrizione sottoconto	Saldo in lire	Saldo in euro
c/Macchinari	5.700.000.250	2.943.804,45
c/Amm.ti cumulati	3.420.000.150	1.766.282,67
Valore residuo	2.280.000.100	1.177.521,78

Tuttavia, per la determinazione delle quote di ammortamento per l'anno 2001 e per i successivi, sarà necessario fare riferimento ai piani di ammortamento rimasti in lire, dei singoli beni, per poi convertire in euro l'ammortamento dell'anno (calcolato in lire).

Per maggiore precisione sarebbe dunque consigliabile, ove possibile, convertire i rispettivi piani di ammortamento in euro, determinare quindi i valori in euro da assegnare ai sottoconti relativi e contabilizzare le quote di ammortamento successive a partire da questi ultimi.

Si può operare convertendo, oltre all'importo dei singoli valori originari, i valori dei rispettivi fondi ammortamento così come risultanti dalla contabilità cespiti in lire²³. Il processo di conversione può essere rappresentato dalla seguente tabella:

Descrizione	Valore originario		Ammort.ti cumulati al 31/12/2000		Valore residuo al 31/12/2000	
	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
<i>Anno acquisiz. 1998</i>						
Beni 1	1.000.000,050	516.456,92	600.000,030	309.874,15	400.000,020	206.582,77
Beni 2	2.000.000,051	1.032.913,82	1.200.000,031	619.748,29	800.000,020	413.165,53
	3.000.000,101	1.549.370,74	1.800.000,061	929.622,44	1.200.000,040	619.748,30
<i>Anno acquisiz. 1999</i>						
Bene 1	500.000,049	258.228,47	300.000,029	154.937,08	200.000,020	103.291,39
Bene 2	850.000,059	438.988,39	510.000,035	263.393,04	340.000,024	175.595,35
Bene 3	1.350.000,041	697.216,83	810.000,025	418.330,10	540.000,016	278.886,73
Totale	2.700.000,149	1.394.433,69	1.620.000,089	836.660,22	1.080.000,060	557.773,47
Totale	5.700.000,250	2.943.804,43	3.420.000,150	1.766.282,66	2.280.000,100	1.177.521,77
Importi ottenuti per conversione diretta del saldo del conto		2.943.804,45		1.766.282,67		1.177.521,78
Differenze		(0,02)		(0,01)		(0,01)

Come si può notare, la procedura illustrata risulta più complessa rispetto alla semplice conversione dei saldi di contabilità generale ed inoltre può essere più o meno articolata in relazione al numero dei beni acquistati e/o al numero degli anni di formazione dei valori.

Tuttavia, si rileva anche che, nel caso precedente, la conversione dei saldi di conto, pur risultando inizialmente semplificata, rappresenta di fatto uno spostamento al futuro dei problemi. Le imprese seguiranno l'una e l'altra via in relazione all'organizzazione interna, alle capacità dei sistemi e ad altri fattori interni. Infine, si richiama l'attenzione sulle differenze di risultato cui portano le due diverse procedure di conversione (due centesimi di euro sul valore originario e uno sugli ammortamenti cumulati).

3.3 Clienti e fornitori

Anche per la conversione dei conti clienti e fornitori sono ipotizzabili due distinte procedure, l'una più semplice e l'altra che si riallaccia al criterio della conversione delle serie storiche:

- la conversione dei saldi dei conti intestati ai singoli clienti e fornitori;
- la conversione delle partite aperte che compongono i singoli saldi.

Infatti, l'importo del saldo contabile, relativo, ad esempio, al cliente Alfa S.r.l., può essersi formato a seguito della contabilizzazione di fatture emesse in periodi diversi, delle quali alcune possono essere state incassate per intero ed altre parzialmente, mediante acconti o incassi parziali.

In simili casi la conversione del solo saldo contabile, pur ammissibile, può determinare la perdita delle informazioni relative alla composizione della serie storica relativa al predetto saldo, con la conseguenza che potrebbe risultare difficile accoppiare le successive registrazioni relative agli incassi alle partite aperte relative alle fatture in essere.

Si supponga che il saldo del conto intestato al cliente Alfa S.r.l. al 31 dicembre 2000 risulti formato dalle seguenti partite aperte:

Estratto conto del c/cliente Alfa S.r.l.

Fattura		Importi in lire		
data	n	dare	avere	saldo
10/12/1999	53	1.500.018		1.500.018
07/06/2000	38	2.000.021		3.500.039
08/06/2000	40	3.000.008		6.500.047
15/10/2000	68	100.018		6.600.065
30/10/2000	70	850.012		7.450.077
10/12/2000	85	300.015		7.750.092
21/12/2000	90	600.021		8.350.113
22/12/2000	98	22.373		8.372.486
Saldo al 31/12/2000				8.372.486

Convertendo il solo saldo del conto cliente nella nuova moneta si otterrebbe:

$$\text{lire } 8.372.486 / 1936,27 = \text{euro } 4.324,03$$

Tuttavia, non sarebbe possibile imputare i successivi incassi in euro a estinzione delle singole partite aperte sopra descritte. Questo può comportare, in presenza di molti clienti e/o di molte partite aperte per ogni cliente, difficoltà nella gestione amministrativa, nonché possibili inefficienze nel controllo di gestione.

Si pensi, ad esempio, alla gestione dello scaduto e al controllo dei crediti attraverso la suddivisione per masse secondo la data di scadenza (c.d. *aging analysis*), quando tali sistemi di controllo derivano i dati della contabilità generale.

Questi inconvenienti sono invece inesistenti seguendo la procedura di convertire la serie storica delle singole partite aperte:

Fattura		Partite aperte	
data	n	lire	euro
10/12/1999	53	1.500.018	774,69
07/06/2000	38	2.000.021	1.032,92
08/06/2000	40	3.000.008	1.549,37
15/10/2000	68	100.018	51,65
30/10/2000	70	850.012	438,99
10/12/2000	85	300.015	154,94
21/12/2000	90	600.021	309,88
22/12/2000	98	22.373	11,55
Saldo al 31/12/2000		8.372.486	4.323,99
Saldo in euro da convers. diretta del saldo contabile			4.324,03
Differenza			(0,04)

Come si evince nell'esempio trattato, si verifica una differenza di euro 0,04 tra il saldo in euro del conto cliente, ottenuto convertendo le singole partite aperte (euro 4.323,99) e il saldo in euro ottenuto mediante la conversione del saldo in lire (euro 4.324,03). Si tratta del noto problema dei "totali di riga" diversi dai "totali di colonna". Ciò non esclude che entrambi i procedimenti siano formalmente e giuridicamente corretti.

Ovviamente, tutte le considerazioni svolte con riferimento ai conti clienti valgono, *mutatis mutandis*, per i conti accesi ai fornitori.

3.4 Trattamento di fine rapporto

Come noto, il saldo contabile del fondo TFR è composto da una serie storica di accantonamenti, rivalutazioni e anticipi, effettuati nei vari anni, i cui importi dipendono da fattori quali: numero dei dipendenti in forza all'azienda, anzianità maturata da ciascuno di essi, eventuali assunzioni e licenziamenti, tipo di contratti collettivi applicati e ammontare delle singole retribuzioni corrisposte.

Ai fini che qui interessano, la quota complessivamente accantonata per ciascun periodo può essere assunta come un importo unico; infatti quello che si vuole esaminare è, anche in questo caso, l'effetto della conversione dei saldi contabili in euro riferito ad una serie storica di dati.

Per vagliare le concrete possibilità offerte all'operatore supponiamo che l'impresa che si accinge alla transizione contabile all'euro abbia in forza solo 3 dipendenti, assunti in anni diversi e quindi con differenti anzianità.

Come evidenziato dalla seguente tabella, il fondo TFR dell'impresa risulta formato dalla sommatoria dei fondi relativi ai singoli dipendenti Bianchi, Rossi e Chiarotti:

(Importi in lire)

Anno	Bianchi		Rossi		Chiarotti		Acc.to	Fondo TFR al
	Quota annua	Fondo TFR	Quota annua	Fondo TFR	Quota annua	Fondo TFR	annuo 31/12/2000	
1998	800.000	800.000					800.000	
1999	816.000	1.616.000	1.071.000	1.071.000			1.887.000	
2000	833.000	2.449.000	1.093.000	2.164.000	1.020.015	1.020.015	2.946.015	5.633.015

Supponendo di effettuare la conversione in euro al 1° gennaio 2001 si può scegliere fra le seguenti alternative:

- conversione del saldo contabile di lire 5.633.015;
- conversione degli ammontari relativi ai singoli fondi TFR individuali, pari a lire 2.449.000 per Bianchi, lire 2.164.000 per Rossi e lire 1.020.015 per Chiarotti.

La prima soluzione porta ad un fondo TFR in euro pari a:
 $\text{lire } 5.633.015 / 1936,27 = \text{euro } 2.909,21$

Essa, anche se accettabile, comporta la perdita dell'informazione relativa alla serie storica. Infatti, al momento del licenziamento del singolo dipendente, per calcolare l'importo del fondo TFR da liquidare in euro, sarebbe necessario partire dall'importo in lire al 31/12/2000, ripreso dai dati extra-contabili in lire relativi al TFR, e aggiungere gli importi in euro accantonati a partire dall'1/1/2001.

Sono evidenti le difficoltà gestionali di una tale soluzione.

Utilizzando il secondo metodo, ossia quello della conversione degli importi relativi ai TFR dei singoli dipendenti, il valore da iscrivere in contabilità sarebbe pari a 2.909,20 euro (anziché 2.909,21):

Dipendente	TFR in lire	TFR in euro
Bianchi	2.449.000	1.264,80
Rossi	2.164.000	1.117,61
Chiarotti	1.020.015	526,79
Totale	5.633.015	2.909,20
Importo del saldo convertito in euro		2.909,21
Differenza		(0,01)

In questo caso tutte le informazioni necessarie per la futura gestione del fondo TFR risulterebbero già disponibili in euro, permettendo dunque una gestione più agevole delle successive vicende del fondo e dei singoli dipendenti. In altri termini, l'adozione di questa procedura consente di effettuare un reale passaggio all'euro senza necessità che in futuro vi

sia l'esigenza di recuperare vecchi importi in lire e di procedere nuovamente alla conversione degli stessi in euro.

Come evidente, le procedure di conversione descritte conducono a risultati in euro divergenti per un centesimo. Ciò è connaturale alla diversità nelle procedure di conversione, che restano entrambe corrette.

Concludendo, per la conversione del saldo del fondo TFR la soluzione più semplice nell'immediato è senz'altro quella della conversione del saldo contabile, anche se ha l'effetto di spostare al futuro il problema della conversione degli importi della serie storica che dà origine al predetto saldo.

La conversione degli importi relativi agli ammontari del TFR relativo ai singoli dipendenti, pur essendo più complessa, consente una migliore gestione delle future riduzioni del fondo per licenziamenti o corresponsione di anticipi.

3.5 Rimanenze di magazzino

Come nei casi precedenti, la conversione in euro dei valori relativi alle rimanenze finali di magazzino può essere effettuata con riferimento al solo saldo contabile o alla sottostante serie storica.

Per meglio inquadrare il problema è bene riferirsi alle peculiarità che possono presentarsi secondo il metodo di valutazione delle rimanenze adottato dall'impresa.

Come è noto, infatti, la valutazione delle rimanenze finali può essere effettuata con il metodo *Last In First out* (L.I.F.O.), *First In, First out* (F.I.F.O.), del Costo Medio Ponderato (CMP)²⁴. Nel prosieguo si esamineranno gli effetti del passaggio all'euro su ciascun metodo. Tra le varianti possibili dei metodi citati si prendono in considerazione quelle maggiormente utilizzate nella prassi italiana:

- L.I.F.O a scatti;
- Costo Medio Ponderato di periodo;
- F.I.F.O.

Non si esamineranno, invece, il metodo del Costo Medio Ponderato per movimento ed il L.I.F.O. continuo in quanto di scarsa utilizzazione. Le conclusioni a cui si perverrà possono ovviamente essere anche estese a casi analoghi quali la valutazione dei titoli.

Nei casi prospettati in seguito si farà sempre riferimento alla seguente situazione di un ipotetico magazzino:

Descrizione	Quantità	Costo unitario in lire (*)	Valori contabilizzati in co.ge.
Esistenze iniziali 1/1/2000	6.554		9.300.504
1° acquisto 2000	3.555	1.013,88	3.604.343
2° acquisto 2000	2.354	1.192,89	2.808.064
3° acquisto 2000	4.888	1.289,52	6.303.174
4° acquisto 2000	1.233	1.327,82	1.637.203
Totale al 31/12/2000	18.584		23.653.286

(*) i costi unitari in lire sono espressi con due cifre decimali ipotizzando l'utilizzo di sistemi che mantengono tale grado di precisione per tenere conto di tutti i casi in cui il costo unitario è il risultato della ripartizione di valori non multipli delle unità (es. acquisti a corpo, acquisti con sconti cassa, risultati di costi medi calcolati in esercizi precedenti ecc.).

Si suppone che la giacenza a fine periodo sia di 8.442 unità fisiche e che, come indicato in premessa, l'adozione dell'euro quale moneta di conto avvenga il 1° gennaio 2001.

Le soluzioni alternative che possono essere seguite nella conversione degli importi possono essere riassunte nelle seguenti procedure:

- traduzione in euro del saldo dei singoli sottoconti accesi alle rimanenze di magazzino (es. materie prime, materiali di consumo, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci);
- la conversione delle serie storiche che concorrono alla determinazione della valutazione delle singole categorie omogenee di magazzino.

Nel caso del magazzino la scelta della prima procedura di traduzione può comportare, soprattutto nel metodo L.I.F.O., notevoli problemi gestionali. In linea generale si può affermare che per le ipotesi adottate, la descritta procedura di traduzione presuppone il mantenimento (necessariamente temporaneo) della contabilità di magazzino in lire.

Pertanto, al vantaggio della semplicità e dell'immediatezza, si contrappongono rilevanti svantaggi di natura gestionale, tra cui la difficoltà nella fruizione di dati di costo e di giacenza derivanti dalla contabilità di magazzino (rimasta in lire) per gli altri cicli e funzioni aziendali. Esempi di svantaggi gestionali possono essere:

- determinazione del *mark-up* di prodotto in euro partendo da dati unitari in lire;
- conseguente difficoltà nella preparazione di listini in euro, che come tali potrebbero utilizzare prezzi unitari riferiti a unità di misura diverse da quelle ancora usate nella contabilità di magazzino;
- costruzione di *budget* e piani finanziari in euro partendo da dati di costo in lire.

Vale la pena sottolineare come anche nella conversione delle serie storiche relative al magazzino possa emergere il problema dei "micro-prezzi", in quanto non sono rari costi unitari particolarmente contenuti.

3.5.1 Metodo LIFO a scatti

Come noto, il metodo L.I.F.O. presuppone che le giacenze di magazzino che vengono consumate per prime siano quelle che vengono acquistate per ultime.

L'effetto di tale metodo è quello di valutare il valore delle rimanenze a fine periodo ai costi dei beni acquistati in epoca più remota.

Quindi per la valutazione del magazzino occorre mantenere memoria della serie storica costituita dai prezzi degli acquisti più remoti.

Riprendendo i dati numerici esposti in premessa, si suppone che le esistenze iniziali all'1/1/2000, pari a 6.554 unità, per un valore di 9.300.504 lire, siano formate dai seguenti strati di costi medi (c.d. "strati L.I.F.O."):

Strato L.I.F.O.	Quantità	Costo unitario lire	Valori lire
1997	2.055	1.350,21	2.774.682
1998	2.999	1.413,03	4.237.677
1999	1.500	1.525,43	2.288.145
Totale	6.554		9.300.504

Il calcolo del CMP unitario dello strato L.I.F.O. 2000 è pari a lire 1.193,08 come evidenziato dalla seguente tabella:

Acquisti 2000	Quantità	Costi unitari	Valore acquisti
1 acquisto 2000	3.555	1.013,88	3.604.343
2 acquisto 2000	2.354	1.192,89	2.808.064
3 acquisto 2000	4.888	1.289,52	6.303.174
4 acquisto 2000	1.233	1.327,82	1.637.203
Totale	(a)12.030		(b)14.352.784
CMP unitario Strato L.I.F.O. 2000 (b)/(a)			1.193,08

Pertanto, il calcolo del valore determinato con il metodo L.I.F.O. a scatti della categoria di beni in giacenza al 31 dicembre 2000 è il seguente:

Anno di formazione	Quantità	Costo unitario in lire	Valutazione al 31/12/2000
1997	2.055	1.350,21	2.774.682
1998	2.999	1.413,03	4.237.677
1999	1.500	1.525,43	2.288.145
2000	1.888	1.193,08	2.252.535
Totale	8.442		11.553.039

Adottando la procedura (minimale) delle conversioni del solo saldo contabile del conto "c/Merci esistenze iniziali" (per ipotesi pari al valore della sola merce considerata in tabella) il controvalore in euro da contabilizzarsi all'1/1/2001 sarebbe pari a:

$$\text{lire } 11.553.039 / 1936,27 = 5.966,65$$

Tuttavia, come già anticipato in premessa, l'uso di questo metodo comporta una serie di svantaggi, che potrebbero risultare difficilmente accettabili per aziende in cui il magazzino assume una rilevante importanza nella economia dell'impresa.

Infatti, poiché il L.I.F.O. comporta un algoritmo che fa riferimento a serie storiche formate lungo archi temporali anche molto estesi, questo tipo di conversione determina l'impossibilità di gestire la contabilità di magazzino in euro, rimanendo gli archivi delle serie storiche espressi in lire.

È evidente che tale soluzione comporta un mero rinvio della conversione delle serie storiche non oltre il 31 dicembre 2001 e che, prima di tale data, sarà necessaria una laboriosa e onerosa procedura di raccordo tra costi pregressi in lire e costi successivi in euro.

Tali svantaggi sono eliminati nel caso in cui si scelga di convertire le serie storiche. In riferimento ai dati del caso di studio in esame, i valori da considerare ai fini della determinazione dell'importo in euro da attribuire al conto merci all'1/1/2001 sarebbero i seguenti:

Anno di formazione	Quantità	Costo unitario in lire	Costo unitario convert. in euro	Valore in euro
1997	2.055	1.350,21	0,6973	1.432,95
1998	2.999	1.413,03	0,7298	2.188,67
1999	1.500	1.525,43	0,7878	1.181,70
2000	1.888	1.193,08	0,6162	1.163,39
Totale	8.442			5.966,71
Importo del saldo del conto convertito in euro				5.966,65
Differenza				0,06

Si precisa che i valori in euro sopra riportati sono frutto di una delle scelte possibili ammesse. Ad esempio, si sarebbe potuto mantenere cinque decimali nella determinazione del costo unitario in euro, invece che quattro, come pure gli importi globali relativi ai singoli "strati L.I.F.O." avrebbero potuto essere assunti con un numero maggiore di decimali.

Si osserva, infatti, che si tratta di valori che non costituiscono autonomi importi da contabilizzare o pagare ai sensi del Regolamento Cee 1103/97.

È appena il caso di notare come il valore del magazzino da contabilizzare all'1/1/2000 (in sede di riapertura dei conti in euro) di 5.966,71 euro, presenti una differenza di sei centesimi di euro rispetto a quello ottenuto con la procedura di conversione del solo saldo contabile (5.966,65). Si tratta, come è noto, di differenze prevedibili derivanti da procedure di traduzione entrambe conformi alla lettera della norma.

Non va inoltre dimenticato che, dovendosi procedere alla conversione in euro dei singoli costi unitari delle serie storiche, possono presentarsi problemi connessi alla presenza di “micro-prezzi”, come nel caso in cui gli elementi costituenti il magazzino fossero costituiti da beni di importo unitario minimo. Come illustrato altrove, infatti, se si seguissero pedissequamente le regole di arrotondamento al centesimo, alcuni prezzi potrebbero di fatto risultare incrementati di importi significativi.

Di conseguenza, trattandosi ancora una volta della conversione di importi non soggetti ad autonoma contabilizzazione, si raccomanda il mantenimento di un adeguato numero di decimali (almeno quelli previsti dall’articolo 3 del d.lgs. 213/98), negli importi relativi ai costi unitari.

3.5.2 Metodo del Costo Medio Ponderato di periodo

Come noto, la valutazione delle rimanenze con tale metodo prevede che si effettui la media ponderata con le quantità dei costi di acquisto e del valore delle esistenze iniziali ai fini del calcolo del Costo Medio Ponderato unitario, e successivamente che si moltiplichino quest’ultimo per le quantità giacenti a fine periodo.

Supponendo di voler effettuare la valutazione del valore delle merci in magazzino a fine periodo, per determinare il CMP occorre conoscere:

- le quantità in magazzino all’inizio dell’esercizio ed il relativo costo unitario. Noto il valore delle esistenze iniziali e le rispettive quantità, per ottenere il prezzo unitario si divide tale valore per detta quantità;
- le quantità e i prezzi unitari degli acquisti effettuati nel periodo;
- la quantità di unità fisiche giacenti in magazzino a fine periodo.

Riprendendo l’esempio esposto in premessa si avrà quindi la seguente situazione:

Descrizione	Quantità	Costo unitario in lire	Valori contabilizz. in co.ge.
Esistenze iniz. 1/1/2000	6.554		9.300.504
1 acquisto 2000	3.555	1.013,88	3.604.343
2 acquisto 2000	2.354	1.192,89	2.808.064
3 acquisto 2000	4.888	1.289,52	6.303.174
4 acquisto 2000	1.233	1.327,82	1.637.203
Totale al 31/12/2000	18.584		23.653.286

Nell’esempio di riferimento esposto in premessa, nel periodo in esame sono stati effettuati quattro acquisti. Pertanto il CMP unitario con cui valutare la categoria omogenea di merci presa in considerazione sarà dato da:

$$\text{lire } 23.653.286 / 18.584 = \text{CMP unitario lire } 1.272,78$$

Poiché la quantità di unità in magazzino alla fine del periodo è pari a 8.442 unità fisiche, il valore delle rimanenze finali viene ottenuto moltiplicando tale quantità per il costo medio ponderato unitario:

$$\text{lire } 1.272,78 \times 8.442 = 10.744.809$$

Seguendo l'alternativa (minimale) della conversione del saldo del singolo conto acceso alle rimanenze (nell'esempio si suppone un unico conto acceso alle merci), si perverrebbe al valore in euro:

$$\text{lire } 10.744.809 / 1936,27 = \text{euro } 5.549,23$$

Tale valore costituisce l'importo da attribuire al conto tenuto in euro.

Fermo restando quanto esposto in premessa, convertire solo il saldo dei conti di contabilità generale e non anche gli archivi delle serie storiche della contabilità di magazzino significa, comunque, rinviare al futuro la conversione in euro di quest'ultima.

Peraltro, nel caso del metodo del CMP di periodo i problemi saranno sicuramente minori rispetto a quelli causati dal metodo L.I.F.O., in quanto la serie storica da tradurre è concettualmente limitata al dato dell'ultimo costo medio unitario in lire calcolato prima del passaggio all'euro.

Tuttavia, rilevanti problemi di natura squisitamente informatica possono permanere laddove il *software* esistente sia particolarmente rigido, obbligando l'impresa a tradurre tutti i dati di costo che hanno contribuito a formare l'ultimo costo medio ponderato unitario.

Gli inconvenienti generati nella conversione del solo saldo contabile sarebbero risolti alla radice adottando la seconda alternativa di convertire le serie storiche degli archivi (informatici o manuali) di contabilità di magazzino.

Laddove si è in presenza di sistemi manuali o di *software* particolarmente flessibili, sarà possibile operare una conversione limitata all'ultimo costo medio ponderato unitario in lire e quindi:

$$\text{CMP unitario in lire } 1.272,78 / 1936,27 = \text{euro } 0,65734$$

Valore in euro delle esistenze iniziali all'1/1/2000:

$$\text{CMP unitario in euro } 0,65734 \times 8.442 = \text{euro } 5.549,26$$

Come era prevedibile, si ottiene un risultato diverso per tre centesimi rispetto alla conversione del saldo del conto (euro 5.549,23).

3.5.3 Metodo F.I.F.O.

Come noto, il metodo F.I.F.O. per la valutazione delle rimanenze alla fine del periodo ipotizza che le merci acquistate per prime siano le prime ad essere vendute. Riprendendo i dati del caso riportato in premessa, le quantità residue in magazzino al termine del periodo, pari a 8.442 unità, verrebbero valutate attribuendo a queste ultime i costi unitari degli acquisti più recenti, risalendo a ritroso fino a coprire le quantità in giacenza.

Pertanto il calcolo del valore delle rimanenze al 31 dicembre 2000 può essere sintetizzato dalla seguente tabella:

Ultimi acquisti	Quantità in giacenza	Costo unitario in lire	Valore lire al 31/12/2000
2 acquisto 2000 (parz.)	2.321	1.192,89	2.768.698
3 acquisto 2000	4.888	1.289,52	6.303.174
4 acquisto 2000	1.233	1.327,82	1.637.202
Totale	8.442		10.709.074

Adottando la traduzione del solo saldo contabile del conto merci (per ipotesi sempre relativo all'unica categoria di beni presa in considerazione) pari a lire 10.709.074, il valore da utilizzare nella riapertura in euro del conto "merci c/esistenze iniziali" all'1/1/2001 sarebbe dato da:

$$\text{lire } 10.709.074 / 1936,27 = \text{euro } 5.530,78$$

Tale soluzione comporta gli stessi svantaggi gestionali illustrati nei paragrafi che precedono. Tuttavia, ai fini delle valutazioni di bilancio, i problemi potrebbero essere sensibilmente minori nel "periodo transitorio", considerato che le serie storiche si estendono su archi temporali mediamente brevi.

Pertanto, qualora la velocità media annua di rotazione del magazzino sia inferiore ai 365 giorni, secondo il metodo F.I.F.O. sarà sufficiente considerare serie storiche relative agli ultimi acquisti dell'ultimo esercizio.

Quindi, perde di importanza, ai soli fini valutativi, l'importo delle esistenze iniziali in euro ottenuto convertendo il saldo in lire al momento del passaggio alla nuova moneta, poiché lo stesso e gli elementi che lo compongono non influenzano la valutazione dell'anno successivo.

3.6 Conclusioni

Sulla base di quanto esaminato nei precedenti paragrafi si può affermare che la conversione in euro di alcune poste contabili può risultare particolarmente delicata perché espressione di valori formati nel corso del tempo. In tali casi possono essere adottate due distinte procedure di conversione, delle quali una prevede di fatto la semplice conversione nella nuova moneta dei saldi contabili, e l'altra quella dell'intera serie storica sottostante.

Nel primo caso la procedura risulta più semplice, ma ha quasi sempre l'effetto di rinviare il problema della conversione della serie storica agli esercizi futuri, costringendo l'impresa che la adotta a conservare, sia pure extra contabilmente, una serie di dati ancora in lire, sminuendo in qualche modo gli scopi stessi dell'adozione della nuova moneta di conto.

Le diverse soluzioni dovranno essere adottate sulla base di un'analisi costi-benefici tagliata sulla singola realtà aziendale.

4. Conversione della contabilità e del capitale sociale. Analisi di alcuni casi di studio

4.1 Premesse metodologiche

La conversione in euro della contabilità è già stata oggetto di un apposito capitolo del Quaderno Euro n. 2; in questa sede, si vuole fornire un approfondimento di carattere operativo, analizzando dei casi di studio inerenti alla traduzione di un intero piano dei conti. Quanto già esposto nei capitoli precedenti, in tema di conversione di alcune voci di contabilità generale risulta propedeutico per la comprensione dei casi di studio proposti di seguito.

A tal fine risulta particolarmente utile richiamare, quali premesse logiche e metodologiche, alcuni concetti chiave, già esposti nel precedente Quaderno Euro n. 2, che qui si riassumono come segue:

- Il momento prescelto per l'adozione dell'euro quale moneta di conto può essere una qualsiasi data compresa nel "periodo transitorio" e non deve necessariamente coincidere con quello deciso per la conversione del capitale sociale²⁵.

Si rammenta che la traduzione della posta contabile capitale sociale è procedimento tecnicamente e giuridicamente distinto dalla conversione del capitale sociale inteso quale elemento essenziale dell'atto costitutivo.

- La traduzione dei valori di conto non deve riguardare semplicemente i saldi di bilancio, i saldi di mastro o i capoconti, bensì i saldi di ogni singolo sottoconto di contabilità generale. La riespressione dei saldi di sottoconto, come abbiamo più volte ribadito nei capitoli che precedono, può essere effettuata convertendo i singoli saldi in euro (soluzione minimale) o essere estesa alla conversione delle serie storiche che compongono tali saldi, i risultati saranno normalmente diversi.

- Le differenze che si originano dalla conversione di ogni saldo possono essere rappresentate da importi, positivi e negativi, di qualche lira-equivalente-euro per ogni conto. Queste differenze derivanti dalla traduzione tenderanno statisticamente a compensarsi tra di loro e a far sì che il loro saldo complessivo risulti, nella maggioranza dei casi, di importo contenuto (dell'ordine di centesimi o al massimo di qualche unità di euro).

- Il saldo delle differenze derivanti dalla conversione dei valori di conto può essere imputato direttamente a riserva o a un conto di natura economica (articolo 16, comma 6, d.lgs. 213/98). Le voci di bilancio destinate ad accogliere tale saldo sono quindi la voce dello stato patrimoniale "AVII - Altre riserve", o le voci di conto economico "A5 - Altri ricavi e proventi" o "B14 - Oneri diversi di gestione", rispettivamente nel caso di arrotondamenti positivi e negativi.

- Qualora il passaggio all'euro avvenga all'inizio dell'esercizio, occorrerà operare la riapertura dei conti direttamente in euro, dando evidenza della sistemazione contabile del saldo degli arrotondamenti. Sarà ovviamente buona norma conservare agli atti tutti i giustificativi di dettaglio extra contabile che sono stati utilizzati per determinare i saldi di apertura. Potrebbe ulteriormente essere opportuno fornire evidenza sul libro degli inventari della conversione in euro dei singoli elementi costituenti l'inventario di chiusura in lire dell'esercizio precedente.

- Se invece il passaggio avviene nel corso dell'esercizio, sarà opportuno:
 - stampare e conservare agli atti il bilancio di verifica contenente i saldi in lire immediatamente precedenti alla conversione in euro degli stessi;
 - procedere alla chiusura dei conti in lire e alla successiva riapertura degli stessi in euro, con apposite distinte registrazioni contabili da riportare a libro giornale.

È evidente che in questo caso il numero dei saldi di chiusura e riapertura risulterà maggiore, includendo anche quelli relativi ai costi e ai ricavi.

Di seguito, si propongono due casi di studio, che si ritengono i più frequenti nella prassi nonché i più complessi da un punto di vista tecnico, in cui la conversione della contabilità generale è effettuata:

1. nel corso dell'esercizio (30 settembre 2000) prima della conversione del capitale sociale (2 febbraio 2001);
2. nel corso dell'esercizio (31 marzo 2001) dopo la conversione del capitale sociale (30 giugno 2000).

Le tecniche illustrate nelle conclusioni metodologiche raggiunte nei due casi di studio sopraelencati, valgono, *mutatis mutandis*, per quei casi in cui la traduzione dei valori di conto sia effettuata all'inizio dell'esercizio. In tali ipotesi, non essendo necessario convertire anche i saldi dei conti accesi ai costi e ricavi, le operazioni di traduzione risulteranno meno complesse.

Tutti i casi di studio sono basati sulle seguenti ipotesi:

- il piano dei conti illustrato, per esigenze di spazio e chiarezza, è necessariamente semplificato rispetto a quelli che possono riscontrarsi nella prassi;
- la conversione degli elementi attivi e passivi e degli altri valori contabili viene, per semplicità, effettuata sui soli saldi. Ma come meglio chiarito negli specifici capitoli che precedono, particolare attenzione dovrà essere posta alla traduzione di quei valori di conto espressione di serie storiche (es. rimanenze di magazzino). In tali casi, infatti, potrebbe essere spesso opportuno (o addirittura raccomandabile) procedere alla conversione della sottostante serie storica in luogo della traduzione diretta del saldo del conto (es. partite aperte sottostanti al saldo dei singoli clienti o fornitori).

- la conversione del capitale sociale è riferita ad una società per azioni ed è attuata nel rispetto dei primi cinque commi dell'articolo 17 del d.lgs. 213/98, rientrando nei casi della c.d. procedura di conversione "automatica";
- in tutti i casi prospettati la conversione del capitale sociale farà riferimento ai dati esposti nella seguente tabella:

Descrizione	Importi	Formule	Note
Capitale sociale in lire	A 5.288.000.000	A = B x C	
n. azioni	B 1.000.000		B
Valore nom.le di ciascuna azione in lire	C 5.288		C
Valore dell'azione in euro non arrotondato	D 2,731	$D = C / 1936,27$	
Arrotond.to al secondo decimale	E 2,73		$E \sim D$
Valore del capitale sociale in euro	F 2.730.000	F = E x B	
Controvalore in lire del capitale sociale convertito in euro	G 5.286.017.100	$G = F x 1936,27$	
Differenza tra capitale sociale in lire ante e post conversione	H 1.982.900	$H = A - G$	(1)
Differenza tra capit. sociale in euro ante e post convers.	I 1.024,08	$I = (A / 1936,27) - F$	(2)

(1) La differenza tra capitale sociale in lire ante e post conversione, pari a lire 1.982.900, rappresenta l'importo da trasferire dal capitale sociale a riserva nella contabilità in lire, quando la conversione del capitale sociale è effettuata in epoca precedente alla traduzione dei valori di conto in euro.

(2) La differenza tra capitale sociale in euro ante e post conversione, pari a euro 1.024,08, rappresenta l'importo da trasferire dal capitale sociale a riserva nella contabilità in euro, quando la conversione del capitale sociale è effettuata in epoca successiva alla traduzione dei valori di conto in euro.

4.2 Conversione della contabilità in euro effettuata nel corso dell'esercizio prima della conversione del capitale sociale

In questo caso, la conversione della contabilità viene effettuata nel corso dell'esercizio e prima che la conversione del capitale sociale sia efficace.

L'operazione prevede la suddivisione ideale dell'esercizio in due periodi distinti, quello anteriore e quello successivo alla conversione.

L'operazione in esame, costituendo una mera riespressione dei saldi contabili nella nuova moneta, non ha nulla a che vedere con una vera e propria chiusura di fine periodo. Pertanto, come ovvio, non sarà necessario effettuare le usuali scritture di rettifica ed integrazione

(ammortamenti, ratei e risconti e rilevazione delle rimanenze finali), né tantomeno procedere alla rilevazione dell'utile infrannuale.

Non essendo ancora stata effettuata la conversione del capitale sociale in euro, la riespressione del suo valore sarà effettuata convertendo la relativa posta contabile.

La procedura da seguire può essere così sintetizzata:

- scelta della data di riferimento della conversione, nell'esempio 30 settembre 2000;
- stampa del bilancio di verifica in lire a tale data;
- chiusura dei conti in lire;
- conversione in euro delle singole poste contabili;
- riapertura dei conti in euro;
- sistemazione contabile delle differenze da arrotondamento;
- operazioni di conversione in euro del capitale sociale;
- rilevazione contabile degli effetti della conversione in euro del capitale sociale esposta nel paragrafo precedente.

Nel prospetto seguente viene riportata la tabella di conversione extra-contabile relativa ad un ipotetico bilancio di verifica alla data del 30 settembre 2000, dove, accanto al saldo in lire di ogni singolo sottoconto, si espone la relativa traduzione in euro con evidenza degli arrotondamenti derivanti dalla procedura di conversione prevista dal Regolamento comunitario 1103/97:

+ = Dare; - = Avere

Descrizione voce di conto	Situaz. in lire al 30/09/99	Importi in euro non arrotond.	Arrot.ti Reg. (CE) 1103/97	Situaz. finale in euro
CONTI PATRIMONIALI				
Impianti	18.349.500.000	9.476.725,8698	0,0002	9.476.725,87
Ammort.ti cumulati Impianti	(6.116.500.000)	(3.158.908,6233)	0,0033	(3.158.908,62)
Macchinario	13.529.600.000	6.987.455,2619	(0,0019)	6.987.455,26
Ammort.ti cumulati Macchin.	(5.073.600.000)	(2.620.295,7232)	0,0032	(2.620.295,72)
<i>Immobilizz.ni Materiali</i>	<i>20.689.000.000</i>	<i>10.684.976,7852</i>	<i>0,0048</i>	<i>10.684.976,79</i>
Marchi	1.190.000.003	614.583,7114	(0,0014)	614.583,71
Ammort.ti cumulati Marchi	(340.000.001)	(175.595,3461)	(0,0039)	(175.595,35)
Brevetti	1.200.000.003	619.748,2806	(0,0006)	619.748,28
Ammort.ti cumulati Brevetti	(450.000.001)	(232.405,6052)	(0,0048)	(232.405,61)
<i>Immobilizz.ni Immateriali</i>	<i>1.600.000.004</i>	<i>826.331,0407</i>	<i>(0,0107)</i>	<i>826.331,03</i>
Partecipaz. nella società Delta	3.500.000.000	1.807.599,1468	0,0032	1.807.599,15
Crediti vs società collegate	950.000.002	490.634,0552	0,0048	490.634,06
<i>Immobilizz.ni Finanziarie</i>	<i>4.450.000.002</i>	<i>2.298.233,2020</i>	<i>(0,0134)</i>	<i>2.298.233,21</i>
Cliente 1	15.500.000.000	8.005.081,9359	0,0041	8.005.081,94
Cliente 2	2.500.000.000	1.291.142,2477	0,0023	1.291.142,25
<i>Crediti</i>	<i>18.000.000.000</i>	<i>9.296.224,1836</i>	<i>0,0064</i>	<i>9.296.224,19</i>
Banca 1	1.300.000.000	671.393,9688	0,0012	671.393,97
Banca 2	1.355.000.000	699.799,0983	0,0017	699.799,10
Denaro e valori in cassa	500.000.000	258.228,4495	0,0005	258.228,45
<i>Disponibilità liquide</i>	<i>3.155.000.000</i>	<i>1.629.421,5166</i>	<i>0,0034</i>	<i>1.629.421,52</i>

Totale attivo	47.894.000.006	24.735.187	0,0119	24.735.186,74
Capitale Sociale	(5.288.000.000)	(2.731.024,0824)	0,0024	(2.731.024,08)
Riserva legale	(353.000.000)	(182.309,2854)	(0,0046)	(182.309,29)
Altre riserve	(6.904.000.000)	(3.565.618,4313)	0,0013	(3.565.618,43)
<i>Patrimonio Netto</i>	<i>(12.545.000.000)</i>	<i>(6.478.951,7991)</i>	<i>(0,0009)</i>	<i>(6.478.951,80)</i>
Fondo TFR	(3.588.000.000)	(1.853.047,3539)	0,0039	(1.853.047,35)
Mutui	(6.500.000.000)	(3.356.969,8441)	0,0041	(3.356.969,84)
Descrizione voce di conto	Situazione in lire al 30/09/99	Importi in euro non arrotond.	Arrot.ti Reg. (CE) 1103/97	Situaz. finale in euro
Fornitore 1	(7.445.699.098)	(3.845.382,6677)	(0,0023)	(3.845.382,67)
Fornitore 2	(8.554.300.900)	(4.417.927,7167)	(0,0033)	(4.417.927,72)
Debiti verso altri	(2.499.999.994)	(1.291.142,2446)	0,0046	(1.291.142,24)
<i>Passività</i>	<i>(18.499.999.992)</i>	<i>(9.554.452,6290)</i>	<i>(0,0010)</i>	<i>(9.554.452,63)</i>
Totale Passivo	(41.132.999.992)	(21.243.421,6261)	0,0061	(21.243.421,62)
Sbilancio di periodo	6.761.000.014			
CONTI ECONOMICI				
Ricavi dell'esercizio	(108.755.000.006)	(56.167.270,0636)	0,0036	(56.167.270,06)
Esist. iniz. di prodotti finiti	6.500.000.000	3.356.969,8441	(0,0041)	3.356.969,84
Esist. iniz. di semilavorati	3.500.000.000	1.807.599,1468	0,0032	1.807.599,15
Altri ricavi	(7.500.000.012)	(3.873.426,7494)	(0,0006)	(3.873.426,75)
<i>A) Valore della produzione</i>	<i>(106.255.000.018)</i>	<i>(54.876.127,8221)</i>	<i>0,0021</i>	<i>(54.876.127,82)</i>
Acquisto materie prime	45.754.999.993	23.630.485,4142	(0,0042)	23.630.485,41
Esist. iniz. materie prime	9.500.000.007	4.906.340,5450	0,0050	4.906.340,55
Costi per servizi	5.850.000.001	3.021.272,8602	(0,0002)	3.021.272,86
Costi per il god.to di beni di terzi	2.500.000.000	1.291.142,2477	0,0023	1.291.142,25
Costi per il personale	36.899.999.997	19.057.259,5749	(0,0049)	19.057.259,57
<i>B) Costi della produzione</i>	<i>100.504.999.998</i>	<i>51.906.500,6420</i>	<i>(0,0020)</i>	<i>51.906.500,64</i>
Proventi finanziari	(180.000.000)	(92.962,2418)	0,0018	(92.962,24)
Oneri finanziari	569.000.006	293.863,9787	0,0013	293.863,98
<i>C) Proventi ed oneri finanz.</i>	<i>389.000.006</i>	<i>200.901,7369</i>	<i>0,0031</i>	<i>200.901,74</i>
Proventi straordinari	(1.500.000.000)	(774.685,3486)	(0,0014)	(774.685,35)
Oneri straordinari	100.000.000	51.645,6899	0,0001	51.645,69
<i>E) Proventi ed oneri straord.</i>	<i>(1.400.000.000)</i>	<i>(723.039,6587)</i>	<i>(0,0013)</i>	<i>(723.039,66)</i>
Sbilancio di periodo	(6.761.000.014)			
Totale	0		0,02	

Come si può notare, non sono presenti i tipici valori risultanti da scritture di rettifica ed integrazione dei fine esercizio, quali i valori relativi alle rimanenze finali, agli ammortamenti, o alle imposte sul reddito di esercizio.

Registrazioni contabili

Dalla conversione delle poste contabili emerge una differenza da arrotondamento pari a due centesimi di euro. La sistemazione di tale saldo da arrotondamenti è consigliabile che venga effettuata in sede di apertura dei conti in euro (nell'esempio al 30 settembre 2000) ed imputata

a riserva o ad un conto di natura economica. Le scritture contabili relative alla chiusura dei conti in lire al 30/09/2000 da riportare sul libro giornale sono le seguenti:

Diversi	30/9/2000	Diversi	Dare	Avere
<i>Chiusura dei conti in lire al 30/09/2000 come da tabella di conversione di dettaglio conservata agli atti</i>				
Ammort.ti cumulati Impianti	6.116.500.000			
Ammort.ti cumulati Macchin.		5.073.600.000		
Ammort.ti cumulati Marchi	340.000.001			
Ammort.ti cumulati Brevetti	450.000.001			
Capitale Sociale			5.288.000.000	
Riserva legale			353.000.000	
Riserve			6.904.000.000	
Fondo TFR			3.588.000.000	
Mutui			6.500.000.000	
Fornitore 1			7.445.699.098	
Fornitore 2			8.554.300.900	
Debiti verso altri			2.499.999.994	
Ricavi dell'esercizio		108.755.000.006		
Altri ricavi			7.500.000.012	
Proventi finanziari			180.000.000	
Proventi straordinari			1.500.000.000	
				18.349.500.000
				13.529.600.000
				1.190.000.003
				1.200.000.003
Partecipazioni nella società Delta				3.500.000.000
Crediti vs società collegate				950.000.002
Cliente 1				15.500.000.000
Cliente 2				2.500.000.000
Banca 1				1.300.000.000
Banca 2				1.355.000.000
Denaro e valori in cassa				500.000.000
Esistenze iniziali di prodotti finiti				6.500.000.000
Esistenze iniziali di semilavorati				3.500.000.000
Acquisto materie prime				45.754.999.993
Diversi	30/9/2000	Diversi	Dare	Avere
Esistenze iniziali materie prime				9.500.000.007
Costi per servizi				5.850.000.001
Costi per il godimento di beni di terzi				2.500.000.000
Costi per il personale				36.899.999.997
Oneri finanziari				569.000.006
Oneri straordinari				100.000.000
171.048.100.012 171.048.100.012				

Le scritture contabili relative alla apertura dei conti in euro da riportare sul libro giornale all'30/09/2000 includono in avere il conto "Saldo arrotondamenti c/transitorio" per un importo pari alla suddetta differenza di due centesimi di euro:

Diversi	30/09/2000	a	Diversi	Dare	Avere
<i>Riapertura in euro dei conti al 30/09/2000 come da tabella di conversione di dettaglio conservata agli atti</i>					
Impianti			9.476.725,87		
Macchinario			6.987.455,26		
Marchi			614.583,71		
Brevetti			619.748,28		
Partecipazioni nella società Delta			1.807.599,15		
Crediti vs società collegate			490.634,06		
Cliente 1			8.005.081,94		
Cliente 2			1.291.142,25		
Banca 1			671.393,97		
Banca 2			699.799,10		
Denaro e valori in cassa			258.228,45		
Esistenze iniziali di prodotti finiti			3.356.969,84		
Esistenze iniziali di semilavorati			1.807.599,15		
Acquisto materie prime			23.630.485,41		
Esistenze iniziali materie prime			4.906.340,55		
Costi per servizi			3.021.272,86		
Costi per il godimento di beni di terzi			1.291.142,25		
Costi per il personale			19.057.259,57		
Oneri finanziari			293.863,98		
Oneri straordinari			51.645,69		
Diversi	30/09/2000	a	Diversi	Dare	Avere
Ammort.ti cumulati Impianti					3.158.908,62
Ammortamenti cumulati Macchinario					2.620.295,72
Ammortamenti cumulati Marchi					175.595,35
Ammortamenti cumulati Brevetti					232.405,61
Capitale Sociale					2.731.024,08
Riserva legale					182.309,29
Riserve					3.565.618,43
Fondo TFR					1.853.047,35
Mutui					3.356.969,84
Fornitore 1					3.845.382,67
Fornitore 2					4.417.927,72
Debiti verso altri					1.291.142,24
Ricavi dell'esercizio					56.167.270,06
Altri ricavi					3.873.426,75
Proventi finanziari					92.962,24
Proventi straordinari					774.685,35
Saldo arrotondamenti c/transitorio					0,02
			88.338.971,34	88.338.971,34	

La scrittura contabile di sistemazione del saldo degli arrotondamenti se la differenza viene imputata ad una riserva del patrimonio netto è la seguente:

30.09.2000

Saldo arrotondamenti a Altre riserve
c/transitorio 0,02 euro

Oppure con analogo scrittura detto importo potrà essere imputato ad un conto di natura economica (es. c/arrotondamenti da conversione euro) che confluirà nella voce di conto economico "A5 - Altri ricavi e proventi".

Il saldo del conto arrotondamenti non deve confluire nell'area finanziaria di conto economico, in quanto non rappresenta un differenziale derivante dalla conversione tra valute diverse, ma solo tra diverse espressioni della medesima valuta e quindi non si tratta di un importo da pagare o incassare.

Successivamente, ad esempio al 2 febbraio del 2001 si perfeziona la conversione del capitale sociale in euro secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del d.lgs. 213/97.

Riprendendo i dati, validi per entrambi i casi di studio, relativi alla conversione del capitale sociale esposti nel paragrafo "Premesse metodologiche", si deve registrare in contabilità generale il capitale sociale pari a 2.730.000 euro e pertanto trasferire dal capitale sociale al conto acceso alla riserva legale, a norma di legge (cfr. art. 17 d.lgs. 213/98), un importo di 1.024,08.

La scrittura relativa al passaggio di detto importo a riserva sarà dunque:

2/02/2001

Capitale sociale a Riserva Legale 1.024,08 euro

Rilevazione della differenza di conversione del capitale sociale da lire a euro

4.3 Conversione della contabilità in euro effettuata nel corso dell'esercizio dopo la conversione del capitale sociale

Nel caso in cui la conversione del capitale sociale sia effettuata, come probabilmente si verificherà nella maggioranza dei casi, prima della data prescelta per la conversione della contabilità, l'operazione si svolgerà in modo analogo al caso precedente. I saldi contabili relativi al capitale sociale e ai conti accesi alle riserve sono il risultato delle operazioni di conversione del capitale, che, a differenza del caso precedente, sono contabilizzate in lire, in quanto la contabilità transita all'euro successivamente.

In questo esempio la conversione della contabilità viene effettuata nel corso dell'esercizio (31/03/2001) e dopo che la conversione del capitale sociale sia efficace (30/06/2000).

Come nel caso precedente l'operazione prevede la suddivisione ideale dell'esercizio in due periodi distinti, quello anteriore e quello successivo alla conversione.

La procedura da seguire può essere così sintetizzata:

- operazioni di conversione in euro del capitale sociale (30/06/2000);
- rilevazione contabile degli effetti della conversione in euro del capitale sociale, quando la contabilità è ancora tenuta in lire;
- stampa del bilancio di verifica in lire al 31/3/2001 (data di passaggio all'euro);
- chiusura dei conti in lire;
- conversione in euro delle singole poste contabili;
- riapertura dei conti in euro;
- sistemazione contabile delle differenze da arrotondamento;

Riprendendo i dati, validi per tutti i casi di studio, relativi alla conversione del capitale sociale esposta nel paragrafo "premesse metodologiche", si deve registrare in contabilità generale il capitale sociale pari a lire 5.286.017.100 e pertanto trasferire dal capitale sociale al conto acceso alla riserva legale, un importo di lire 1.982.900. La scrittura relativa al passaggio di detto importo a riserva sarà dunque:

----- 30/06/2000 -----
Capitale sociale a Riserva Legale 1.982.900 lire

Rilevazione della differenza di conversione del capitale sociale da lire a euro

Nel prospetto seguente viene riportata la tabella di conversione extra-contabile relativa al bilancio di verifica alla data del 31 marzo 2001, dove, accanto al saldo in lire di ogni singolo sottoconto, si espone la relativa traduzione in euro con evidenza degli arrotondamenti derivanti dalla procedura di conversione prevista dal Regolamento comunitario 1103/97:

+ = Dare - = Avere

Descrizione voce di conto	Situazione in lire al 31/03/2001	Importi in euro non arrotondati	Arrot.ti Reg. (CE) 1103/97	Situaz. finale in euro
CONTI PATRIMONIALI				
Impianti	18.349.500.000	9.476.725,8698	0,0002	9.476.725,87
Ammort.ti cumulati Impianti	(6.116.500.000)	(3.158.908,6233)	0,0033	(3.158.908,62)
Macchinario	13.529.600.000	6.987.455,2619	(0,0019)	6.987.455,26
Ammort.ti cumulati Macchin.	(5.073.600.000)	(2.620.295,7232)	0,0032	(2.620.295,72)
<i>Immobilizzazioni Materiali</i>	<i>20.689.000.000</i>	<i>10.684.976,7852</i>	<i>0,0048</i>	<i>10.684.976,79</i>
Marchi	1.190.000.003	614.583,7114	(0,0014)	614.583,71
Ammort.ti cumulati Marchi	(340.000.001)	(175.595,3461)	(0,0039)	(175.595,35)
Brevetti	1.200.000.003	619.748,2806	(0,0006)	619.748,28
Ammort.ti cumulati Brevetti	(450.000.001)	(232.405,6052)	(0,0048)	(232.405,61)
<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>1.600.000.004</i>	<i>826.331,0407</i>	<i>(0,0107)</i>	<i>826.331,03</i>
Partecipaz. nella società Delta	3.500.000.000	1.807.599,1468	0,0032	1.807.599,15
Crediti vs società collegate	950.000.002	490.634,0552	0,0048	490.634,06
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	<i>4.450.000.002</i>	<i>2.298.233,2020</i>	<i>(0,0134)</i>	<i>2.298.233,21</i>
Cliente 1	15.500.000.000	8.005.081,9359	0,0041	8.005.081,94
Cliente 2	2.500.000.000	1.291.142,2477	0,0023	1.291.142,25
<i>Crediti</i>	<i>18.000.000.000</i>	<i>9.296.224,1836</i>	<i>0,0064</i>	<i>9.296.224,19</i>
Banca 1	1.300.000.000	671.393,9688	0,0012	671.393,97
Banca 2	1.355.000.000	699.799,0983	0,0017	699.799,10
Denaro e valori in cassa	500.000.000	258.228,4495	0,0005	258.228,45
Descrizione voce di conto	Situazione in lire al 31/03/2001	Importi in euro non arrotondati	Arrot.ti Reg. (CE) 1103/97	Situaz. finale in euro
<i>Disponibilità liquide</i>	<i>3.155.000.000</i>	<i>1.629.421,5166</i>	<i>0,0034</i>	<i>1.629.421,52</i>
Totale attivo	47.894.000.006	24.735.187	0,0119	24.735.186,74
Capitale Sociale	(5.286.017.100)	(2.730.000,0000)	0,0000	(2.730.000,00)
Riserva legale	(354.982.900)	(183.333,3678)	(0,0022)	(183.333,37)
Altre riserve	(6.904.000.000)	(3.565.618,4313)	0,0013	(3.565.618,43)
Descrizione voce di conto	Situazione in lire al 31/03/2001	Importi in euro non arrotondati	Arrot.ti Reg. (CE) 1103/97	Situaz. finale in euro
<i>Patrimonio Netto</i>	<i>(12.545.000.000)</i>	<i>(6.478.951,7991)</i>	<i>(0,0009)</i>	<i>(6.478.951,80)</i>
Fondo TFR	(3.588.000.000)	(1.853.047,3539)	0,0039	(1.853.047,35)
Mutui	(6.500.000.000)	(3.356.969,8441)	0,0041	(3.356.969,84)
Fornitore 1	(7.445.699.098)	(3.845.382,6677)	(0,0023)	(3.845.382,67)
Fornitore 2	(8.554.300.900)	(4.417.927,7167)	(0,0033)	(4.417.927,72)
Debiti verso altri	(2.499.999.994)	(1.291.142,2446)	0,0046	(1.291.142,24)
<i>Debiti</i>	<i>(18.499.999.992)</i>	<i>(9.554.452,6290)</i>	<i>(0,0010)</i>	<i>(9.554.452,63)</i>
Totale Passivo	(41.132.999.992)	(21.243.421,6261)	0,0061	(21.243.421,62)
Sbilancio di periodo	6.761.000.014			
CONTI ECONOMICI				
Ricavi dell'esercizio	(108.755.000.006)	(56.167.270,0636)	0,0036	(56.167.270,06)
Esist. iniz. di prodotti finiti	6.500.000.000	3.356.969,8441	(0,0041)	3.356.969,84
Esist. iniz. di semilavorati	3.500.000.000	1.807.599,1468	0,0032	1.807.599,15
Altri ricavi	(7.500.000.012)	(3.873.426,7494)	(0,0006)	(3.873.426,75)
<i>A) Valore della produzione</i>	<i>(106.255.000.018)</i>	<i>(54.876.127,8221)</i>	<i>0,0021</i>	<i>(54.876.127,82)</i>

Acquisto materie prime	45.754.999.993	23.630.485,4142	(0,0042)	23.630.485,41
Esist. iniz. materie prime	9.500.000.007	4.906.340,5450	0,0050	4.906.340,55
Costi per servizi	5.850.000.001	3.021.272,8602	(0,0002)	3.021.272,86
Costi per il god.to di beni di terzi	2.500.000.000	1.291.142,2477	0,0023	1.291.142,25
Costi per il personale	36.899.999.997	19.057.259,5749	(0,0049)	19.057.259,57
<i>B) Costi della produzione</i>	<i>100.504.999.998</i>	<i>51.906.500,6420</i>	<i>(0,0020)</i>	<i>51.906.500,64</i>
Proventi finanziari	(180.000.000)	(92.962,2418)	0,0018	(92.962,24)
Oneri finanziari	569.000.006	293.863,9787	0,0013	293.863,98
<i>C) Proventi ed oneri finanziari</i>	<i>389.000.006</i>	<i>200.901,7369</i>	<i>0,0031</i>	<i>200.901,74</i>
Proventi straordinari	(1.500.000.000)	(774.685,3486)	(0,0014)	(774.685,35)
Oneri straordinari	100.000.000	51.645,6899	0,0001	51.645,69
<i>E) Proventi ed oneri straordin.</i>	<i>(1.400.000.000)</i>	<i>(723.039,6587)</i>	<i>(0,0013)</i>	<i>(723.039,66)</i>
Sbilancio di periodo	(6.761.000.014)			
Totale	0		0,02	

Alla data del 31/03/2001, le scritture di chiusura dei conti in lire saranno le seguenti:

Diversi	31/03/2001	Diversi	Dare	Avere
<i>Chiusura dei conti in lire al 31/03/2001 come da tabella di conversione di dettaglio conservata agli atti</i>				
Ammort.ti cumulati Impianti			6.116.500.000	
Ammort.ti cumulati Macchinario			5.073.600.000	
Ammort.ti cumulati Marchi			340.000.001	
Ammort.ti cumulati Brevetti			450.000.001	
Capitale Sociale			5.286.017.100	
Riserva legale			354.982.900	
Riserve			6.904.000.000	
Fondo TFR			3.588.000.000	
Mutui			6.500.000.000	
Fornitore 1			7.445.699.098	
Fornitore 2			8.554.300.900	
Debiti verso altri			2.499.999.994	
Ricavi dell'esercizio		108.755.000.006		
Altri ricavi		7.500.000.012		
Proventi finanziari		180.000.000		
Proventi straordinari		1.500.000.000		
a Impianti			18.349.500.000	
a Macchinario			13.529.600.000	
a Marchi			1.190.000.003	
a Brevetti			1.200.000.003	
a Partecipaz. nella società Delta			3.500.000.000	
a Crediti vs società collegate			950.000.002	
a Cliente 1			15.500.000.000	
a Cliente 2			2.500.000.000	
a Banca 1			1.300.000.000	

a Banca 2	1.355.000.000	
a Denaro e valori in cassa	500.000.000	
a Esistenze iniz. di prodotti finiti	6.500.000.000	
a Esistenze iniz. di semilavorati	3.500.000.000	
a Acquisto materie prime	45.754.999.993	
a Esistenze iniz. materie prime	9.500.000.007	
a Costi per servizi	5.850.000.001	
a Costi per il god.to di beni di terzi		2.500.000.000
a Costi per il personale	36.899.999.997	
a Oneri finanziari	569.000.006	
a Oneri straordinari		100.000.000
	171.048.100.012	171.048.100.012

Le scritture contabili di apertura dei conti, da trascrivere sul libro giornale, sarebbero in questo caso le seguenti:

Diversi	31/03/2001	Diversi	Dare	Avere
<i>Riapertura in euro dei conti al 31/03/2001 come da tabella di conversione di dettaglio conservata agli atti</i>				
Impianti		9.476.725,87		
Macchinario		6.987.455,26		
Marchi		614.583,71		
Brevetti		619.748,28		
Partecipazioni nella società Delta		1.807.599,15		
Crediti vs società collegate		490.634,06		
Cliente 1		8.005.081,94		
Cliente 2		1.291.142,25		
Banca 1		671.393,97		
Banca 2		699.799,10		
Denaro e valori in cassa		258.228,45		
Esistenze iniziali di prodotti finiti		3.356.969,84		
Esistenze iniziali di semilavorati				1.807.599,15
Acquisto materie prime		23.630.485,41		
Esistenze iniziali materie prime				4.906.340,55
Costi per servizi		3.021.272,86		
Costi per il godimento di beni di terzi		1.291.142,25		
Costi per il personale		19.057.259,57		
Oneri finanziari		293.863,98		
Svalutazioni		0,00		
Oneri straordinari		51.645,69		
Imposte sul reddito dell'esercizio		0,00		
a Ammort.ti cumulati Impianti			3.158.908,62	
a Ammort.ti cumulati Macchinario				2.620.295,72
a Ammort.ti cumulati Marchi			175.595,35	
a Ammort.ti cumulati Brevetti			232.405,61	
a Capitale Sociale			2.730.000,00	
a Riserva legale			183.333,37	
a Riserve			3.565.618,43	
a Fondo TFR			1.853.047,35	

		a Mutui		3.356.969,84	
		a Fornitore 1		3.845.382,67	
		a Fornitore 2		4.417.927,72	
		a Debiti verso altri		1.291.142,24	
		a Ricavi dell'esercizio		56.167.270,06	
Diversi	31/03/2001	Diversi	Dare	Avere	
		a Altri ricavi		3.873.426,75	
		a Proventi finanziari			92.962,24
		a Proventi straordinari		774.685,35	
		a Saldo arrotondamenti c/transitorio		0,02	
			88.338.971,34	88.338.971,34	

----- 31/03/2001 -----

Saldo arrotondamenti c/transitorio
giroconto (art. 16/213) a Altre riserve
----- 0,02 euro

Rispetto al caso precedente le scritture sopraesposte presentano come unica differenza gli importi relativi ai saldi dei conti accesi al capitale sociale e alla riserva legale, che in questo caso includono le variazioni dovute all'avvenuta conversione in euro del capitale sociale antecedente alla traduzione dei valori di conto da lire a euro.

1 Tuttavia, come noto, per determinate imprese, i bilanci e gli altri documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna possono essere pubblicati in euro a condizione di aver adottato l'euro come moneta di conto. Sul punto si veda diffusamente il quaderno Euro n. 2.

2 I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera n) del D.Lgs 213/98 sono: il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico.

3 Il rilevante coinvolgimento dell'impresa nel mercato europeo ed internazionale in generale può, in alcuni casi, spingere l'impresa, pur non essendo ancora adeguatamente preparata alla transizione all'euro della contabilità, a utilizzare la nuova moneta nella fatturazione. Tuttavia, in questo caso la forma di fattura più consona alla situazione non dovrebbe prevedere, normalmente, l'uso dell'euro come moneta "principale", quanto piuttosto l'uso dell'euro come moneta di riespressione del solo totale o degli elementi rilevanti della fattura espressa in lire.

4 Art. 16, comma 4 del D.Lgs. 213/1998: "Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti".

5 Le imprese che operano abitualmente con l'estero sono già dotate, nella generalità dei casi, di sistemi informativi in grado di memorizzare la valuta originaria indipendentemente dalla moneta di conto adottata.

6 Cfr. art.5 Reg. CE n.1103/97: "Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al centesimo pi? vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale pi? vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità pi? vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, a un multiplo o a una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

7 Cfr. Circ. Min. Fin. n.291/E del 1998, par. 4.2.1.

8 Secondo l'articolo 1 del Regolamento del Consiglio (CE) 1103/97 "si intendono per "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica".

9 Cfr. l'art.3 del D.Lgs. n. 213 del 1998: "Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

- a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
- b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17-6-1997.

Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d)".

Analogamente l'art. 4, nella formulazione risultante dopo le modifiche recate dal D.Lgs 206/99, prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare e occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

- a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
- b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

10 Cfr. art.4, comma 4 del citato Regolamento (CE) n. 1103/97: "Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati".

11 Sul punto si fa rinvio a quanto detto nel nostro Quaderno Euro n. 2, par. 1.2.3

12 Cfr. paragrafo MODELLI INTRA della circolare n. 285/D: " Attualmente i dati contabili presentati dai soggetti obbligati all'Amministrazione Doganale italiana tramite il modello INTRA, previsto dal D.M. 21 ottobre 1992, vengono espressi in lire e, una volta acquisiti dal sistema VIES, sono scambiati con gli altri Stati Membri nella stessa valuta di presentazione. Al momento, questa Amministrazione non ha apportato modifiche al modello INTRA per quel che concerne l'introduzione di valori espressi in euro: pertanto, le informazioni di carattere contabile fornite con detti modelli saranno espresse ancora in lire. Poiché, tuttavia, dal 1 gennaio 1999, lo scambio di dati contabili tra i Paesi Membri che hanno aderito all'UEM dovrà esser effettuato in euro e non più in moneta nazionale, in ambito comunitario è stato deciso che le informazioni di carattere contabile, riferite ad operazioni intracomunitarie ed acquisite al sistema VIES, saranno convertite nella moneta unica. Nell'ambito del sistema VIES, a livello nazionale, è stata adottata la regola del "mascheramento dei valori", che consiste, per i modelli INTRA relativi al periodo 1993-1998, nella visualizzazione dei dati contabili in migliaia di lire e, per quelli presentati a partire dal gennaio 1999, nell'espressione degli stessi in euro: tramite l'uso di appositi tasti funzionali, sarà possibile una conversione in linea dei dati dall'una all'altra valuta. I valori in lire saranno invece riportati nelle stampe delle liste selettive dei soggetti da sottoporre a controllo, anche per i periodi successivi al gennaio 1999, ciò al fine di agevolare il lavoro dei verificatori che potranno così confrontare i dati indicati nei modelli INTRA ancora presentati in lire con quelli, espressi in euro, risultanti dalle interrogazioni della banca dati VIES".

13 cfr. Art. 47 D.L. 331/93: "Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b) e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese del ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione".

14 Articolo 23 del DPR n. 633/72.

15 Articolo 24 del DPR n. 633/72.

16 Articolo 25 del DPR n. 633/72.

17 art.43, comma 3, DL n.331/1993 e circolare n.13 del 23 febbraio 1994, parte B, paragrafo 5.1.

18 Cfr. articolo 6 del DL 16/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75/1993 e DM 21 dicembre 1992.

19 47 D.Lgs 213/98 - [1] Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti

connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel "periodo transitorio", possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.

[2] Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1-1-1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.

[3] Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17-12-1997, n. 433, nonché dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.

[4] All'adeguamento della modulistica, ancorché prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3-2-1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni

20 Nel capitolo relativo agli effetti dell'introduzione dell'euro sulla fatturazione, si è già avuto modo di evidenziare come, anche nel caso di non adozione immediata della nuova moneta, possono verificarsi casi in cui l'impresa debba comunque confrontarsi con alcuni dei problemi ad essa connessi. Infatti, possono verificarsi situazioni in cui alcuni fornitori abbiano adottato la nuova moneta per la fatturazione e vi siano clienti che, in virtù di un forte potere contrattuale possano pretendere che l'impresa fatturi direttamente in euro. Ma anche al di fuori di tali casi, può potenzialmente accadere che alcuni creditori dell'impresa richiedano pagamenti in euro o che i debitori estinguano le proprie obbligazioni nella nuova moneta. Inoltre, la scomparsa della lira dal mercato delle valute quotate, per effetto dell'introduzione della nuova moneta e della fissazione dei cambi fissi irrevocabili tra le monete dei Paesi cosiddetti "in", fa sì che tutte le transazioni in valuta debbano ora essere trattate con la procedura della triangolazione, che comporta la conversione dell'importo in valuta prima in euro e successivamente in lire. Di conseguenza quelle imprese che presentano un certo grado di internazionalizzazione, pur non adottando da subito la nuova moneta nella contabilità saranno obbligate ad utilizzarla per la determinazione degli importi da contabilizzare derivanti dalle transazioni in valuta.

Da quanto sopra emerge che il grado di coinvolgimento della singola impresa nella fase transitoria può essere il più vario, come può dipendere, ma non necessariamente, dalla dimensione dell'azienda. Infatti ad un maggiore numero di clienti e fornitori o, più in generale di soggetti, con cui l'impresa intrattiene rapporti corrisponde, di certo, una maggiore probabilità che si presentino casi in cui occorra confrontarsi con una delle situazioni sopra esposte.

21 Si prescinde, per semplicità, dall'applicazione di aliquote di ammortamento minori nell'esercizio di acquisizione del bene.

22 Si potrebbe, con minore dettaglio, procedere anche convertendo i totali dei valori divisi per anno di formazione (es.: totale macchinari acquistati nel 1998, invece del valore di ciascun bene). Ovviamente, in tal caso, si avrebbe l'inconveniente di non poter gestire, se non con estrema difficoltà, le successive dismissioni e svalutazioni dei singoli cespiti ereditati dalla contabilità pre-euro, non essendo rintracciabile il valore di pertinenza del singolo bene.

Tuttavia, la alternativa di convertire i totali delle serie storiche per anno di formazione, potrebbe risultare obbligata quando già la "contabilità dei cespiti" in lire non consentisse di risalire ai valori di pertinenza del singolo cespite. Una tale situazione può presentarsi qualora l'impresa si sia limitata a osservare i requisiti minimi prescritti dal legislatore tributario ai fini della contabilità dei cespiti che, per i soli beni mobili non registrati, consente il raggruppamento in categorie omogenee di beni per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (articolo 16 D.P.R. 600/73).

23 Per una disamina completa sui metodi citati si rinvia al principio contabile doc. 13, emanato dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

24 Si riporta per completezza e utilità quanto già precisato nel Quaderno Euro n. 2 (capitolo 4, paragrafo 4.2): "l'adozione dell'euro quale moneta di conto per la tenuta delle scritture contabili deve essere ulteriormente messa in correlazione con la conversione del capitale sociale prevista dall'art. 17 del D.Lgs n. 213/98 (...).

A ben vedere, la riespressione della posta contabile capitale sociale è un'operazione giuridicamente distinta rispetto alla conversione dello stesso secondo le regole del richiamato articolo 17. ..., il legislatore non ha posto l'obbligo di adottare l'euro come moneta di conto contestualmente alla conversione del capitale sociale da indicare nell'atto costitutivo della società.

Pertanto si potranno in concreto verificare tre situazioni:

1. la conversione del capitale sociale secondo le previsioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213/98, è efficace e, quindi, è contabilizzata, in data antecedente all'adozione dell'euro come moneta di conto;
2. la conversione del capitale sociale secondo le previsioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213/98, è efficace e, quindi, è contabilizzata, in data posteriore all'adozione dell'euro come moneta di conto;
3. la conversione del capitale sociale secondo le previsioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213/98, è efficace e, quindi, è contabilizzata, contestualmente all'adozione dell'euro come moneta di conto. Tale evenienza è, nella pratica, verificabile solo alle seguenti condizioni alternative:

- il passaggio alla contabilità in euro è effettuato in funzione della data di efficacia della conversione del capitale sociale secondo le regole del menzionato art. 17;

- si fissa la data di adozione dell'euro come moneta di conto e la deliberazione di aumento o diminuzione del capitale sociale per effetto della sua conversione, assunta con il dovuto anticipo, prevede un'efficacia futura differita, coincidente con la data del passaggio all'euro della contabilità. Questa soluzione può rivelarsi utile se si volesse effettuare il passaggio della contabilità all'euro in coincidenza con l'inizio dell'esercizio, il che semplifica parzialmente i calcoli, non dovendosi procedere alle conversioni dei saldi dei conti di natura economica (costi e ricavi)".

Va sottolineato che le recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 206/99 facilitano il raggiungimento dell'eventuale obiettivo della contestualità della conversione della contabilità e del capitale sociale. Infatti attualmente, nel caso in cui il valore delle azioni sia superiore a 200 lire e non siano state emesse azioni cui sono correlati privilegi, gli amministratori possono deliberare la conversione del capitale sociale in euro e contestualmente procedere alla conversione della contabilità, tenuto conto che detta delibera non necessita di omologazione se viene ricevuta da notaio divenendo pertanto immediatamente efficace.

PARTE II

L'impatto dell'euro sugli aspetti gestionali delle diverse aree di attività aziendale

5. Vendite e marketing

Nel medio/lungo periodo il vero tema dell'introduzione dell'euro è legato all'ampliamento del mercato oltre le tradizionali barriere domestiche.

Dal gennaio 2002 i problemi di natura contabile²⁶ finanziaria o informatica dovranno essere già superati.

La moneta unica comporterà un sostanziale mutamento del quadro generale competitivo nel quale si sono mosse fino a questo momento le imprese.

Tale mutamento è dovuto non solo ad un ampliamento geografico del mercato di riferimento, ma anche alla ridefinizione dei fattori di competitività e delle strategie d'acquisto e di vendita.

Gli effetti conseguenti all'entrata in vigore di una moneta unica saranno inizialmente analoghi per l'intero sistema imprenditoriale operante sul territorio dell'Unione e consisteranno tendenzialmente:

- nell'ulteriore eliminazione delle barriere al commercio intracomunitario;
- in una maggiore trasparenza dei prezzi;
- in una più immediata comparazione del rapporto prezzo/ qualità dei prodotti.

Queste condizioni potranno costituire opportunità di sviluppo o minacce per l'azienda a seconda delle scelte e delle strategie operate dal *management*.

L'impreparazione dovuta a un errato giudizio sugli effetti dell'introduzione dell'euro porterà infatti ad una perdita della forza di penetrazione dell'azienda accompagnata da una debolezza nel contrastare gli attacchi di concorrenti che hanno tempestivamente mutato le proprie politiche commerciali.

5.1 La nuova arena competitiva

L'incremento dimensionale del mercato di riferimento, insieme alla maggiore dinamica che l'euro introduce, apre nuovi e diversi spazi di domanda.

Gli effetti del passaggio alla moneta unica saranno tuttavia, differenti in relazione alla dimensione, al coinvolgimento internazionale e al settore in cui operano le singole aziende.

Imprese locali – Per le aziende il cui business è strettamente legato al territorio l'unificazione monetaria produrrà effetti quasi esclusivamente operativi.

Per le imprese che considereranno comunque l'euro come un'opportunità di espansione sarà necessario valutare le modalità di estensione del proprio raggio di azione coerentemente con la propria tipologia di business.

Imprese nazionali – Per questo tipo di imprese, in particolare, l'euro costituirà l'occasione per aggredire i nuovi mercati dei Paesi "in", più facilmente penetrabili grazie all'unificazione monetaria. Si tratterà pertanto di identificare l'offerta e il modello organizzativo più adatti per affrontare l'espansione

Imprese internazionali – Per le imprese che esportano nei Paesi "in" l'euro costituirà uno strumento di semplificazione poiché gli scambi avverranno con una sola valuta di riferimento.

Tuttavia, come evidenziato anche nei capitoli successivi, le politiche commerciali praticate nei diversi paesi dovranno essere riesaminate alla luce anche della trasparenza dei prezzi.

5.2 I prezzi in euro

La definizione dei prezzi in euro sembra rappresentare una delle incognite maggiori.

La relazione tra azienda e consumatore, poiché legata ad aspetti psicologici e di gestione dei rapporti umani appare, infatti, uno dei problemi più delicati da affrontare sia nel "periodo transitorio", sia nella prima fase in cui le banconote e le monete euro avranno corso legale.

La moneta, come le altre misure di grandezza, quali il metro o il grado centigrado, rappresenta una delle variabili con le quali ci rapportiamo al mondo circostante.

La moneta, in particolare, consente di esprimere un valore per le cose che ci circondano. Nel momento in cui varia tale unità di misura, la capacità di "misurare" il valore dei beni subisce profondi cambiamenti.

Se da un lato non è possibile prevedere con certezza quale sarà la reazione dei consumatori all'introduzione dell'euro si possono, comunque, ipotizzare alcuni effetti psicologici collegati al passaggio alla nuova moneta.

Innanzitutto è prevedibile il verificarsi di un "effetto povertà" o, in contrapposizione, di un "effetto ricchezza".

L' "effetto povertà" deriva dal nuovo valore nominale in cui vengono espresse le retribuzioni o i risparmi. Gli importi nominali di tali grandezze saranno infatti divisi per il tasso di cambio lira/euro pari a 1936,27 lire. Non va escluso pertanto che i consumatori inconsapevolmente riducano i propri consumi o ridistribuiscono le proprie scelte passando da prodotti più costosi ad altri più economici.

Analogamente l' "effetto ricchezza" è diretta conseguenza del fatto che i prezzi dei prodotti saranno divisi per il tasso di conversione lira/euro. L'impressione che può derivare è che si possano acquistare merci a prezzi notevolmente più bassi.

Da un punto di vista operativo l'effetto tipico sarà quello che si prova quando si intraprende un viaggio all'estero. Per comprendere il valore dei prodotti che suscitano interesse è necessario effettuare una conversione a un'unità di misura più familiare, nel caso di specie probabilmente alla lira italiana.

Se l'effetto povertà sarà compensato da un'illusione monetaria opposta che farà percepire i prezzi in euro più bassi è una questione che non è possibile prevedere.

Quasi certamente in questa operazione verrà utilizzato, per facilità di calcolo, un tasso di conversione pari a 2000 e non quello effettivo di 1936,27 con un conseguente aumento virtuale dei prezzi pari al 3,3%.

Per evitare una prevedibile contrazione negli acquisti potrebbe risultare opportuno, in alcuni casi, continuare a utilizzare la doppia prezzatura dei beni anche dopo la scomparsa della lira quale moneta circolante ²⁷.

Il passaggio all'euro attenuerà anche l'effetto dei cosiddetti "prezzi psicologici".

In molti settori, particolarmente tra i beni di largo consumo, è di rilevanza fondamentale la scelta del prezzo non solo per il valore economico che esso rappresenta, ma anche per il suo valore in termini di comunicazione e impatto sul cliente.

A titolo di esempio, basti pensare che tra un prezzo di 1990 e uno di 2010 lire vi è solo una differenza di 20 lire ma il secondo di questi due prezzi non viene mai utilizzato.

Il prezzo psicologico può essere definito come quel prezzo che si ottiene sottraendo al prezzo originario l'unità divisionale più piccola della moneta in cui esso viene espresso.

Pertanto, se il prezzo pieno fosse pari a 100.000 lire, il relativo prezzo psicologico sarebbe pari a 999.950 lire. In pratica, però, poiché l'uso della moneta da 50 lire va scomparendo si preferisce calcolare detto prezzo sottraendo a quello originario 100 o addirittura 1000 lire, cosicché, nel caso ipotizzato, esso ammonterebbe a 999.900 o 999.000 lire.

Nel periodo transitorio, stante la necessità di esporre i doppi prezzi, si presenta la difficoltà di mantenere tale caratteristica nel prezzo convertito in euro. Riprendendo l'esempio di cui sopra il prezzo psicologico di 999.000 può essere definito come quel prezzo che fa credere al consumatore di spendere 900.000 lire quando invece spende in realtà quasi 1.000.000 di lire. Una volta convertito in euro esso sarebbe pari però a 515,94 euro: è evidente, dunque, come tale effetto non possa essere mantenuto.

Va inoltre notato come, di converso, l'introduzione della nuova moneta al termine del "periodo transitorio" renderà l'uso dei prezzi psicologici più vantaggioso, infatti, se attualmente la determinazione del prezzo psicologico in lire determina un ribasso dello stesso che in molti casi arriva a 1.000 lire, la stessa operazione effettuata su un importo di partenza in euro determinerà una riduzione di un solo centesimo di euro, equivalente a circa 19 lire.

Analoghe osservazioni possono svilupparsi in riferimento alla pratica dei saldi. Le diminuzioni dei prezzi potrebbero suscitare un minore richiamo sui consumatori nel momento in cui, pur rimanendo in termini percentuali uguali, saranno di importo nominale 2000 volte inferiore.

Per contrastare eventuali effetti negativi sui consumi dovuti alla conversione in euro del prezzo di beni e servizi le singole aziende dovranno:

- predisporre una strategia di comunicazione al cliente improntata alla massima trasparenza e serietà;
- adattare le politiche dei prezzi alla nuova unità di misura del valore.

Gli strumenti di comunicazione possono essere i più svariati: manifesti, *brochure* e *depliant*, *gadget*, promozioni incentrate sull'euro, doppia esposizione dei prezzi

Naturalmente, nelle imprese in cui vi sia un contatto diretto tra il cliente e il personale dell'azienda lo strumento principale della strategia di comunicazione con gli avventori sarà costituito dalla capacità di assistenza alla clientela da parte del personale a contatto con il pubblico che deve a tale scopo venire adeguatamente formato. Particolarmente importante risulterà la capacità del personale di vendita di contrattare eventuali sconti direttamente in euro.

5.3 Casi particolari

5.3.1 La conversione dei "micro-prezzi"

Per i prodotti, il cui prezzo unitario espresso in lire è molto basso (l'esempio tipico è quello dello scatto telefonico) il margine di approssimazione dovuto alla conversione in euro può diventare percentualmente significativo.

Nella tabella che segue si riportano a titolo di esempio alcuni casi di conversione lira - euro - lira²⁸.

Prezzo in lire	Prezzo in euro	Prezzo in euro arrotondato	Peso percent. dell'arrotond.to
21.700	11,20711	11,21	0,03%
6.250	3,22785	3,23	0,06%
780	0,40283	0,40	0,7%
20	0,01032	0,01	3,2%

Come evidenziato dalla tabella, quanto più piccolo è il prezzo tanto più l'arrotondamento può essere significativo in termini percentuali.

Le difficoltà connesse alla conversione dei "micro-prezzi" attengono più generalmente al problema dell'uniformità dei prezzi in lire ed in euro nel periodo transitorio.

Per analizzare gli effetti della conversione dei prezzi unitari in euro, nel caso in cui gli stessi presentino importi molto contenuti, occorre esaminare le regole prescritte dalle normative comunitarie e nazionali, in tema di procedure previste per gli arrotondamenti.

Giuridicamente occorre fare riferimento alle regole di arrotondamento contenute:

- nell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 per gli importi monetari da pagare o contabilizzare (regole di arrotondamento per eccesso o per difetto al centesimo di euro o all'unità divisionale più vicina della moneta nazionale);
- nell'articolo 3 del D.Lgs 213/98 per i cosiddetti calcoli intermedi riferibili ai valori in lire da convertire in euro e viceversa che non costituiscono autonomi importi da pagare o contabilizzare (arrotondamento almeno a cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire, almeno a quattro per gli importi originariamente espressi in decine di lire, almeno a tre per importi originari espressi in migliaia di lire).

Supponendo di effettuare un acquisto in euro di 1.500 pezzi, al costo originario di 15 lire ciascuno, l'adozione della procedura ordinaria di conversione darebbe i risultati esposti nella seguente tabella:

Descrizione	Calcoli
Quantità	1.500
Prezzo in lire	13
Prezzo totale in lire	19.500
Prezzo in euro	0,006714
Prezzo in euro arrotondato	0,01
Prezzo totale in euro	15
Controvalore in lire	29.044
Differenza con prezzo originario	9.544
Incremento % prezzo Totale	48,9%

Nel caso ipotizzato, dunque, si avrebbe un incremento del costo totale pari al 48,9%.

Il problema può essere risolto considerando che il prezzo unitario non rientra nella nozione di autonomo importo da contabilizzare o pagare, di conseguenza, la conversione del prezzo unitario segue le regole dei calcoli intermedi, con ciò minimizzando il problema degli arrotondamenti attraverso la possibilità (*rectius* l'obbligo), di utilizzare un numero minimo di decimali superiore a quello previsto per la conversione di importi da pagare o contabilizzare.

Riprendendo i dati dell'esempio precedente e utilizzando un prezzo convertito in euro con almeno 4 decimali, la situazione esposta presenterebbe i seguenti dati:

Descrizione	Calcoli
Quantità	1.500
Prezzo in lire	13
Prezzo totale in lire	19.500
Prezzo in euro	0,006714
Prezzo in euro arrotondato	0,0067
Prezzo totale in euro	10,05
Controvalore in lire	19.460
Differenza con prezzo originario	-40
Incremento % prezzo Totale	-0,2%

Come si può notare, questa volta il decremento percentuale del costo totale ammonta ora soltanto allo 0,2%.

In realtà una soluzione definitiva del problema della conversione dei prezzi unitari molto contenuti può essere ottenuta mediante il mutamento dell'unità di misura cui si riferisce il prezzo unitario, in particolare adottando un'unità di misura superiore rispetto alla precedente. In pratica, al posto di un prezzo unitario riferito alla singola unità di prodotto si potrebbe impiegare un prezzo relativo ad una data unità di peso (es. quintali, chilogrammi ecc.) o di volume (es. metri cubi).

È da ritenere che a questa soluzione si tenderà senz'altro nel medio periodo.

Va rilevato comunque che, in quei casi in cui il "micro-prezzo" rappresenta un autonomo importo da contabilizzare o pagare, per importi inferiori o uguali a 20 lire, il Regolamento Comunitario n. 1193/97 impone l'arrotondamento a un centesimo di euro, come evidenziato nella seguente tabella:

Prezzo in Lire	Prezzo in euro	Prezzo in euro arrotondato
20	0,010329	0,01
19	0,009813	0,01
18	0,009296	0,01
17	0,008780	0,01
16	0,008263	0,01
15	0,007747	0,01
14	0,007230	0,01
13	0,006714	0,01
12	0,006197	0,01
11	0,005681	0,01
10	0,005165	0,01
9	0,004648	0,01
8	0,004132	0,01
7	0,003615	0,01
6	0,003099	0,01
5	0,002582	0,01
4	0,002066	0,01
3	0,001549	0,01
2	0,001033	0,01
1	0,000516	0,01

5.3.2 Pagamenti in contanti

Il problema, pur non essendo economicamente significativo, va comunque segnalato. Nella gestione fisica di alcuni pagamenti in contanti sarà necessario infatti, da un lato rifornire in misura adeguata le casse con banconote e monete di piccolo taglio, dall'altro ridefinire i prezzi dei prodotti a seguito della conversione in euro.

Si pensi ad esempio, al prezzo dei quotidiani che attualmente ha un costo di lire 1.500 e che, nella maggior parte dei casi, costituiscono acquisti singoli. Il loro prezzo in euro, pari a 0,77 richiederà una gestione particolarmente onerosa dei pagamenti effettuati presumibilmente con una moneta da un euro a cui si dovrà dare un resto di 23 centesimi. Considerato che i tagli più piccoli disponibili per le monete in euro sono di 1 – 2 – 5 – 10 – 20 e 50 centesimi, per dare tale resto saranno necessarie come minimo 3 monete laddove con la moneta attuale ne basterebbe solo una.

Questo fatto potrebbe ingenerare problemi di approvvigionamento delle monete nel periodo iniziale del 2002, soprattutto per quei soggetti che come i supermercati, presentano una rilevante gestione della liquidità di cassa.

Inoltre durante tale periodo si avrà la contestuale circolazione di monete e banconote nelle due valute per i primi tre mesi. È evidente come per fronteggiare tali problemi sia necessario disporre di personale adeguatamente formato e munito di apposite procedure operative.

5.3.3 Effetti degli arrotondamenti sugli importi riconvertiti

La situazione in cui si possono generare piccole differenze tra l'importo originario in lire e quello equivalente in euro si verifica ogniqualvolta l'importo originario, dopo essere stato trasformato in euro, viene nuovamente convertito in lire, come nel caso di una fattura emessa in lire che successivamente venga pagata in euro. Infatti il cliente emetterà un assegno per un importo di euro equivalente al totale da pagare in lire, ma quest'ultimo, all'atto del versamento sul conto corrente detenuto in lire, verrà nuovamente convertito in lire.

Per dare un'idea dell'ammontare che le differenze tra gli importi originari e quelli incassati possono assumere, nella tabella che segue vengono evidenziati i valori che tali differenze presentano al variare degli importi originari:

Importo origin. in lire	Importo convert. in euro con arrot. al 2° decimale	Importo riconvert. in lire con arrot. all'unità	Differenza da riconversione
87	0,04	77,0	10,0
97	0,05	97,0	0,0
107	0,06	116,0	-9,0
117	0,06	116,0	1,0
126	0,07	136,0	-10,0

Come si può notare il valore di tali differenze risulta compreso tra +/- 10 lire.

Per comprovare tale affermazione possiamo costruire una funzione matematica in cui X, l'importo originario, viene prima convertito in euro, con arrotondamento al 2° decimale, e poi di nuovo in lire, con arrotondamento all'unità, e dei due valori viene fatta la differenza. Nel grafico che segue Y, in ordinata, rappresenta le differenze da riconversione, mentre X, in ascissa, indica i valori dell'importo originari in lire.

Il grafico che segue mostra l'andamento della suddetta funzione dal cui esame possono trarsi due conclusioni:

- la funzione presenta un andamento abbastanza regolare e ripetitivo;
- i valori massimo e minimo che possono essere assunti da detta funzione risultano compresi tra +/- 10 lire.

Va comunque evidenziato che tali effetti non si verificano affatto nel caso opposto in cui si parte da importi originari in euro. La seguente tabella è stata costruita analogamente alla precedente, partendo da importi in euro che vengono prima convertiti in lire con arrotondamento all'unità e successivamente riconvertiti in euro con arrotondamento al 2° decimale. Come si può notare, le differenze da riconversione sono nulle:

Importo originario in lire	Importo convert. in Lire con arrotond. all'unità	Importo riconvert. in euro con arrotond. al 2° decimale	Differenza da riconvers.
0,01	19,00	0,01	0,00
0,02	39,00	0,02	0,00
0,03	58,00	0,03	0,00
0,04	77,00	0,04	0,00
0,05	97,00	0,05	0,00
0,06	116,00	0,06	0,00
0,07	136,00	0,07	0,00
0,08	155,00	0,08	0,00
0,09	174,00	0,09	0,00
0,10	194,00	0,10	0,00

5.4 I canali di vendita

Gli effetti dell'introduzione dell'euro dipenderanno anche dalla tipologia dei canali di vendita attraverso i quali le imprese produttrici raggiungono i consumatori.

Un canale di vendita è diretto quando il consumatore acquista direttamente dal produttore il bene o il servizio, come, ad esempio, nel caso della vendita al dettaglio.

Un canale di vendita è indiretto quando tra produttore e consumatore finale si frappongono degli intermediari o dei clienti rivenditori, come i grossisti o le aziende di distribuzione. Più passaggi ci sono più il canale si definisce lungo.

Per i canali di vendita diretti l'introduzione della moneta unica dovrebbe comportare per le imprese produttrici la necessità di riconsiderare la loro posizione di mercato.

In particolare sarà necessario:

- rivedere l'articolazione dei canali di vendita utilizzati direttamente dal produttore;
- valutare l'eventualità di una presenza in loco della rete commerciale;
- personalizzare il rapporto con il cliente, magari qualificando il servizio post-vendita.

Per i produttori che si servono dei canali indiretti gli effetti dell'introduzione dell'euro e dell'aumento delle dimensioni del mercato di riferimento potrebbero invece generare un aumento del potere contrattuale delle imprese loro clienti nella negoziazione dei prezzi di acquisto.

5.4.1 Il commercio elettronico

L'introduzione di una moneta comune per i paesi UE, in concomitanza con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, come evidenziato nel capitolo dedicato al settore informatico, produrrà degli effetti sicuramente positivi nello sviluppo del commercio elettronico.

Nel definire le scelte strategiche relative ai canali di vendita sui quali puntare nel nuovo millennio le imprese non possono quindi trascurare il commercio elettronico.

Tra le situazioni che si determineranno nel mercato europeo con l'introduzione della moneta unica e che favoriranno il commercio elettronico possono menzionarsi:

- la confrontabilità dei prezzi;
- la possibilità che i prezzi per effetto della maggiore concorrenza tra le imprese operanti nel mercato europeo si livellino verso il basso;
- lo sviluppo di Internet che consentirà di consultare cataloghi e verificare prezzi senza necessità per l'operatore di spostarsi fisicamente nel luogo di vendita;
- lo sviluppo dei pagamenti effettuati con strumenti scritturali, in particolare carte di credito, che consentiranno di acquistare le merci e i servizi senza recarsi nei luoghi di produzione.

Tuttavia, affinché tali situazioni si verifichino è necessario che la rete dei trasporti venga adeguatamente potenziata e che offra i propri servizi a prezzi competitivi. Infatti, la scelta sarà tra acquistare prodotti locali risparmiando il costo dei trasporti, o quelli stranieri beneficiando di prezzi più bassi.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta alle varie forme di garanzia della qualità che consentano agli acquirenti di verificare che i prodotti acquistati fuori dei confini nazionali presentino le stesse caratteristiche di quelli acquistabili localmente.

6. Approvvigionamenti e logistica

La competitività delle aziende è strettamente legata alla corretta gestione dei propri flussi fisici, dall'acquisto delle materie prime, alla loro trasformazione in prodotti finiti, alla collocazione di questi ultimi sui mercati di sbocco.

In particolare, l'affidabilità di un fornitore, la tempestività e la flessibilità di un sistema distributivo sono soltanto alcune delle variabili strategiche che possono garantire il perseguimento di un significativo vantaggio competitivo.

Il passaggio alla moneta unica ha profonde ripercussioni nell'area degli approvvigionamenti e nell'area logistica. L'ampliamento dei mercati e l'aumento della concorrenza comportano, infatti, una maggiore disponibilità di beni e di servizi importati e maggiori opportunità di scelta tra i fornitori, per cui diviene opportuno riesaminare le politiche di approvvigionamento di breve e medio periodo, per sfruttare pienamente i potenziali vantaggi.

Tutte le imprese sono coinvolte nel processo di adeguamento delle attività all'euro. Le grandi imprese che già intrattenevano rapporti con fornitori esteri possono ora beneficiare della riduzione delle spese amministrative connesse alle operazioni in valuta estera e dei costi di importazione, nonché dell'aumento della stabilità dovuto alla minore incertezza dei costi di approvvigionamento.

Sono, però, le piccole e medie imprese a risentire maggiormente del mutato contesto competitivo, posto che sino ad oggi hanno escluso la possibilità di approvvigionarsi all'estero a causa della complessità delle operazioni di calcolo per la determinazione dei prezzi e dell'esposizione al rischio di cambio.

L'utilizzo dell'euro come valuta di riferimento per i contratti di fornitura e di vendita, eliminando i rischi di fluttuazioni e i costi organizzativi, operativi e finanziari derivanti dall'utilizzo di più valute, consente alle imprese di concentrarsi sul miglioramento della propria competitività e produttività sul mercato. Ciò può facilitare il processo di concentrazione delle imprese attraverso accordi e consorzi per gli acquisti che consentono di acquisire maggior potere contrattuale nella negoziazione dei prezzi.

Le opportunità strategiche di approvvigionamento e logistica che si prospettano per le piccole e medie imprese sono riconducibili:

- all'ampliamento del numero dei fornitori;
- all'omogeneizzazione delle condizioni di pagamento;
- all'adeguamento dei prodotti e delle materie prime utilizzate;
- alla modifica delle attività connesse (gestione scorte, immagazzinaggio, confezione, imballaggio, spedizione, trasporto).

6.1 Ampliamento del numero dei fornitori

L'ampliamento del mercato di riferimento per gli acquisti rappresenta l'occasione per ridefinire il proprio portafoglio fornitori, in modo da instaurare rapporti con i fornitori - nazionali ed esteri - che offrano le condizioni più vantaggiose.

Generalmente, la selezione dei fornitori viene effettuata con riferimento ad alcuni parametri, quali il livello qualitativo assicurato, l'affidabilità delle consegne, il rispetto dei programmi e delle scadenze di fornitura, le condizioni contrattuali, i prezzi dell'offerta, l'elasticità e la flessibilità del servizio.

Nel "periodo transitorio" la scelta dei rapporti di fornitura è determinata anche dal grado di adeguamento alla moneta unica dei propri referenti. In tal senso l'impresa dovrà attivarsi per:

- acquisire informazioni sulla loro politica di adeguamento all'euro;
- evidenziare i criteri di conversione adottati;
- impostare una nuova modalità di gestione dei contratti e degli ordini;
- determinare le modalità di fatturazione in euro.

L'aumento della competitività e la possibilità di confrontare i prezzi dell'offerta facilita la scelta di prodotti più economici e consente peraltro, di:

- ridurre i costi medi di acquisto;
- semplificare le trattative e la gestione dei rapporti con i fornitori.

Le imprese possono optare per una diversa organizzazione della produzione, scegliendo di produrre internamente ovvero di rivolgersi a terzi (c.d. "*make or buy*"), le esigenze di specializzazione tecnica ovvero i vincoli di capacità produttiva sono le cause principali che inducono a delegare la produzione a terzi, al fine di ricercare maggiore elasticità, produttività ed economicità.

Inoltre, le imprese possono valutare la possibilità di ridurre il numero dei fornitori, eliminando i meno efficienti e coloro che non garantiscono un tempestivo adeguamento all'euro, nell'ottica di ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento.

6.2 Omogeneizzazione delle condizioni di pagamento

L'aumento della concorrenza e la maggiore trasparenza dei prezzi nell'area euro stimola i fornitori a livellare i prezzi verso il basso e ad appianare le differenze tra le condizioni di pagamento che si registrano nei vari paesi europei, al fine di mantenere la propria quota di mercato.

Fino ad oggi, le imprese dipendenti dal credito di fornitura, specie quelle di piccola e media dimensione, hanno risentito della lunga durata dei termini di pagamento che ha ostacolato lo sviluppo del commercio e l'efficiente funzionamento del mercato interno. Nel nuovo contesto, le condizioni di pagamento tenderanno nel medio-lungo periodo verso una maggiore omogeneità, consentendo alle imprese di beneficiare dei più ridotti tempi di pagamento.

6.3 Adeguamento dei prodotti e delle materie prime utilizzate

Le azioni strategiche relative alle fonti di approvvigionamento non devono essere scisse ed avulse dalle altre decisioni imprenditoriali, in particolare, dalle strategie di marketing e dalle scelte concorrenziali, quali per esempio il riposizionamento sul mercato dell'impresa.

L'elaborazione di una nuova politica del prodotto coinvolge, infatti, varie funzioni aziendali: la funzione finanziaria assiste l'approvvigionamento nella definizione delle politiche di prezzo; le decisioni relative alle fonti di approvvigionamento coinvolgono la produzione per le problematiche di localizzazione e di trasporto; la comunicazione, infine, promuovendo l'immagine aziendale, è strettamente connessa al *marketing*.

In generale, per competere efficacemente, non è necessario operare delle trasformazioni nella gamma di prodotti offerta; esistono però tra i paesi dell'Unione europea differenze culturali relative a gusti e abitudini di spesa, tali da rendere opportune alcune modifiche nelle modalità di presentazione dei prodotti offerti. Per esempio, le dimensioni del confezionamento, le indicazioni sulle confezioni espresse nella lingua del paese in cui il prodotto è distribuito, l'obbligo di indicare il valore nutrizionale o altre informazioni sui prodotti alimentari, sono soltanto alcune variabili su cui è opportuno intervenire per uniformare l'offerta dei prodotti.

La decisione di modificare i prezzi dei prodotti potrebbe far sorgere la necessità di adattare le materie prime utilizzate, cambiando i fornitori di riferimento.

Nel caso in cui, per esempio, un produttore ritenga strategicamente indispensabile per la vendita di un determinato prodotto continuare a praticare un prezzo "psicologico", nonostante gli effetti della conversione già illustrati, potrebbe risultare necessario abbassare la qualità delle materie prime per diminuire i costi di produzione ricorrendo magari a nuovo fornitore.

6.4 Modifica delle attività connesse (gestione scorte, immagazzinaggio, confezione, imballaggio, spedizione, trasporto)

Le strategie di *marketing* e di approvvigionamento influenzano, infine, le scelte attinenti al sistema logistico che comprende tutte le attività svolte a monte e a valle del processo di trasformazione fisica del prodotto, dalla acquisizione dei materiali alla distribuzione del prodotto finito al cliente. In particolare, si fa riferimento alle seguenti attività: acquisizione di materiali e componenti; trasporto dai fornitori agli stabilimenti; movimentazione interna, manipolazione e stoccaggio; controllo dei prodotti finiti; gestione dei magazzini; imballaggio; trasporto a magazzini periferici, depositi o centri di distribuzione.

Nel caso di cambiamenti nella gestione delle vendite e degli acquisti, può valutarsi l'opportunità di effettuare interventi concernenti:

- i mezzi di trasporto da utilizzare per le forniture, per migliorare la qualità e la tempestività del servizio di consegna;
- la gestione dei magazzini per lo stoccaggio;
- la spedizione delle merci all'interno dei paesi euro.

Analogamente, le modifiche apportate ai prodotti in vista di un loro riposizionamento nel mercato o di nuove politiche commerciali, possono comportare la variazione dei formati e delle modalità di confezionamento (packaging) e, conseguentemente, dell'organizzazione dei magazzini o dei punti vendita. Si possono anche utilizzare magazzini per lo stoccaggio e la spedizione delle merci ubicate in altri paesi partecipanti all'euro.

Si deve inoltre, tenere conto della possibilità che le imprese adottino nei magazzini nuove unità di misura al fine di gestire la conversione in euro dei prezzi unitari, per evitare che si formino valori poco leggibili dovuti al problema della rappresentazione dei "micro-prezzi" nella nuova moneta illustrato in precedenza.

7. Finanza e tesoreria

Per "gestione finanziaria" si intende l'attività volta alla programmazione e alla realizzazione delle operazioni di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie e alla gestione della liquidità e dei pagamenti. Essa ha il compito di amministrare la dinamica delle entrate e delle uscite, di conferire liquidità alla gestione dell'impresa e di raggiungere un equilibrio nella struttura delle fonti e degli impieghi.

L'adozione dell'euro produce diversi effetti sulle attività di raccolta e di impiego delle risorse in funzione anche delle dimensioni dell'impresa. Mentre l'impatto dell'euro probabilmente si è già manifestato a partire dal 1° gennaio 1999 per le imprese che operavano sui mercati finanziari internazionali, per le imprese di minori dimensioni si manifesterà, al più tardi, il 1°

luglio 2002, per cui sarà importante organizzarsi per tempo per essere in grado di affrontare i diversi cambiamenti relativi all'area finanziaria.

È evidente che i cambiamenti gestionali che le piccole e medie imprese si trovano a fronteggiare sono molto più significativi rispetto a quelli delle grandi imprese che hanno una maggiore dimestichezza per la gestione di problematiche finanziarie complesse.

Tuttavia, l'implementazione dei nuovi modelli gestionali e delle strategie aziendali da parte delle imprese di grandi dimensioni potrà fungere da stimolo per le altre imprese.

Il passaggio all'euro va interpretato come un'opportunità di crescita competitiva, che offre alle imprese i seguenti vantaggi:

- il miglioramento delle funzioni finanziarie;
- l'eliminazione dei costi di copertura dei rischi di cambio;
- l'aumento della possibilità di diversificazione di investimenti e finanziamenti;
- la semplificazione della gestione di cassa e tesoreria.

7.1 Miglioramento delle funzioni finanziarie

Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'introduzione dell'euro le imprese dovrebbero rinnovare la funzione finanza che rappresenta un importante supporto alle decisioni strategiche imprenditoriali. È quindi consigliabile prendere in considerazione il miglioramento delle tradizionali funzioni per incrementarne l'efficienza, approfittando anche del rinnovamento dei sistemi informativi di cui la finanza è uno dei principali utenti.

Nell'ottica di rinnovamento delle funzioni finanziarie, è opportuno:

- esaminare in modo approfondito l'influenza delle strategie aziendali sulle vendite, sulla redditività e sul valore dell'azienda, rilevando le conseguenze a livello di generazione di cassa e di sostenibilità finanziaria;
- assegnare un ruolo determinante alla misurazione del valore d'azienda per controllare le potenzialità delle strategie e la loro realizzazione;
- adottare nuovi modelli di performance, nuovi indicatori, finanziari e non, e nuovi sistemi informativi per la loro gestione.

7.2 Eliminazione dei costi di copertura dei rischi di cambio

Con la fissazione dei tassi di cambio fra l'euro e le divise europee ad esso aderenti è stato eliminato il rischio di cambio sulle transazioni che avvengono tra i paesi appartenenti all'Unione Economica e Monetaria. L'esposizione al rischio di cambio resta, quindi, soltanto con riferimento alle valute extra UEM, in particolare il dollaro, lo yen e la sterlina.

Innanzitutto, l'eliminazione del rischio di cambio esercita un impatto positivo sui mercati finanziari in termini di:

- maggiore efficienza, in quanto le imprese non possono più utilizzare la svalutazione del cambio a fini competitivi;
- nuove possibilità di impiego per gli strumenti finanziari;
- maggiore disponibilità di prodotti;
- trasparenza delle politiche di prezzo e impossibilità di conseguire i profitti derivanti da un andamento favorevole dei cambi.

Dal lato delle imprese, l'adozione dell'euro consente di conseguire i seguenti risparmi:

- sui costi di transazione legati al cambio di valute diverse;
- sui costi per la copertura del rischio di fluttuazione dei cambi;
- sui costi del personale dedicato al monitoraggio dell'andamento dei cambi.

Infatti, a seguito alla diminuzione in termini quantitativi delle transazioni all'interno dell'area UEM, le imprese che operano con l'estero possono beneficiare di minori costi connessi al rischio di cambio e al trasferimento di valute da un paese all'altro (per esempio, le commissioni di cambio) ed inoltre dal lato contabile la gestione di dette transazioni determina complicazioni essendo necessario adottare la procedura della triangolazione valuta extra UEM – euro – Lira per la registrazione delle fatture.

Per quanto riguarda le operazioni di copertura dei flussi di cassa netti non è più necessario acquistare valuta a termine per proteggersi da fluttuazioni sfavorevoli nei corsi delle divise.

È da notare, però, che se le divise “in” non rappresentano più un fattore di rischio, le divise “out” diventano più complesse da gestire a causa della difficoltà di prevedere l'evoluzione del rapporto di cambio tra l'euro e il dollaro o lo yen per cui le aziende devono ridefinire il proprio approccio al rischio di cambio.

Pertanto, le imprese devono analizzare la volatilità del cambio tra l'euro e le valute “out” e impostare una politica di copertura in relazione al nuovo scenario, tenendo conto dell'elevata incertezza sull'andamento dei cambi e sui livelli significativi delle quotazioni contro euro.

Infine, si evidenzia l'impatto positivo dell'euro in termini di riduzione del personale per l'attività di controllo dei saldi nelle diverse valute, funzione svolta per limitare gli eccessi di liquidità o evitare saldi negativi che potrebbero generare elevati costi di scoperto.

7.3 Aumento della possibilità di diversificazione di investimenti e finanziamenti

La formazione di un mercato di capitali più ampio e tendenzialmente più liquido offre alle imprese maggiori possibilità di diversificare investimenti e finanziamenti.

Soprattutto le piccole e medie imprese che generalmente sono finanziate con il credito bancario e che non hanno le capacità e i mezzi per operare sul mercato internazionale hanno l'opportunità di beneficiare della maggiore facilità di accesso al credito a costi più bassi, dati dal probabile livellamento verso il basso dei tassi di interesse. Queste, trovandosi ad affrontare le esigenze di un mercato più ampio, cercheranno nuove fonti di finanziamento, optando anche per il ricorso al mercato finanziario e alla quotazione sulla borsa valori.

L'euro consente, infatti, una riduzione significativa del costo di raccolta del capitale di rischio e di debito, grazie anche all'abbassamento dei tassi e alla maggiore trasparenza dei mercati²⁹, nonché all'aumento della concorrenza nel settore bancario.

7.4 Semplificazione della gestione di cassa e tesoreria

Numerose sono, infine, le opportunità che la moneta unica offre alle imprese che operano sul solo mercato UE in relazione alla gestione della tesoreria. In particolare, saranno possibili la semplificazione e riduzione degli oneri legati alla gestione degli incassi e dei pagamenti, ovvero:

- la riduzione delle valute da gestire e del numero di transazioni, con notevoli risparmi sugli oneri di natura finanziaria;
- la diminuzione del numero di conti bancari e dei saldi non disponibili, grazie alla compensazione automatica delle posizioni debitorie e creditorie. In particolare, l'aggregazione dei conti in uno solo permette di gestire i saldi in modo più agevole, non dovendo effettuare movimenti per compensare eventuali scoperti da un conto all'altro e riduce i costi;
- la semplificazione delle operazioni di cassa, visto che ci saranno meno valute e partite contabili da gestire;
- l'eliminazione dei costi di conversione, delle spese per i pagamenti transfrontalieri e riduzione di eventuali differenze tra i giorni di valuta.
- la riduzione delle giacenze medie, che venivano mantenute come garanzia per gli scoperti e, di conseguenza, del fabbisogno di capitale circolante.

8. Sistemi informatici

Uno dei principali interventi che le imprese devono effettuare per il passaggio all'euro è l'adeguamento dei sistemi informativi aziendali - ovvero delle funzioni connesse alla raccolta e alla diffusione delle informazioni all'interno dell'azienda e ai partner esterni - alla denominazione dei valori in euro.

La conversione della moneta può essere assimilata ad un cambiamento di linguaggio per cui tutti i programmi, i file, i database, le procedure di trattamento dei dati, gli schermi, devono essere modificati: la gestione della contabilità, le paghe e i contributi, la tesoreria, il *reporting* e il controllo dei costi, gli acquisti, gli impianti, le spedizioni, la fatturazione, l'archivio clienti, e così via.

Gli interventi dovranno essere tempestivi, dal momento che i sistemi informativi rivestono un ruolo trasversale rispetto alle altre funzioni aziendali ed esercitano una forte influenza sull'efficienza e sulla possibilità di realizzazione delle decisioni strategiche imprenditoriali.

I sistemi informativi gestiscono le operazioni volte alla produzione e alla distribuzione di informazioni relative a tutti gli aspetti gestionali e organizzativi dell'impresa e, in più, sono diretti a soddisfare le esigenze di informazioni verso l'esterno. Il loro adeguamento all'euro rappresenta, quindi, l'ultima fase di un lavoro che prende le mosse dalla valutazione dell'impatto dell'euro sull'attività complessiva dell'impresa, ne identifica le conseguenze e definisce le strategie, cui i sistemi vanno adeguati.

Bisogna risolvere i problemi operativi e affrontare questioni strategiche ed organizzative, intervenendo sui sistemi utilizzati per il conseguimento di una maggiore efficienza e di un migliore posizionamento sul mercato.

I cambiamenti operativi che potrebbero rivelarsi necessari per beneficiare delle opportunità connesse all'euro riguardano:

- i riferimenti alle valute nazionali e ai tassi di interesse;
- gli strumenti per la conversione delle valute;
- le operazioni in corso nel "periodo transitorio" tra il 1999 e il 2002;
- la conversione dei dati storici.

Per quanto attiene le strategie di intervento, queste possono riguardare:

- la modifica delle procedure per l'adattamento;
- il riesame dei sistemi informativi in dotazione;
- il rinnovamento dei sistemi;
- il miglioramento dei collegamenti elettronici con clienti e fornitori.

8.1 Modifica delle procedure per l'adattamento

Il problema che si è posto per le imprese, a partire dal 1 gennaio 1999, è quello di scegliere se continuare ad operare in lire, rimandando allo scadere del 2001 l'adozione dell'euro, utilizzare un sistema di doppia valuta per il "periodo transitorio" oppure operare sin da principio solo in euro.

Anche se nel "periodo transitorio" 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001 le imprese sono libere di scegliere se utilizzare o meno l'euro come divisa contabile o di movimenti di conto, potranno trovarsi nella condizione di ricevere pagamenti e fatture in euro ovvero, nel caso in cui abbiano scelto di operare in euro, di fronte alla necessità di riconvertire l'importo espresso nella valuta di base per poter comunicare con altre imprese, con amministrazioni o con il personale.

Pertanto, a prescindere dalla scelta effettuata, le imprese potrebbero essere obbligate a gestire due monete differenti, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, quali, per esempio, la tenuta di due serie di libri contabili, di sistemi di doppia fatturazione o di circuiti di cassa differenti, con oneri particolarmente gravosi per l'amministrazione delle imprese che non hanno mai utilizzato valute differenti.

Non appare quindi consigliabile gestire le transazioni in lire ed in euro, perché la duplicazione di adempimenti andrebbe a discapito della qualità del lavoro di rilevazione dei fatti gestionali e dell'efficienza economica.

Una soluzione che sembra ottimale è che si utilizzino per tale scopo i meccanismi di conversione interni all'impresa che consentono di effettuare le conversioni solo qualora siano necessarie; per esempio, programmi informatici che registrano le informazioni nella memoria di un computer sotto forma di un codice specifico, il quale può essere espresso mediante un opportuno algoritmo nell'importo di X unità della moneta nazionale oppure di Y unità euro. È anche possibile che alcuni programmi integrati nel *software* del computer consentano la riconversione degli importi espressi in euro nelle monete nazionali mediante un *click* sulla barra degli strumenti di valuta.

Queste soluzioni permettono all'impresa di evitare investimenti inutili nel periodo successivo alla fase di transizione e al personale di selezionare i dati da immettere nei sistemi informatici o di ottenere l'uscita dei dati in una delle valute, senza utilizzare due distinti sistemi per la memorizzazione delle informazioni. È ovvio che l'impresa deve disporre di un *software* integrato che consenta una gestione del tipo di quella evidenziata, perciò, è necessario che valuti esattamente il grado di preparazione del *software* all'euro.

8.2 Riesame dei sistemi informativi in dotazione

Come si è appena detto, la necessità di adeguare i sistemi informativi all'euro può costituire l'opportunità per una riflessione sullo stato di adeguatezza dei propri sistemi e per la ricerca di soluzioni più efficienti e funzionali per rafforzare la competitività esterna.

Il primo passo da compiere è quello di contattare il fornitore del *software* al fine di esaminare i sistemi informativi in dotazione per valutare se siano in grado di operare in un ambiente multi-valuta o se necessitano di essere aggiornati. Infatti, soltanto dopo aver individuato le caratteristiche del *software*, dell'*hardware* e dei collegamenti elettronici con terzi, l'azienda è in grado di valutare le opportunità di intervento sui sistemi informativi, sulle risorse e sui tempi necessari per l'adeguamento.

Per quanto riguarda le caratteristiche del *software* è necessario verificare:

- la percentuale di programmi acquisiti dall'esterno;
- le tipologie di linguaggi utilizzati;
- lo stato di obsolescenza dei sistemi operativi;
- la disponibilità di documentazione.

La maggior parte delle aziende adotta pacchetti *software* che vanno adattati in quanto antiquati, essendo elaborati in linguaggi di programmazione obsoleti; a ciò si aggiunge il fatto che molti *software* utilizzati sono stati fortemente personalizzati, per cui è necessario valutarne la compatibilità con l'euro per una eventuale sostituzione. Questa operazione richiede estrema cautela, dal momento che vanno convertiti tutti i dati storici presenti negli archivi delle aziende e potrebbero non essere più presenti i programmatori che li avevano originariamente creati e i manuali operativi.

Un altro aspetto da valutare riguarda l'*hardware*, in quanto le modifiche apportate al *software* possono comportare un aumento dei dati da gestire e da memorizzare con rallentamenti del sistema.

È importante che le imprese definiscano il piano per il passaggio all'euro, stabilendo la data in cui effettuare la transizione, i sistemi da utilizzare, elencando nel dettaglio tutte le modifiche necessarie, predisponendo alcuni corsi di formazione del personale e verificando periodicamente lo stato di realizzazione degli adattamenti.

8.3 Rinnovamento dei sistemi

In questa fase le aziende valutano le opportunità e i costi di adeguamento dei *software* disponibili, contattando i fornitori per verificare la disponibilità di soluzioni compatibili con l'euro.

Le scelte strategiche che le imprese possono attuare nell'ottica di rinnovamento dei sistemi si alternano tra:

- lo sviluppo interno delle applicazioni già esistenti;
- l'acquisto di un nuovo pacchetto *software*.

Nel primo caso, i costi che devono essere affrontati riguardano essenzialmente:

- la valutazione delle modifiche da apportare;
- l'introduzione delle modifiche nei programmi;
- l'elaborazione e l'esecuzione delle prove.

Inoltre, è importante valutare la disponibilità di personale con competenze specifiche.

Nella seconda ipotesi, invece, l'azienda può procedere:

- all'acquisto di una delle applicazioni standard offerte dal mercato per sostituire il vecchio sistema con un pacchetto completo (c.d. "sostituzione" del sistema);
- all'acquisto di un nuovo *software* solo per le applicazioni più colpite dall'euro (c.d. "evoluzione");
- alla correzione delle applicazioni solo nei moduli collegati all'euro (c.d. "mantenimento").

Nella maggior parte dei casi, la soluzione di sostituire il sistema è quella che garantisce le maggiori opportunità, in termini di possibilità di razionalizzazione e semplificazione e di minori costi di gestione, anche se richiede un maggiore investimento.

Nella scelta dei fornitori è dunque importante verificare la disponibilità di soluzioni per l'aggiornamento dei sistemi che siano disponibili a costi ragionevoli, nonché la disponibilità di personale esperto.

8.4 Collegamenti elettronici con clienti e fornitori

Molte imprese si servono di sistemi di comunicazione per via elettronica con i propri clienti e fornitori, per esempio l'E.D.I. (Electronic Data Interchange).

È necessario che il passaggio all'euro spinga le imprese a:

- prendere accordi con le controparti per stabilire la data a partire dalla quale le operazioni devono essere effettuate in euro;
- rivedere gli accordi gestiti per via elettronica.

Si rende opportuno, infatti, adeguare all'euro quei contratti di fornitura a lungo termine in cui i prezzi, i volumi e i tempi di consegna sono stati già concordati, in modo tale da rendere più efficiente il servizio alla clientela e più efficace l'azione commerciale.

9. Risorse umane

L'analisi dei problemi connessi all'introduzione dell'euro per il settore commerciale, la finanza, la logistica e l'informatica evidenzia che una funzione trasversale alle altre come quella del personale non può non essere determinante per gestire con successo la transizione alla moneta unica.

I tempi e le modalità del passaggio alla moneta unica della funzione del personale costituiscono pertanto, elementi essenziali nel definire l'approccio strategico dell'azienda. Se il dirigente, il contabile o il tecnico informatico devono essere specificamente informati sul fenomeno euro è ugualmente importante accertarsi che il personale che lavora direttamente con clienti, fornitori e con il pubblico in generale sia pienamente ragguagliato sull'euro.

E' facile, infatti, ipotizzare situazioni in cui la credibilità dell'azienda dipende dalla corretta percezione del fenomeno euro da parte dei soggetti che la rappresentano. Si pensi al caso in cui l'operatore, la segretaria o il cassiere diano informazioni errate al cliente o non trattino correttamente un'operazione finanziaria determinando conseguenze indesiderate per entrambe le parti.

Ugualmente dannoso per l'azienda, anche se di minore evidenza, potrebbe rivelarsi un approccio traumatico alla nuova unità di misura valutaria nei rapporti tra l'azienda e i suoi dipendenti. Si pensi alle conseguenze di un eventuale "effetto povertà" sul morale e sulla produttività dei dipendenti dovuto al minore importo nominale dei salari espressi in euro.

Da un lato, quindi, un'esigenza "formativa" del personale che si differenzia in relazione alle mansioni svolte all'interno dell'azienda, dall'altro, un'esigenza generalizzata più propriamente "informativa" in relazione ai cambiamenti concernenti l'amministrazione del personale.

I macroprocessi della funzione personale sui quali è necessario intervenire sono riconducibili:

- alla gestione e allo sviluppo delle risorse umane;
- all'amministrazione del personale;
- alla contrattualistica e alle relazioni sindacali.

9.1 La gestione e lo sviluppo delle risorse umane

Molto probabilmente i dipendenti hanno avuto modo di informarsi personalmente sull'euro; tuttavia, si rende necessario programmare la razionalizzazione di un processo di informazione/formazione sull'euro.

Da un lato, non è scontato che tutti si siano informati in maniera corretta. Dall'altro, è necessario differenziare la formazione del personale per adeguarla alle diverse mansioni svolte in azienda.

Una corretta conoscenza del fenomeno e delle linee guida aziendali in materia di euro è, inoltre, indispensabile affinché le singole unità organizzative svolgano i rispettivi adeguamenti seguendo una metodologia comune e in accordo con la pianificazione dei tempi individuata dal *management*.

La funzione personale deve quindi predisporre con le diverse unità organizzative aziendali un piano di formazione per affrontare il nuovo mercato di riferimento. Le principali esigenze formative si possono così riassumere:

- conoscenza delle tematiche euro di base, intese come le date di riferimento, la normativa comunitaria e nazionale, gli effetti della moneta unica sulle imprese e sulle diverse realtà economico sociali;
- conoscenza delle scelte operative e delle soluzioni organizzative aziendali individuate;
- approfondimento di tematiche specifiche nei settori della finanza, della contabilità, del *marketing* ecc..

La priorità nel programma di formazione, ovviamente, deve essere data a coloro che gestiscono direttamente la transizione all'euro: il *management*, gli operatori della contabilità, gli addetti alla finanza o i tecnici dei sistemi informativi.

Particolare attenzione deve essere riservata al personale che opera a diretto contatto con la clientela. È opportuno, infatti, che la rete di vendita sia allineata con i piani aziendali per esercitare correttamente l'azione commerciale e rispondere alle richieste dei clienti in funzione degli eventi esterni e delle risorse aziendali. Risulta indispensabile la conoscenza delle nozioni basilari legate all'euro, in modo da saper gestire l'attività di vendita anche nel nuovo contesto di riferimento, rispondendo con la massima prontezza e chiarezza a probabili dubbi o perplessità sollevati dai clienti sulla posizione dell'azienda che rappresentano.

Peraltro, la formazione del personale sulle modalità di passaggio all'euro può costituire per l'azienda l'occasione per comunicare le proprie strategie e piani di business relativi al nuovo contesto rendendo più consapevoli il *management*, la struttura commerciale e tutto il personale dei nuovi obiettivi aziendali.

9.2 L'amministrazione del personale

Questo processo investe tutte le attività relative alla gestione e alla erogazione delle paghe e degli stipendi con i relativi contributi, trattenute, pensioni, assistenza sanitaria integrativa, rimborsi spese, dichiarazioni fiscali.

Come è noto, per il principio “nessun obbligo nessun divieto” nel “periodo transitorio” nessuno può essere obbligato a utilizzare l'euro. Tuttavia, è previsto in deroga a tale principio che il debitore può liberamente scegliere la valuta con la quale estinguere il proprio debito a condizione che il pagamento si concretizzi in un accredito su un conto del creditore³⁰.

Nel periodo transitorio, pertanto, l'azienda può scegliere se e in quale momento iniziare a pagare gli stipendi dei propri dipendenti in euro.

La scelta di tale data è strettamente legata al momento in cui l'azienda decide di passare all'euro per la contabilità generale. Un disallineamento in tal senso comporterebbe una serie di conversioni e riconversioni che potrebbero causare errori di arrotondamento e risultare inutilmente oneroso in termini di modifiche da apportare ai sistemi informativi.

I pagamenti in contanti dovranno evidentemente essere effettuati in lire, posto che le monete e le banconote euro inizieranno a circolare solo alla fine del periodo transitorio.

All'interno della funzione personale è opportuno preparare il più presto possibile il passaggio alla nuova moneta sia in termini di procedimenti interni sia di informazione del personale.

Da un lato, è necessario definire le modalità di chiusura dell'esercizio in lire, le modalità di gestione dei residui e le modalità di conversione all'euro di tutto ciò che si è sempre gestito con la moneta nazionale, i modi e i tempi con cui rapportarsi con le pubbliche amministrazioni anche per quanto riguarda i rapporti concernenti la gestione amministrativa del personale.

Dall'altro, è importante curare l'informazione del dipendente in ordine all'immutato valore degli stipendi, alle modalità di pagamento e ai procedimenti utilizzati dalle banche nelle eventuali operazioni di conversione degli importi delle retribuzioni, dei rimborsi spese ecc..

Nel periodo in cui l'azienda continua ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti le lire, è opportuno inserire nel cedolino paga il controvalore in euro. In questo modo il dipendente verrebbe progressivamente abituato al diverso ordine di grandezza della propria retribuzione espressa nella nuova moneta (si rimanda al capitolo sui prezzi e in particolare al c.d. “effetto povertà”).

9.3 La contrattualistica e le relazioni sindacali

In questo processo vengono presi in considerazione la definizione dei contratti a livello nazionale, aziendale e *ad personam*, nonché il rapporto con le organizzazioni sindacali.

Il principio della “continuità degli strumenti giuridici” affermato nell’articolo 1 del Regolamento Ce 1103/97 garantisce le aziende dal non dover ridefinire i contratti di lavoro attualmente in essere con i propri dipendenti.

Il principio citato sta a significare che l’introduzione dell’euro non può modificare i termini di alcun contratto (o meglio, strumento giuridico), né dispensare dall’adempimento una delle parti contrattuali, né conferire ad una delle parti il diritto di modificare o risolvere unilateralmente il contratto stesso.

I nuovi contratti per omogeneità e semplicità operativa saranno invece, sottoscritti nella stessa moneta utilizzata dall’azienda quale unità di conto, magari con l’indicazione del controvalore nella moneta esclusa.

Relazioni sindacali

Nei rapporti con le organizzazioni sindacali è opportuno che l’azienda comunichi:

- le linee guida che l’azienda intende seguire per il passaggio alla moneta unica (data di passaggio, piani di conversione e progetti in corso);
- gli effetti dell’euro sui contratti di lavoro e sulla situazione economica e giuridica dei dipendenti (continuità degli strumenti giuridici);
- le scelte in euro in relazione all’amministrazione del personale (nuovo cedolino paga nel periodo transitorio);
- le iniziative programmate per facilitare il passaggio all’euro.

9.4 La formazione di un mercato del lavoro europeo

Nel medio periodo è facile prevedere la creazione di un mercato del lavoro europeo.

Il nuovo mercato richiederà professionalità adeguate ed evolute, che siano in grado di garantire all’azienda un differenziale competitivo positivo rispetto al mercato.

Si impongono pertanto scelte strategiche con riferimento alle modalità di reclutamento delle risorse umane, al loro addestramento, agli standard professionali che devono caratterizzare l’azienda.

La funzione del personale dovrà in quest’ottica monitorare il mercato del lavoro in termini di sistemi di gestione, formazione, titoli di studio, incentivi ecc..

Sarà, infatti, compito di questa funzione garantire all’azienda risorse competitive e dinamiche in grado di affrontare il nuovo mercato di riferimento.

Le regole nel nuovo mercato, compresi i contratti di lavoro, non saranno più il frutto della contrattazione di operatori nazionali ma di soggetti appartenenti a paesi dell’UEM.

Sarà interesse dell’azienda analizzare le nuove tendenze in materia di contrattazione collettiva e sviluppare contatti con le nuove realtà sindacali che stanno emergendo a livello internazionale.

Si pensi infatti agli effetti sulla gestione dell'azienda che potrebbero derivare dai nuovi indirizzi che sembrano caratterizzare le contrattazioni collettive a livello europeo.

In particolare si fa riferimento:

- all'attribuzione di un maggior peso alla componente variabile della retribuzione correlata a indicatori di produttività e redditività, tenuto conto degli apporti professionali individuali;
- all'attenuazione dei vincoli alla mobilità e flessibilità nella gestione del personale;
- alla maggiore flessibilità dei contratti in relazione alla possibilità di ricorrere al *part-time* orizzontale e verticale, al lavoro interinale ecc..

25 Per la trattazione degli effetti contabili derivanti dall'introduzione dell'euro si rinvia al Quaderno n. 2.

26 Raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998 relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari (98/287/CE)

Articolo 1 (Definizioni) Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a) "doppia indicazione" di un prezzo o di altri importi monetari: l'indicazione simultanea di un importo espresso nell'unità monetaria nazionale e in unità euro;

b) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato;

c) "unità monetaria nazionale": l'unità monetaria di uno Stato membro partecipante, come definita il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;

d) "unità euro": l'unità monetaria dell'euro di cui all'articolo 2, seconda frase, del progetto di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro;

e) "periodo transitorio": il periodo che inizia il 18 gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;

f) "tasso di conversione": il tasso di conversione irrevocabilmente fissato che il Consiglio adotta per la valuta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato.

Articolo 2 (Norme di buona pratica) 1. In caso di doppia indicazione dei prezzi o di importi monetari, devono essere rispettate le seguenti disposizioni, ai sensi della legislazione vigente:

· i controvalori nelle doppie indicazioni devono essere calcolati utilizzando i tassi di conversione;

· i prezzi o altri importi monetari in unità monetaria nazionale che sono convertiti in unità euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino; tale arrotondamento rappresenta il grado minimo di precisione da rispettare;

· le doppie indicazioni dei prezzi e di altri importi monetari devono essere non equivoche, agevolmente identificabili e facilmente leggibili.

2. Inoltre si dovrebbero rispettare le disposizioni seguenti:

· per quanto riguarda, in particolare, la chiarezza delle doppie indicazioni:

· dovrebbe essere possibile distinguere, da un lato, fra l'unità nella quale è espresso il prezzo e devono essere calcolati gli importi da pagare e, d'altro lato, il controvalore che è indicato solo a fini informativi;

· la doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari non dovrebbe comportare un numero eccessivo di cifre. Come regola generale la doppia indicazione dei prezzi, per ciascun prodotto, può essere limitata al prezzo finale che il consumatore deve pagare.

Analogamente, come regola generale, sugli scontrini degli esercizi al dettaglio e su altri documenti commerciali la doppia indicazione può essere limitata all'importo totale;

· i dettaglianti dovrebbero indicare chiaramente se sono disposti ad accettare i pagamenti in unità euro durante il periodo transitorio.

Articolo 3 (Applicazione) 1. La doppia indicazione dovrebbe costituire parte di una strategia globale di comunicazione destinata ad agevolare il passaggio all'euro per i consumatori e per i dipendenti.

2. Si dovrebbe cominciare a fornire la doppia indicazione su documenti di riferimento quali estratti conto bancari e fatture di imprese di servizi di pubblica utilità all'inizio del periodo transitorio.

3. L'introduzione della doppia indicazione nel settore della vendita al dettaglio dovrebbe essere progressiva, in funzione della necessità di agevolare la transizione per i clienti e i consumatori, nonché della velocità alla quale essi intendono effettuare la transizione stessa. Dipenderà inoltre dalla natura dell'esercizio e dai tipi di prodotti venduti e dalle implicazioni tecniche e sul piano dei costi della modifica dei sistemi esistenti di indicazione dei prezzi e degli importi monetari.

4. Le organizzazioni di categoria dovrebbero valutare la possibilità di definire presentazioni o formati comuni per la doppia indicazione; esse sono inoltre invitate a fornire ai piccoli dettaglianti l'assistenza necessaria per metterli in grado di procedere alla doppia indicazione e per altre iniziative di comunicazione.

Articolo 4 (Disposizioni finali) Gli Stati membri sono invitati a promuovere l'applicazione della presente decisione.

Articolo 5 (Destinatari) Sono destinatari della presente raccomandazione gli Stati membri e tutti gli operatori economici che possano essere chiamati a fornire la doppia indicazione dei prezzi o di altri importi monetari.

27 L'esempio è di Carlo Sangalli in "Puntoeuro" anno 2 - numero 2, p.5.

28 Si pensi alla sostituzione di alcuni parametri di mercato, quali il Ribor e il Libor, con l'Euribor (euro Interbank Offered Rate), il quale ha assunto il ruolo di tasso interbancario dell'UEM, sancita con il DM del 23 dicembre 1998 a partire dal 30 dicembre 1998.

29 Si ricorda, infatti, che nel "periodo transitorio" l'euro esiste solo quale moneta scritturale.

30 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 (direttiva Prodi) recita: "Ö considerata la necessità che le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'euro, anche al fine di facilitare, soprattutto nel periodo transitorio, il passaggio dalla moneta nazionale all'euro per i cittadini e le imprese."

31 Il punto 3. del titolo I (quadro di riferimento) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997, dispone che: "Le pubbliche amministrazioni, nella fase transitoria, utilizzeranno per la contabilità di bilancio esclusivamente come valuta di denominazione la lire. Il passaggio all'euro delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne il bilancio e gli altri provvedimenti di natura contabile, le entrate e le uscite, verrà effettuato dopo la conclusione del periodo transitorio. Il 1 gennaio 2002 tutte le pubbliche amministrazioni adotteranno L'euro simultaneamente.

DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 1999 N. 206:

(G.U. 28 /6/99, n. 149).

Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 413

Articolo 1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: "norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti" sono sostituite dalle seguenti: "norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti".

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

"h-bis. il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro";

h-ter. l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente: "Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dai seguenti:

"5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

5-bis. La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.”.

Articolo 2

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6”.

2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente:

“5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.”

3. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti”.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è inserito il seguente: “*6-bis.* In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma

1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo”.

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “10-*bis*. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.”.

Articolo 3

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente Titolo:

TITOLO VIII Monetazione metallica

Articolo 52-bis Medaglie e gettoni in euro

1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta "EURO", "EURO CENT" o scritte simili o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura può essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge.

Articolo 52-ter *Prescrizione delle monete metalliche*

1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.".

Articolo 4

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bibliografia

- AA.VV., *Accounting for the Introduction of the Euro*, Pubblicazione FEE (Fédération des Experts Comptables Européens), Bruxelles, novembre, 1996.
- AA.VV., *Dalla Comunità Economica Europea verso l'Unione Europea: problemi e prospettive per il futuro*, Padova, 1996.
- AA.VV., *Il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea*, Milano, 1992.
- AA.VV., *Speciale Euro*, Quadrante IMI (Istituto Mobiliare Italiano), *Rivista informativa di Gruppo*, Pubblicazione trimestrale, numero unico, 1996.
- AA.VV., *Lista di controllo per l'introduzione dell'Euro*, Pubblicazione FEE, Fédération des Experts Comptables Européens), Bruxelles, maggio, 1997.
- AA.VV., *Checklist on the Introduction of the Euro. Strategic Issues for Companies Arising from the Introduction of the Euro*, Pubblicazione FEE, (Fédération des Experts Comptables Européens), Bruxelles, marzo, 1998.
- AA.VV., *Advice to Management and the Statutory Auditor on the Impact of the Introduction of the Euro*, Pubblicazione FEE, (Fédération des Experts Comptables Européens), Bruxelles, aprile, 1998.
- AA.VV., *The Euro: Changing your Information System*, Pubblicazione FEE, Fédération des Experts Comptables Européens), Bruxelles, maggio, 1998.
- AA.VV., *Impact of the Euro on Direct Taxation*, Pubblicazione FEE, (Fédération des Experts Comptables Européens), Bruxelles, giugno, 1998.
- AA.VV., *Banca e Imprese insieme verso l'Euro*, Cariplo, giugno, 1998.
- AA.VV., *The UEM collection*, a cura della Dresdner Kleinwort Benson Research, marzo 1998.
- AA.VV., *Verso la Moneta Unica*, a cura della Cassa di Risparmio di Torino, maggio 1998.
- AA.VV., *IBM EURO Forum for Government*, Atti del Convegno di Bruxelles del 13/14 maggio 1998.
- AA. VV., *What's the latest on Emu?*, in *Emu: are you converted?*, supplemento a Risk Magazine, giugno 1997, p. 4 e ss..
- AA. VV., *Emu and derivative products*, in *Emu: are you converted?*, supplemento a Risk Magazine, giugno 1997, p. 12 e ss..
- AA. VV., *European Monetary Union: Stable despite weakening factors*, in *Bayerische Landesbank viewpoint*, Monaco di Baviera, dicembre 1996.
- AA.VV., *Euro versus Dollar*, in *Bayerische Landesbank - Money and Capital Markets*, febbraio - marzo 1997.
- Abi, *EuroABI Bluebook*, Roma, 1998.
- Arcelli M., *L'autonomia della Banca Centrale del Tesoro*, in *Mondo Bancario*, Luglio-Agosto, 1994.
- Association for the Monetary Union of Europe, *Preparazione alla moneta unica*, Parigi, 1996.
- Association for the Monetary Union of Europe, *Euro: guida per la preparazione delle imprese*, Parigi, 1997.
- Association for the Monetary Union of Europe, *Euro: the hour of strategic choices*, Parigi, 1998.
- Baldassarri, *Maastricht, niente falsi teoremi*, in *GDC.*, dicembre 1996.
- Bianchi G., *I bilanci in Euro*, in *Amministrazione e Finanza*, 11 luglio 1997, p. 5.
- Bini Smaghi L., *Il quadro operativo e regolamentare della politica monetaria unica*, Istituto Monetario Europeo, gennaio 1997.
- Bini Smaghi L., *L'euro*.
- Biscella M., *L'euro e le PMI*.
- Bocchino U., *L'euro, l'impresa e il bilancio di esercizio*.
- Bollaert B., Mulot P., *La valeur d'une monnaie ne se décrète pas*, in *Les Echos*, 21 novembre 1996.
- Borio G., *Arriva Euro, la moneta unica*, in *Summa* marzo 1997.
- Borio G., *La politica monetaria in Europa*, in *Summa*, maggio 1997.
- Bosello F., *Integrazione europea, specializzazione internazionale e politiche commerciali strategiche*, in *Rivista internazionale di Scienze economiche e commerciali*, 1996, p. 279 e ss..
- Bruni F., *Il Trattato di Maastricht, l'Ume e l'Italia*, in *Rivista milanese di Economia*, gennaio-marzo 1992.
- Cacciamani U., *Bilanci consolidati: l'effetto euro* in *Amministrazione e finanza*, n. 23/98, p. 15.
- Carbonetti F., *Unione Monetaria Europea e disciplina del mercato finanziario italiano*, in *Banca Impresa e Società*, n. 3/1990.
- Commissione europea, *Aspetti pratici per l'introduzione della moneta unica europea*, Libro Verde, Bruxelles, 1995.
- Commissione europea, *Accounting for the introduction of the Euro*, Bruxelles, 1997.
- Commissione europea, *When will the Euro be in our pockets?*, Bruxelles, 1996.
- Commissione europea, *Libro Verde sulle modalità pratiche per l'introduzione della Moneta Unica*, Bruxelles-Lussemburgo, 1995.

Commissione europea, *Relazione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria*, Bruxelles, 1998.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *Le problematiche connesse all'introduzione dell'Euro*, in *GDC* aprile 1998.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *L'Euro e il dottore commercialista*, in *GDC* maggio 1998.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *L'introduzione dell'Euro e gli effetti sulla gestione finanziaria delle imprese*, in *GDC* giugno 1998.

Consiglio Nazionale dei Ragionieri, *La moneta unica, vol. 2° degli atti pregressuali de 'La professione per il mercato' - XXIX Congresso Nazionale dei Ragionieri Commercialisti*, Torino, 22/25 ottobre 1997, Milano, 1997.

Consiglio Nazionale dei Ragionieri, *Lista di controllo sull'introduzione dell'Euro*, maggio 1998.

Conway O., *Emu on the Horizon*, in *Emu: are you converted?*, supplemento a Risk Magazine, giugno 1997, p. 2 e ss..

Corvo A., *Moneta unica ed armonizzazione fiscale tra i Paesi dell'Unione Europea*, in *Fisco*, 1997, p. 4383.

De Cecco M., *L'Ume in prospettiva storica*, in *Banca Impresa e Società*, n. 3/1990.

Desario V., *La concentrazione del sistema bancario*, in *Bollettino Economico Banca d'Italia*, n. 25, Roma, ottobre, 1995.

Dreme B., *Couts de passage à l'Euro*, in *Banque*, n. 10/1996, p. 82.

FEE, *Euronews 1*, Bruxelles, marzo 1997.

Facile E., *Euro e finanza aziendale*.

Forestieri G., *Unione Monetaria Europea: riflessi sulla struttura e sul ruolo del sistema finanziario italiano*, in *Banca Impresa e Società*, n. 3/1990.

Fornasari, *Ume, i rischi della stabilità*, in *Affari e Finanza*, 2 giugno 1997, p. 3.

Gandolfo G., *Corso di Economia internazionale*, Torino, 1989.

Granata E., *Aspetti giuridici, fiscali e di bilancio nella transizione all'Euro*, in *Atti Convegno ABI "Giornata sull'Euro"*, Perugia, 11 aprile 1997.

Greppi E., *L'Europa dei dodici dallo Sme all'Unione economica e monetaria. Aspetti istituzionali della cooperazione monetaria*, in *Maastricht: l'Unione europea*, a cura del Consiglio Regionale del Piemonte.

Gruppo di lavoro o.e.c., *Passage à l'Euro: proposition de la profession comptable*, Parigi, 1997.

Gualandri E., *L'introduzione dell'Euro: riflessi sulla gestione finanziaria delle imprese*, in *Atti Convegno Confindustria "L'introduzione dell'Euro e le conseguenze sull'economia"*, Roma, 29 maggio 1997.

Hausheer H., *Tassi d'interesse un vantaggio in flessione*, in *Mese economico finanziario*, n. 5/1998

Istituto Monetario Europeo, *Role et fonctions de l'Institut Monetaire Europeen*, febbraio 1996.

Istituto Monetario Europeo, *Rapporto Annuale 1995*, aprile 1996.

Istituto Monetario Europeo, *Progress Toward Convergence 1996*, novembre 1996.

Istituto Monetario Europeo, *Rapporto Annuale 1996*, aprile 1997.

Lamonica S., *Euro: gli effetti per le imprese*.

Leggio A., *Euro anno 2000 e sistemi informativi*.

Letta E., *Euro Sì. Morire per Maastricht*, Roma - Bari, 1997.

Locke J., *Building a Benchmark*, in *Emu: are you converted?*, supplemento a Risk Magazine, giugno 1997, p. 8 e ss..

Manna M., Scalia A., *Organizzazione del mercato monetario tedesco e azione della Bundesbank*, in *Rivista Bancaria*, n. 3, marzo, 1995.

Marchese S., *Euro: risparmiatori favoriti negli investimenti*, in *Italia Oggi* del 24 giugno 1998.

Marchese S., *L'esperimento dell'Euro: riflessioni controcorrente sull'Unione monetaria*, in *Summa*, n. 121, settembre 1997, p. 27.

Marchese S., Moretti P., Operti P., *Verso la moneta unica. Il ruolo dell'eurocommercialista*, in *Summa*, 1997, n. 122, p. 34.

Martino A., *Il futuro monetario dell'Europa*, in *Euromonitor*, dicembre 1996 - gennaio 1997, p. 44 e ss..

Martino A., *Il futuro monetario dell'Europa*, in *Euromonitor*, dicembre 1994 - gennaio 1995, n. 5.

Mazzaferro F., *Il quadro operativo e regolamentare della politica monetaria unica*, in *Atti Convegno "La strada verso l'Euro"*, 15 aprile 1997, Roma.

Metelli F., *Come cambia la vita con l'euro*.

Meucci P., *Aspettando l'Euromoneta*, in *Mondo Economico*, 7 agosto 1995.

Miscali M., *Euro armonizzazione fiscale e finanza innovativa*.

Ministero del Tesoro - Comitato Euro, *Dalla lira all'euro*, giugno 1997.

Ministero del Tesoro - Comitato Euro, *Schema nazionale di piazza*, novembre 1997.

Ministero del Tesoro - Comitato Euro, *Piano per l'adozione dell'Euro nelle amministrazioni pubbliche*, aprile 1998.

Moretti P., *Tre metodi per il trattamento fiscale delle differenze di cambio*, in *Italia Oggi* dell'8 luglio 1998.

Moretti P., *Fisco serve un eurocoordinamento*, in *Italia Oggi* del 6 maggio 1998.

Ordre de experts-comptables, *Passage à l'euro: propositions de la profession comptable*, in *Compatibilité*, gennaio 1997.

Ordre de experts-comptables, *Vers l'Euro et au-delà*, novembre 1997.

Padoa Schioppa T., *Il sistema dei cambi oggi*, Bologna, 1986.

Reiner R., Flury T., *Rotta verso l'euromercato finanziario*, in *Mese economico finanziario*, n. 5/1998.

Riolo F., *L'euro – Aspetti giuridici ed economici*.

Robinson G., Lawrence C., *The Emu experiment*, in *Emu: are you converted ?*, supplemento a Risk Magazine, giugno 1997, p. 18 e ss..

Ronzitti N., *Il mercato unico europeo nel settore bancario*, Ed. Futura 2000, Roma, 1992.

Roscini Vitali F., *Cambi, il rompicapo delle differenze*, ne *Il Sole 24 Ore*, del 6 luglio 1998.

Sanfilippo F., *L'introduzione dell'euro nelle imprese – Aspetti contabili e fiscali*.

Santececca D., *Aspetti operativi dell'impatto dell'Euro sui mercati finanziari*, in *Atti Convegno ABI "Giornata sull'Euro"*, Perugia, 11 aprile 1997.

Sarcinelli M., *Verso la transizione: l'Euro e le banche italiane*, in *Economia Italiana*, n. 3, settembre-dicembre 1996.

Schluter P.W., *L'istituto monetario europeo: strumenti ed obiettivi*, in *Bancaria*, n. 1/1995.

Solomon R., *The International Monetary System, 1941 - 1981*, New York, 1982.

Taylor B., *365 giorni ai raggi X*, in *Economics*, 3 gennaio 1997.

Tivegna, *Il dollaro e i guai dell'Euro*, in *Affari e Finanza*, 16 giugno 1997, p. 3.

Todesco F., *Con l'Euro la vita italiana cambierà*, in *Italia Oggi*, 16 giugno 1997, p. 9.

Tomesani N., *I percorsi di cambiamento per le PMI: strategie di marketing*, in *Atti Convegno Confindustria "L'introduzione dell'Euro e le conseguenze sull'economia"*, Roma, 29 maggio 1996.

Tresoldi C., *Il sistema bancario e la moneta unica*, in *Atti Convegno "Moneta Unica"*, Catania, 5-6 luglio 1996.

Valente P., D'Arezzo M. P., *Euro – Profili applicativi e riflessi sui contratti e sui bilanci delle società*.

Valente P., Rolle G., *Euro: profili comparatistici del processo di adeguamento in atto*, in *Corriere tributario*, n. 31/1998.

Valente P., Rolle G., *Introduzione dell'euro: le conseguenze fiscali*, in *Amministrazione e finanza*, n. 13/1998.

Zadra G., *La moneta Unica Europea ed il credito*, in *Maastricht Watch* (supplemento di Mondo economico), n. 27/1995.